

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

Anno 149° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 1° ottobre 2008

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 46. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 20 agosto 2008 (dal Presidente del Consiglio dei ministri).

Appalti pubblici - Norme della Regione Puglia - Misure per la promozione della qualità architettonica ed urbanistica - Concorso di idee e concorso di progettazione - Modalità di espletamento dei concorsi il cui importo stimato sia inferiore al limite posto dalla legislazione statale per l'affidamento fiduciario - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nelle materie della «tutela della concorrenza» e dell'«ordinamento civile», lesione del principio di equiordinazione tra Stato, Regioni ed enti locali e delle prerogative istituzionali dello Stato e dei Comuni.

- Legge della Regione Puglia 10 giugno 2008, n. 14, art. 5, comma 2.
- Costituzione, artt. 114 e 117, comma secondo, lett. e) e l).

Appalti pubblici - Norme della Regione Puglia - Misure per la promozione della qualità architettonica ed urbanistica - Concorso di idee - Tempo di presentazione della proposta ideativa non inferiore a quarantacinque giorni - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nelle materie della «tutela della concorrenza» e dell'«ordinamento civile», lesione del principio di equiordinazione tra Stato, Regioni ed enti locali e delle prerogative istituzionali dello Stato e dei Comuni.

- Legge della Regione Puglia 10 giugno 2008, n. 14, art. 6.
- Costituzione, artt. 114 e 117, comma secondo, lett. e) e l).

Appalti pubblici - Norme della Regione Puglia - Misure per la promozione della qualità architettonica ed urbanistica - Concorso di progettazione - Modalità di espletamento - Tempi e modalità diverse rispetto a quelle della legge statale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nelle materie della «tutela della concorrenza» e dell'«ordinamento civile», lesione del principio di equiordinazione tra Stato, Regioni ed enti locali e delle prerogative istituzionali dello Stato e dei Comuni.

- Legge della Regione Puglia 10 giugno 2008, n. 14, art. 7.
- Costituzione, artt. 114 e 117, comma secondo, lett. e) e l); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 4, comma 3, 99 e seguenti.

Appalti pubblici - Norme della Regione Puglia - Misure per la promozione della qualità architettonica ed urbanistica - Concorsi di progettazione banditi da privati - Modalità di espletamento - Tempi e modalità diverse rispetto a quelle della legge statale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nelle materie della «tutela della concorrenza» e dell'«ordinamento civile», lesione del principio di equiordinazione tra Stato, Regioni ed enti locali e delle prerogative istituzionali dello Stato e dei Comuni.

- Legge della Regione Puglia 10 giugno 2008, n. 14, art. 8.
- Costituzione, artt. 114 e 117, comma secondo, lett. e) e l).

Appalti pubblici - Norme della Regione Puglia - Misure per la promozione della qualità architettonica ed urbanistica - Concorso di idee e concorso di progettazione - Emanazione di regolamento di attuazione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nelle materie della «tutela della concorrenza» e dell'«ordinamento civile», lesione del principio di equiordinazione tra Stato, Regioni ed enti locali e delle prerogative istituzionali dello Stato e dei Comuni.

- Legge della Regione Puglia 10 giugno 2008, n. 14, art. 16.
- Costituzione, artt. 114 e 117, comma secondo, lett. e) e l); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 4, comma 3.....

- N. 47. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 20 agosto 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Modifiche alla legge provinciale n. 8 del 2002 - Acque - Definizione di acque reflue urbane - Omessa considerazione autonoma della categoria delle «acque reflue domestiche», come previsto dalla normativa statale - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente, violazione dei vincoli posti al legislatore provinciale, violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela posti in essere dalla legislazione nazionale.

- Legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, art. 14, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, comma 1, e 9; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, art. 74, comma 1, lett. i).

Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Modifiche all'art. 5 della legge provinciale n. 8 del 2000 - Tutela della qualità dell'aria - Autorizzazione ed esercizio degli impianti che producono emissioni in atmosfera - Disciplina contrastante con la normativa statale di riferimento, in relazione alla necessità di preventiva specifica autorizzazione, alle prescrizioni e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, al contenuto dell'autorizzazione - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente, violazione dei vincoli posti al legislatore provinciale, violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela posti in essere dalla legislazione nazionale.

- Legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, art. 15, commi 3 e 4.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, comma 1, e 9; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 269, commi 2, 3, 4 e 5, e 279.

Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Modifiche all'art. 7 della legge provinciale n. 8 del 2000 - Definizione di impianto termico civile quale impianto «prevalentemente» destinato al riscaldamento di edifici o al riscaldamento di acqua per usi igienici - Contrasto con la norma statale di riferimento che non contempla alcun utilizzo del calore prodotto per fini diversi dal riscaldamento e dalla climatizzazione di ambienti o del riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente, violazione dei vincoli posti al legislatore provinciale, violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela posti in essere dalla legislazione nazionale.

- Legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, art. 15, comma 6.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, comma 1, e 9; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 283, comma 1, lett. d).

Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Modifica alla lett. c) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale n. 4 del 2006 - Rifiuti - Definizione di «sottoprodotto» - Criteri, da stabilirsi dalla Giunta provinciale, secondo i quali le terre e rocce da scavo sono considerati come sottoprodotti - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente, violazione dei vincoli posti al legislatore provinciale, violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela posti in essere dalla legislazione nazionale.

- Legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, art. 16, comma 1.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, comma 1, e 9; direttiva 2006/12/CE del 5 aprile 2006, art. 1, lett. a).

Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Modifica alla lett. b) del comma 3 dell'art. 19 della legge provinciale n. 4 del 2006 - Rifiuti pericolosi - Esonero dall'obbligo di tenuta del formulario di trasporto per i rifiuti che non eccedano la quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri al giorno, effettuato dal produttore dei rifiuti stesso non a titolo professionale - Contrasto con la normativa nazionale che prevede l'esonero in questione solo per i rifiuti non pericolosi effettuato in modo occasionale e saltuario, e con la normativa comunitaria che impone l'obbligo del formulario per i rifiuti pericolosi - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente, violazione dei vincoli posti al legislatore provinciale, violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela posti in essere dalla legislazione nazionale, violazione dell'obbligo di uniformarsi alla normativa comunitaria di riferimento.

- Legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, art. 16, comma 4.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, comma 1, e 9; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 193; direttiva 91/689/CEE del 12 dicembre 1991, art. 5, comma 3.

Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Aggiunta del comma 3 all'art. 20 della legge provinciale n. 4 del 2006 - Albo nazionale dei gestori ambientali - Attribuzione alla Giunta provinciale della competenza ad emanare disposizioni regolamentari per l'iscrizione all'albo professionale in questione - Contrasto con la normativa nazionale che disciplina analiticamente ed in maniera inderogabile i termini e le procedure di iscrizione e con la normativa comunitaria - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente, violazione della competenza statale nella materia concorrente delle professioni, violazione dei vincoli posti al legislatore provinciale, violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela posti in essere dalla legislazione nazionale, violazione dell'obbligo di uniformarsi alla normativa comunitaria di riferimento.

- Legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, art. 16, comma 6.
- Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lett. s), e terzo; Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, comma 1, e 9; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 212; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/12/CE del 5 aprile 2006, art. 12; direttiva del Consiglio 75/442/CEE del 15 luglio 1975, art. 12; sentenza della Corte di giustizia 9 giugno 2005, in causa C-270/03, Commissione contro Repubblica italiana.

Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Sostituzione dell'art. 24 della legge provinciale n. 4 del 2006 - Impianti mobili di recupero e di smaltimento di rifiuti - Comunicazione all'Agenzia provinciale dell'installazione dell'impianto - Termine di quindici giorni invece di sessanta come previsto dalla normativa nazionale - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente, violazione dei vincoli posti al legislatore provinciale, violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela posti in essere dalla legislazione nazionale.

- Legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, art. 16, comma 7.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, comma 1, e 9; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 208.

Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Acque - Sostituzione del testo in lingua tedesca delle lett. j) e aa) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8 - Omissione della formulazione in lingua italiana - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio secondo cui la lingua italiana è la lingua ufficiale dello Stato e fa testo negli atti legislativi e nei casi nei quali è prevista la redazione bilingue.

- Legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, art. 14, commi 1 e 5.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, art. 99.

N. 48. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 20 agosto 2008 (del Presidente del consiglio dei ministri).

Ambiente - Norme della Regione Veneto - Habitat naturali e tutela della biodiversità - Piani di gestione delle zone di protezione speciale (ZPS) della Regione Veneto facenti parte della Rete Ecologica Europea «Natura 2000» - Adozione, in via provvisoria, sulla base delle misure di conservazione individuate nella deliberazione di Giunta regionale n. 2371 del luglio 2006, contenute nell'allegato E della legge regionale n. 1 del 2007 - Contrasto con i criteri individuati dallo Stato con il d.m. 17 ottobre 2007 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza statale esclusiva nella materia dell'ambiente, violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela posti dalla legislazione nazionale, violazione della normativa comunitaria di riferimento.

- Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4, art. 18, comma 1.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1226; d.m. 17 ottobre 2007; d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357; direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992.

Ambiente - Norme della Regione Veneto - Habitat naturali e tutela della biodiversità - Piani di gestione delle zone di protezione speciale (ZPS) della Regione Veneto facenti parte della Rete Ecologica Europea «Natura 2000» - Adozione in via provvisoria - Modalità e procedure da definirsi dalla Giunta regionale - Omesso rimando al d.m. 17 ottobre 2007 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza statale esclusiva nella materia dell'ambiente, violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela posti dalla legislazione nazionale, violazione della normativa comunitaria di riferimento.

- Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4, art. 18, comma 2.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1226; d.m. 17 ottobre 2007; d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357; direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992.....

Pag. 19

N. 292. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Isernia del 9 giugno 2008.

Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Ricorso avverso cartella di pagamento priva dell'indicazione del responsabile del procedimento tributario - Sopravvenuta disposizione di legge secondo cui l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e del procedimento di emissione e di notificazione della cartella di pagamento è prescritta a pena di nullità della cartella stessa - Prevista applicabilità della detta sanzione di nullità alle sole cartelle di pagamento emesse in relazione ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 - Denunciata violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.

- Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.
- Costituzione, art. 97, primo comma.

In subordine: Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Ricorso avverso cartella di pagamento priva dell'indicazione del responsabile del procedimento tributario - Sopravvenuta disposizione di legge secondo cui l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e del procedimento di emissione e di notificazione della cartella di pagamento è prescritta a pena di nullità della cartella stessa - Prevista applicabilità della detta sanzione di nullità alle sole cartelle di pagamento emesse in relazione ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 - Dedotto contrasto con le disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212 che sanciscono i principi di irretroattività delle norme tributarie e di obbligatoria indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione - Incidenza sul principio di riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Lesione dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.

- Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.
- Costituzione artt. 23 e 97; legge 27 luglio 2000, n. 212, artt. 1, comma 1, 3, comma 1 e 7.

» 22

- N. 293. Ordinanza del Consiglio di Stato del 13 maggio 2008.
Impiego pubblico - Stabilizzazione di personale non di ruolo presso le pubbliche amministrazioni per l'anno 2007 - Condizione - Espletamento di servizio anche non continuativo di almeno tre anni nel quinquennio anteriore all'entrata in vigore della legge censurata - Irrazionalità - Ingiustificato deterioramento di personale in periodi di servizio non di ruolo anche più lunghi del triennio ma anteriori in tutto o in parte al quinquennio medesimo - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
 - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 519.
 - Costituzione, artt. 3 e 96. Pag. 26
- N. 294. Ordinanza del Giudice di pace di Palermo del 20 marzo 2008.
Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione proposta da soggetto danneggiato da sinistro stradale nei confronti del responsabile civile e della relativa compagnia di assicurazione - Eccepite difetto di legittimazione passiva della compagnia di assicurazione del responsabile civile - Disciplina del sistema di risarcimento diretto introdotto dal Codice delle assicurazioni private - Ritenuta preclusione della possibilità di esercitare la pretesa risarcitoria anche nei confronti del danneggiante e della sua compagnia di assicurazione, in linea con il principio generale del *neminem laedere* - Estraneità ai principi e ai criteri direttivi della delega conferita al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni - Eccesso di delega - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento dei danneggiati assoggettati a procedure illogicamente differenziate in rapporto all'entità dei pregiudizi subiti - Incidenza sul diritto di difesa del danneggiato - Asserita lesione della garanzia costituzionale del giusto processo.
 - Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, art. 149.
 - Costituzione, artt. 3, 24, 76, in relazione all'art. 4 della legge delega 29 luglio 2003, n. 229, e 111..... » 30
- N. 295. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Brescia del 20 giugno 2008.
Imposte e tasse - Versamento unitario delle imposte e compensazione - Determinazione legislativa di un limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi ammessi a compensazione per ciascun anno solare - Ricorso proposto da società contribuente avverso atto irrogativo di sanzione amministrativa per omesso versamento di I.V.A. conseguente all'operata compensazione di crediti di importo superiore al detto limite massimo annuale - Omessa previsione di soglie massime di compensabilità differenziate in ragione delle dimensioni e dello stato finanziario dell'impresa - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il profilo dell'ingiustificata equiparazione di situazioni normativamente differenziabili - Incidenza sul principio di capacità contributiva - Lesione dei canoni di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.
 - Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17 e 25; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 34.
 - Costituzione, artt. 3, 53 e 97. » 40
- N. 296. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia del 12 marzo 2008.
Straniero - Espulsione automatica in caso di condanna irrevocabile per determinati reati - Automaticità delle sanzioni - Lesione di diritto fondamentale della persona - Ingiustificato eguale trattamento sanzionatorio di reati non gravi e di scarso allarme sociale (nella specie vendita ambulante di cd musicali) e reati gravi e di rilevante allarme sociale - Incidenza sul principio di libertà personale - Violazione dei principi della finalità rieducativa della pena, della libertà di iniziativa economica privata nei limiti della dignità e sicurezza umane e d'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
 - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 26, comma 7-bis, aggiunto dall'art. 21, comma 7, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
 - Costituzione, artt. 2, 3, 13, 27, 41 e 97. Pag. 42

N. 297. Ordinanza del Giudice di pace di Morbegno del 16 aprile 2008.

Circolazione stradale - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in conseguenza della commissione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool ovvero del rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico, depenalizzato dal decreto-legge n. 117 del 2007 - Accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro - Opposizione avverso provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della validità della patente di guida - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'asseritamente ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio tra coloro che si sottopongono all'alcool test e coloro che, in considerazione delle proprie condizioni economiche, possono rifiutare l'accertamento ed esporsi a sanzione pecuniaria.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 186, comma 7, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160.
- Costituzione, art. 3. » 45

N. 298. Ordinanza del Giudice di pace di Morbegno del 16 aprile 2008.

Circolazione stradale - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in conseguenza della commissione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool ovvero del rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico, depenalizzato dal decreto-legge n. 117 del 2007 - Accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro - Opposizione avverso provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della validità della patente di guida - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'asseritamente ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio tra coloro che si sottopongono all'alcool test e coloro che, in considerazione delle proprie condizioni economiche, possono rifiutare l'accertamento ed esporsi a sanzione pecuniaria.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 186, comma 7, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160.
- Costituzione, art. 3. » 46

N. 299. Ordinanza del Giudice di pace di Morbegno del 17 giugno 2008.

Circolazione stradale - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in conseguenza della commissione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool ovvero del rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico, depenalizzato dal decreto-legge n. 117 del 2007 - Accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro - Opposizione avverso provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della validità della patente di guida - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'asseritamente ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio tra coloro che si sottopongono all'alcool test e coloro che, in considerazione delle proprie condizioni economiche, possono rifiutare l'accertamento ed esporsi a sanzione pecuniaria.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 186, comma 7, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160.
- Costituzione, art. 3. » 47

N. 300. Ordinanza del Giudice di pace di Bellano del 6 novembre 2007.

Processo penale - Udienza preliminare - Rinnovazione dell'avviso - Mancata previsione della possibilità per il giudice di disporre la rinnovazione della notifica qualora appaia probabile che l'imputato, che ha eletto domicilio presso il difensore, non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del contraddittorio.

- Codice di procedura penale, art. 420-bis.
- Costituzione, artt. 3 e 24. Pag. 49

N. 301. Ordinanza del Tribunale di Aosta del 29 febbraio 2008.

Previdenza - Atti e deliberazioni adottati dagli enti previdenziali di cui all'art. 1, comma 763, della legge finanziaria 2007, ed approvati dai Ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore della legge stessa - Previsione di salvezza degli effetti - Incidenza su diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di uguaglianza, per disparità di trattamento e lesione del principio di affidamento e delle legittime aspettative di lavoratori già in quiescenza per la sanatoria di atti *ab origine* illegittimi - Lesione della garanzia previdenziale.

– Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763.

– Costituzione, artt. 3 e 38. » 51

N. 302. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia del 15 maggio 2008.

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Riconduzione della normativa stessa «nel quadro delle competenze della Regione e dei comuni in materia di commercio» (rientranti nella legislazione residuale regionale *ex art. 117*, comma quarto, Costituzione), anziché alla materia delle comunicazioni (rientrante nella legislazione concorrente, *ex art. 117*, comma terzo, Costituzione), alla tutela della concorrenza (art. 117, comma secondo, lett. *e*), Costituzione) e alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, comma secondo, lett. *m*), Costituzione) - Violazione dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia - Violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza, dei principi di uguaglianza, di libertà di comunicazione e di libertà di iniziativa economica privata.

– Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, art. 1.

– Costituzione, artt. 3, 15, 41 e 117.

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione dei centri di telefonia in sede fissa - Introduzione di un sistema generalizzato di autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività - Violazione dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia - Violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza, dei principi di uguaglianza, di libertà di comunicazione, di libertà di iniziativa economica privata.

– Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, art. 4.

– Costituzione, artt. 3, 15, 41 e 117.

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Requisiti e prescrizioni igienico-sanitari - Applicabilità retroattiva - Incidenza sui principi di affidamento, di libertà d'iniziativa economica privata, di libertà di comunicazione e di libertà di iniziativa economica privata - Violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza.

– Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, art. 8, commi 1, lett. *e*), *f*), *h*) e *i*), e 2.

– Costituzione, artt. 3, 15, 41 e 117.

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Inosservanza, da parte del titolare dell'autorizzazione del centro di telefonia fisso, degli obblighi, prescrizioni e autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché delle disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza, preventivamente all'avvio dell'attività, o entro un anno dall'entrata in vigore della legge censurata - Prevista revoca dell'autorizzazione e sospensione dell'attività - Incidenza sui principi di affidamento, di libertà di comunicazione e di libertà di iniziativa economica privata - Violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza.

– Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, art. 9, commi 1, lett. *c*), e 2.

– Costituzione, artt. 3, 15, 41 e 117.

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Requisiti e prescrizioni igienico-sanitari - Obbligo per i titolari dei centri di telefonia già attivi alla data di entrata in vigore della legge censurata di porsi in regola con le vigenti norme e con le prescrizioni e autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, previsti dalla legge medesima entro un anno da detta data - Incidenza sui principi di affidamento, di libertà di comunicazione e di libertà di iniziativa economica privata - Violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza.

- Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, art. 12.
- Costituzione, artt. 3, 15, 41 e 117.

Pag. 52

N. 303. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia del 6 marzo 2008.

Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Interventi dei comuni per l'edilizia sovvenzionata e per la graduazione degli sfratti - Previsione della possibilità d'istituzione nei comuni individuati nell'art. 1, comma 1, di apposite commissioni con durata di diciotto mesi, per l'eventuale graduazione degli sfratti, fatte salve le competenze dell'A.G.O., finalizzate a favorire il passaggio da casa a casa dei soggetti di cui all'art. 1, nonché per le famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica - Incidenza sul diritto di azione - Lesione dei principi del giusto processo.

- Legge 8 febbraio 2007, n. 9, art. 3, comma 2.
- Costituzione, artt. 24 e 111.

Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Interventi dei comuni per l'edilizia sovvenzionata e per la graduazione degli sfratti - Commissione per la graduazione degli sfratti - Organizzazione e funzionamento - Incidenza sul diritto di azione - Lesione dei principi del giusto processo.

- Legge 8 febbraio 2007, n. 9, art. 3, comma 3.
- Costituzione, artt. 24 e 111.

» 58

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 46

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 20 agosto 2008
(dal Presidente del Consiglio dei ministri)*

Appalti pubblici - Norme della Regione Puglia - Misure per la promozione della qualità architettonica ed urbanistica - Concorso di idee e concorso di progettazione - Modalità di espletamento dei concorsi il cui importo stimato sia inferiore al limite posto dalla legislazione statale per l'affidamento fiduciario - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nelle materie della «tutela della concorrenza» e dell'«ordinamento civile», lesione del principio di equiordinazione tra Stato, Regioni ed enti locali e delle prerogative istituzionali dello Stato e dei Comuni.

- Legge della Regione Puglia 10 giugno 2008, n. 14, art. 5, comma 2.
- Costituzione, artt. 114 e 117, comma secondo, lett. e) e l).

Appalti pubblici - Norme della Regione Puglia - Misure per la promozione della qualità architettonica ed urbanistica - Concorso di idee - Tempo di presentazione della proposta ideativa non inferiore a quarantacinque giorni - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nelle materie della «tutela della concorrenza» e dell'«ordinamento civile», lesione del principio di equiordinazione tra Stato, Regioni ed enti locali e delle prerogative istituzionali dello Stato e dei Comuni.

- Legge della Regione Puglia 10 giugno 2008, n. 14, art. 6.
- Costituzione, artt. 114 e 117, comma secondo, lett. e) e l).

Appalti pubblici - Norme della Regione Puglia - Misure per la promozione della qualità architettonica ed urbanistica - Concorso di progettazione - Modalità di espletamento - Tempi e modalità diverse rispetto a quelle della legge statale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nelle materie della «tutela della concorrenza» e dell'«ordinamento civile», lesione del principio di equiordinazione tra Stato, Regioni ed enti locali e delle prerogative istituzionali dello Stato e dei Comuni.

- Legge della Regione Puglia 10 giugno 2008, n. 14, art. 7.
- Costituzione, artt. 114 e 117, comma secondo, lett. e) e l); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 4, comma 3, 99 e seguenti.

Appalti pubblici - Norme della Regione Puglia - Misure per la promozione della qualità architettonica ed urbanistica - Concorsi di progettazione banditi da privati - Modalità di espletamento - Tempi e modalità diverse rispetto a quelle della legge statale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nelle materie della «tutela della concorrenza» e dell'«ordinamento civile», lesione del principio di equiordinazione tra Stato, Regioni ed enti locali e delle prerogative istituzionali dello Stato e dei Comuni.

- Legge della Regione Puglia 10 giugno 2008, n. 14, art. 8.
- Costituzione, artt. 114 e 117, comma secondo, lett. e) e l).

Appalti pubblici - Norme della Regione Puglia - Misure per la promozione della qualità architettonica ed urbanistica - Concorso di idee e concorso di progettazione - Emanazione di regolamento di attuazione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nelle materie della «tutela della concorrenza» e dell'«ordinamento civile», lesione del principio di equiordinazione tra Stato, Regioni ed enti locali e delle prerogative istituzionali dello Stato e dei Comuni.

- Legge della Regione Puglia 10 giugno 2008, n. 14, art. 16.
- Costituzione, artt. 114 e 117, comma secondo, lett. e) e l); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 4, comma 3.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta *pro tempore*, per la declaratoria di incostituzionalità della legge regionale n. 14 del 10 giugno 2008, pubblicata nel B.U.R. n. 93 del 13 giugno 2008, avente ad oggetto «Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio», giusta delibera del Consiglio dei ministri 1º agosto 2008.

1. — La legge della Regione Puglia 10 giugno 2008, n. 14 provvede alla disciplina delle misure considerate idonee all'ideazione e alla realizzazione delle opere di architettura e di trasformazione del territorio, «quali strumenti fondamentali per assicurare la qualità dell'ambiente urbano e rurale elemento irrinunciabile dello sviluppo sostenibile» (art. 1, commi 1 e 2, legge n. 14/2008).

Il testo normativo detta, in particolare, alcune linee-guida in materia di committenza pubblica al fine di promuovere la domanda di qualità architettonica ed urbanistica. In questa direzione esso si prefigge di definire le modalità di espletamento dei concorsi di idee e di progettazione al di sotto di una determinata soglia (di cui si dirà); detta le regole procedurali di espletamento dei concorsi suddetti, finanche di quelli banditi da soggetti privati per i quali, inoltre, si contemplano previsioni speciali in punto di oneri di urbanizzazione e di assimilazione a opere disciplinate da un piano attuativo come ivi descritto.

Le disposizioni della legge toccano, ancora, la valorizzazione delle opere di architettura moderna e contemporanea, per le quali si stabilisce la redazione di un elenco catalogativo.

Viene istituita, inoltre ed ai sensi dell'art. 14, una Conferenza per la qualità architettonica e dell'ambiente costruito, con finalità di incentivo, valorizzazione e promozione delle opere di architettura e trasformazione del territorio di epoca moderna e contemporanea.

Infine, l'articolato statuisce in punto di stanziamenti finanziari per le spese che le specifiche disposizioni comportano e circa il regolamento di attuazione alla legge stessa.

2. — Censurabili sotto il profilo della legittimità costituzionale appaiono gli articoli 5, comma 2, 6 (con particolare riferimento al termine di quarantacinque giorni contenuto nel comma 2), 7, 8 e 16.

Dette norme, infatti, afferiscono alla materia dei «lavori pubblici»; su questa «macro-materia» il Giudice delle leggi aveva già formulato un principio importante, ribadito anche successivamente: con la sentenza n. 303 del 2003 si è affermato che, riguardo ai lavori pubblici ed all'assenza di una loro espressa menzione nell'art. 117 della Costituzione, «si tratta di ambiti di legislazione che non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e pertanto possono essere ascritti di volta in volta a potestà legislative esclusive dello stato o concorrenti».

In piena sintonia con la posizione espressa da codesta Consulta, il d.lgs. n. 163 del 2006 (c.d. Codice Appalti) ha previsto al suo art. 4 (significativamente rubricato «Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome», con dicitura che esprime la volontaria delimitazione delle sfere di competenza in ossequio all'elasticità costituzionalmente permessa), comma 3, che: «Le regioni, nel rispetto dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti; alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione; al subappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza; alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative; al contenzioso. Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa, i contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi, forniture».

Ad abundantiam vanno rimembrate ulteriori statuizioni del Giudice delle leggi che hanno lumeggiato sul punto. Si richiama ad esempio, in tale direzione, la sentenza 23 novembre 2007, n. 401, ove si è detto «che i "lavori pubblici" non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e possono quindi essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali, sicché non è configurabile né una materia relativa ai lavori pubblici nazionali, né tantomeno un ambito materiale afferente al settore dei lavori pubblici di interesse regionale, e che ciò vale non solo per i contratti di appalto di lavori, ma per tutta l'attività contrattuale della p.a. che non può identificarsi in una materia a sé, ma rappresenta, appunto, un'attività che inerisce alle singole materie sulle quali essa si esplica».

Sempre nella medesima sentenza si legge che le materie poc'anzi richiamate ed indicate nell'art. 4, comma 3 del Codice sono ricondotte alla «tutela della concorrenza» ed all'ordinamento civile», entrambi capisaldi della potestà esclusiva dello Stato a legiferare *ex art. 117, secondo comma, lettera e) ed l)*, Cost. [cfr. *ex plurimis* Corte cost. n. 401/2007: «l'art. 4 comma 3, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il quale introduce l'obbligo per le regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal codice in relazione alla qualificazione e selezione dei concorrenti, alle procedure di affidamento, ai criteri di aggiudicazione e al subappalto. Le procedure di qualificazione e selezione dei concorrenti, le procedure di affidamento esclusi i profili attinenti all'organizzazione amministrativa), i criteri di aggiudicazione, ivi compresi quelli che devono presiedere all'attività di progettazione e alla formazione dei piani di sicurezza, nonché i poteri di vigilanza sul mercato degli appalti, rientrano infatti nell'ambito della tutela della concorrenza di cui all'art. 117, comma 2, lettera e), Cost., mentre le previsioni in tema di subappalto — istituto tipico del rapporto di appalto — rientrano nell'ambito materiale dell'ordinamento civile, pur assolvendo, per taluni profili non secondari, anche ad una funzione di garanzia della concorrenzialità nel mercato»].

Infatti, «La nozione comunitaria di concorrenza, rilevante ai fini dello scrutinio delle questioni relative al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e che si riflette su quella di cui all'art. 117, comma 2, lettera e), Cost., va definita come concorrenza "per" il mercato e impone che il contraente venga scelto mediante procedure di garanzia che assicurino il rispetto dei valori comunitari e costituzionali, quali, in particolare, il rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalità e di trasparenza; La competenza esclusiva statale in materia di concorrenza, inoltre, ha natura trasversale, il che, nello specifico settore degli appalti, comporta che la interferenza con competenze regionali si atteggia, in modo peculiare, non realizzandosi normalmente un intreccio in senso stretto con ambiti materiali di pertinenza regionale, bensì la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa».

Si è, inoltre, sottolineato nella stessa sentenza che: «premesso che la fase "negoziale" dei contratti della p.a., che ha inizio con la stipulazione del contratto e ricomprende l'intera disciplina di esecuzione del rapporto contrattuale, incluso l'istituto del collaudo, si connota per la normale mancanza di poteri autoritativi in capo al soggetto pubblico, sostituiti dall'esercizio di autonomie negoziali, la norma censurata — disciplinando aspetti afferenti a rapporti che presentano prevalentemente natura privatistica, pur essendo parte di essi una p.a. — deve essere ascritta all'ambito materiale dell'ordinamento civile, sussistendo, in particolare, l'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità di trattamento, nell'intero territorio nazionale, della disciplina della fase di conclusione ed esecuzione dei contratti di appalto».

3. — Quanto statuito da codesta Corte è decisivo per evidenziare l'invasione della normativa regionale in esame nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, come passiamo ad evidenziare in riferimento alle singole disposizioni censurate:

1) L'art. 5 («procedure concorsuali»), comma 2, nella parte in cui stabilisce che «la...legge disciplina le modalità di espletamento dei concorsi...il cui importo stimato sia inferiore al limite posto dalla legislazione statale...», l'art. 6, in specie ove prevede che «il tempo di presentazione della proposta ideativa non può essere inferiore a quarantacinque giorni...», nonché l'art. 7 che detta la disciplina dei concorsi di progettazione, collidono con la normativa statale teste richiamata, in quanto prevedono tempi e modalità diverse rispetto a quelle della legge statale in materia di procedure concorsuali di idee e di progettazione, quali delineati dall'art. 4, comma 3, e dagli art. 99 e seguenti d.lgs. n. 163/2006.

Quanto all'art. 5, si aggiunge che la previsione di un «importo stimato inferiore al limite posto dalla legislazione statale» non può comportare alcuna differenza di trattamento in quanto anche gli appalti sotto soglia cadono all'interno della sfera di competenza statale per giurisprudenza consolidata di codesta Corte.

2) Colpito dallo stesso vizio di incostituzionalità risulta poi l'art. 8 della legge *sub iudice*, laddove nel legiferare in materia di «concorsi di progettazione banditi dai privati» finisce per cadere in quella zona esclusa dalle prerogative legislative regionali caratterizzata dagli «aspetti afferenti a rapporti che presentano prevalentemente natura privatistica, (e che: n.d.r.) pur essendo parte di essi una p.a. — deve essere ascritta all'ambito materiale dell'ordinamento civile»; venendo in rilievo «l'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità di trattamento, nell'intero territorio nazionale, della disciplina della fase di conclusione ed esecuzione dei contratti di appalto» (cit. sent. N. 401/2007).

3) Rilievi simmetrici possono effettuarsi in merito all'art. 16 che, in violazione dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 163/2006, vorrebbe sottrarre, attraverso la via regolamentare e l'attuazione della legge, la capacità di disciplina che deve permanere in capo allo Stato anche come potere regolamentare e non solo in relazione ai contratti dell'amministrazione centrale ma anche per quelli delle regioni.

4. — Le norme censurate, e delle quali si sono evidenziati i profili di incompatibilità con i dettami della Carta fondamentale, sono dunque da considerarsi adottate in violazione: a) dell'art. 114 della Costituzione, per lesione del principio di equidistribuzione tra Stato, regioni ed enti locali e delle prerogative istituzionali dello Stato e dei Comuni; b) dell'art. 117, secondo comma, lettera e) ed l), della Costituzione, in quanto non spetta alla regione ed esula dalla sua competenza legislativa la regolamentazione della materia regolata dai censurati articoli.

Tanto premesso e considerato, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 1º agosto 2008.

P. Q. M.

Si chiede che la Corte costituzionale adita voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale degli art. 5, comma 2, 6, 7, 8 e 16 della legge regionale n. 14 del 10 giugno 2008, pubblicata nel B.U.R. n. 93 del 13 giugno 2008, per violazione degli art. 114 e 117, comma 2, lettera e) ed l), della Costituzione.

Si produrrà copia della delibera del Consiglio dei ministri.

Roma, addì 9 agosto 2008

L'Avvocato dello Stato: Giuseppe ALBENZIO

N. 47

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 20 agosto 2008
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Modifiche alla legge provinciale n. 8 del 2002 - Acque - Definizione di acque reflue urbane - Omessa considerazione autonoma della categoria delle «acque reflue domestiche», come previsto dalla normativa statale - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente, violazione dei vincoli posti al legislatore provinciale, violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela posti in essere dalla legislazione nazionale.

- Legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, art. 14, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, comma 1, e 9; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, art. 74, comma 1, lett. i).

Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Modifiche all'art. 5 della legge provinciale n. 8 del 2000 - Tutela della qualità dell'aria - Autorizzazione ed esercizio degli impianti che producono emissioni in atmosfera - Disciplina contrastante con la normativa statale di riferimento, in relazione alla necessità di preventiva specifica autorizzazione, alle prescrizioni e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, al contenuto dell'autorizzazione - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente, violazione dei vincoli posti al legislatore provinciale, violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela posti in essere dalla legislazione nazionale.

- Legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, art. 15, commi 3 e 4.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, comma 1, e 9; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 269, commi 2, 3, 4 e 5, e 279.

Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Modifiche all'art. 7 della legge provinciale n. 8 del 2000 - Definizione di impianto termico civile quale impianto «prevalentemente» destinato al riscaldamento di edifici o al riscaldamento di acqua per usi igienici - Contrasto con la norma statale di riferimento che non contempla alcun utilizzo del calore prodotto per fini diversi dal riscaldamento e dalla climatizzazione di ambienti o del riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente, violazione dei vincoli posti al legislatore provinciale, violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela posti in essere dalla legislazione nazionale.

- Legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, art. 15, comma 6.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, comma 1, e 9; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 283, comma 1, lett. d).

Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Modifica alla lett. c) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale n. 4 del 2006 - Rifiuti - Definizione di «sottoprodotto» - Criteri, da stabilirsi dalla Giunta provinciale, secondo i quali le terre e rocce da scavo sono considerati come sottoprodotti - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente, violazione dei vincoli posti al legislatore provinciale, violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela posti in essere dalla legislazione nazionale.

- Legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, art. 16, comma 1.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, comma 1, e 9; direttiva 2006/12/CE del 5 aprile 2006, art. 1, lett. a).

Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Modifica alla lett. b) del comma 3 dell'art. 19 della legge provinciale n. 4 del 2006 - Rifiuti pericolosi - Esonero dall'obbligo di tenuta del formulario di trasporto per i rifiuti che non eccedano la quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri al giorno, effettuato dal produttore dei rifiuti stesso non a titolo professionale - Contrasto con la normativa nazionale che prevede l'esonero in questione solo per i rifiuti non pericolosi effettuato in modo occasionale e saltuario, e con la normativa comunitaria che impone l'obbligo del formulario per i rifiuti pericolosi - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente, violazione dei vincoli posti al legislatore provinciale, violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela posti in essere dalla legislazione nazionale, violazione dell'obbligo di uniformarsi alla normativa comunitaria di riferimento.

- Legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, art. 16, comma 4.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, comma 1, e 9; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 193; direttiva 91/689/CEE del 12 dicembre 1991, art. 5, comma 3.

Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Aggiunta del comma 3 all'art. 20 della legge provinciale n. 4 del 2006 - Albo nazionale dei gestori ambientali - Attribuzione alla Giunta provinciale della competenza ad emanare disposizioni regolamentari per l'iscrizione all'albo professionale in questione - Contrasto con la normativa nazionale che disciplina analiticamente ed in maniera inderogabile i termini e le procedure di iscrizione e con la normativa comunitaria - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente, violazione della competenza statale nella materia concorrente delle professioni, violazione dei vincoli posti al legislatore provinciale, violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela posti in essere dalla legislazione nazionale, violazione dell'obbligo di uniformarsi alla normativa comunitaria di riferimento.

- Legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, art. 16, comma 6.
- Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lett. s), e terzo; Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, comma 1, e 9; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 212; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/12/CE del 5 aprile 2006, art. 12; direttiva del Consiglio 75/442/CEE del 15 luglio 1975, art. 12; sentenza della Corte di giustizia 9 giugno 2005, in causa C-270/03, Commissione contro Repubblica italiana.

Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Sostituzione dell'art. 24 della legge provinciale n. 4 del 2006 - Impianti mobili di recupero e di smaltimento di rifiuti - Comunicazione all'Agenzia provinciale dell'installazione dell'impianto - Termine di quindici giorni invece di sessanta come previsto dalla normativa nazionale - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente, violazione dei vincoli posti al legislatore provinciale, violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela posti in essere dalla legislazione nazionale.

- Legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, art. 16, comma 7.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, comma 1, e 9; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 208.

Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Acque - Sostituzione del testo in lingua tedesca delle lett. j) e aa) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8 - Omissione della formulazione in lingua italiana - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio secondo cui la lingua italiana è la lingua ufficiale dello Stato e fa testo negli atti legislativi e nei casi nei quali è prevista la redazione bilingue.

- Legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, art. 14, commi 1 e 5.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, art. 99.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente della Giunta provinciale *pro tempore*, per la declaratoria di incostituzionalità *in parte qua*, degli artt. 14, 15 e 16 della legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4, pubblicata nel B.U.R. n. 26 del 24 giugno 2008, avente ad oggetto «Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni», giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 1^o agosto 2008.

1. — La legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, composta di 49 articoli e 8 allegati, apporta modifiche a precedenti leggi provinciali riguardanti i seguenti settori: I. procedimento amministrativo, personale, contabilità, finanza locale e servizi pubblici locali; II. urbanistica; III. energia, ambiente e tutela del lavoro; IV. agricoltura, foreste e protezione degli animali; V. lavori pubblici, sostegno dell'economia, turismo, esercizi pubblici ed espropriazioni; VI. commercio, formazione professionale, apprendistato, università, ricerca scientifica e scuola; VII. sanità, assistenza e beneficenza.

In particolare, nel capo III concernente energia, ambiente e tutela del lavoro, vengono dettate modifiche alla disciplina in materia di tutela del paesaggio ed urbanistica.

Censurabili sotto il profilo della legittimità costituzionale appaiono le disposizioni contenute negli artt. 14, 15 e 16, secondo quanto si passa ad illustrare e motivare.

2. — In via generale si osserva che, nonostante la provincia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, punti nn. 5 e 6, del d.P.R. n. 670/1972 recante lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, abbia una potestà legislativa primaria in materia di «tutela del paesaggio» e «urbanistica» e, ai sensi dell'art. 9, punto 10, competenza legislativa concorrente in materia di «igiene e sanità», secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, confermata dalla sentenza n. 378/2007, la potestà di disciplinare l'ambiente nella sua interezza spetta in via esclusiva allo Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, il quale, come è noto, parla di «ambiente» (ponendovi accanto la parola «ecosistema») in termini generali e onnicomprensivi.

Ne consegue che spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come una entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto. Peraltro, la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sent. n. 151/1986) ed assoluto (sent. n. 210/1987) e deve garantire, come prescrive il diritto comunitario, un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore.

La disciplina unitaria del bene complessivo ambiente rimessa in via esclusiva allo Stato viene, quindi, a prevalere su quella dettata dalle regioni o dalle province autonome in materie di competenza propria ed in riferimento ad altri interessi. Ciò comporta che la disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, investendo l'ambiente nel suo complesso, e quindi anche in ciascuna sua parte, viene a porsi come un limite alla disciplina che le regioni e le province autonome dettano in altre materie di loro competenza, come ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 380/2007.

Pertanto, nelle materie oggetto di disciplina della legge in esame il legislatore provinciale, nell'esercizio della propria competenza legislativa, è sottoposto al rispetto degli standards minimi ed uniformi di tutela posti in essere dalla legislazione nazionale, ex art. 117, secondo comma, lettera s) Cost., oltre che al rispetto della normativa comunitaria di riferimento secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 1, dello statuto speciale e dall'art. 117, primo comma della Costituzione.

La Corte costituzionale ha di recente ribadito nella pronuncia n. 62/2008 che rientra nell'ambito della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» il potere dello Stato di determinare principi di tutela uniformi da valere sull'intero territorio nazionale, in particolare precisando che «la competenza legislativa esclusiva in materia di “tutela del paesaggio” e “urbanistica” e la competenza legislativa concorrente in materia di “igiene e sanità” possono costituire un valido fondamento dell'intervento provinciale, ma tali competenze devono essere esercitate nel rispetto dei limiti generali di cui all'art. 4 dello statuto speciale, richiamati dall'art. 5 ...».

Sulla base di queste premesse sono censurabili, perché invasive della competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione ed in violazione dei vincoli posti al legislatore provinciale dagli artt. 8 e 9 dello Statuto, le disposizioni della legge che si passa a censurare.

3.1. — L'art. 14, intitolato «Modifiche della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, “Disposizioni sulle acque”», al comma 2, definisce le acque reflue urbane «il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato»; tale definizione non rispetta quella di acque reflue urbane recata dall'art. 74, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 152/2006 come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, secondo cui sono acque reflue urbane le «acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato».

Tale disposizione è illegittima nella misura in cui la Provincia non considera autonomamente la categoria delle «acque reflue domestiche», come invece impone la normativa statale citata che a tale classificazione fa corrispondere specifiche discipline.

La ratio di tale distinzione deriva dal diverso regime cui le acque reflue sono assoggettate in relazione alla loro provenienza, in particolare per il controllo dei valori (se le acque reflue domestiche fossero scaricate in reti fognarie, anche separatamente, e provenissero da un agglomerato non vi sarebbero valori limite per i relativi scarichi, perché l'Allegato 5 al decreto legislativo n. 4/2008 fissa i limiti allo scarico delle acque reflue urbane che in sede nazionale e comunitaria — Direttiva 91/271/CEE — riguardano sia il miscuglio delle acque reflue domestiche e industriali sia solo le acque reflue domestiche) e per il regime autorizzatorio ai sensi degli articoli 101, commi 1 e 2 e 124 del d.lgs. n. 152/2006.

La omissione di una considerazione autonoma delle «acque reflue domestiche» imposta dalla legge statale nei termini sopra richiamati comporta, quindi, la illegittimità della norma provinciale.

3.2. — L'art. 15 introduce alcune modifiche alla legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, recante norme per la tutela della qualità dell'aria.

In particolare tale articolo detta alcune disposizioni in materia di autorizzazione ed esercizio degli impianti che producono emissioni in atmosfera, materia disciplinata a livello statale dalla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Secondo quanto disposto dall'art. 15, commi 3 e 4, della legge in esame, recante modifica dell'art. 5 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, il gestore dell'impianto deve presentare all'Agenzia provinciale per l'ambiente, almeno quindici giorni prima della messa in esercizio, la domanda di autorizzazione alle emissioni, indicando la data di entrata

in esercizio dell'impianto; la domanda deve essere corredata da una dichiarazione del gestore che attesta la conformità dell'impianto realizzato con il progetto precedentemente approvato ai sensi dell'art. 4 della citata legge provinciale n. 8/2000; la presentazione di tale documentazione consente l'entrata in esercizio degli impianti; successivamente, l'Agenzia provinciale per l'ambiente, entro novanta giorni dall'entrata in esercizio degli impianti, esegue il collaudo degli stessi e rilascia l'autorizzazione alle emissioni.

Tali disposizioni si pongono in contrasto con quanto disposto dalla citata normativa statale di riferimento: l'art. 269 del decreto legislativo n. 152/2006, infatti, stabilisce che per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta un'autorizzazione ai sensi della parte quinta dello stesso decreto e l'art. 279 individua una specifica sanzione per chi inizia a installare o esercita un impianto o esercita un'attività in assenza della prescritta autorizzazione.

Appare pertanto evidente che, secondo la legislazione statale, l'ottenimento dell'autorizzazione da parte del gestore dell'impianto deve precedere l'avvio dell'installazione dell'impianto, considerato che non si può ritenere come autorizzazione alle emissioni in atmosfera la preliminare approvazione del progetto di cui all'art. 4 della legge provinciale n. 8/2000, in quanto tale approvazione non contiene alcuno degli elementi previsti dall'art. 269, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 152/2006.

Le disposizioni della legge provinciale in esame sono illegittime perché, discostandosi dalla puntuale legislazione nazionale di riferimento, consentono l'esercizio di impianti che producono emissioni senza il previo rilascio di specifica autorizzazione secondo i canoni indicati dall'art. 269 del decreto legislativo n. 152/2006 ed ai sensi del complesso delle disposizioni contenute nella sua parte quinta, rispetto ai quali non sono coincidenti né surrogabili i diversi e più limitati elementi contemplati nei commi 3 e 4 dell'art. 15 oggetto di censura (e nella approvazione del progetto di cui al richiamato art. 4, l.r. n. 8/2000), sia quanto alle prescrizioni e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, secondo i commi 2-3 del d.lgs. n. 152, sia quanto al contenuto della detta autorizzazione, secondo i commi 4-5.

3.3. — L'art. 15, comma 6, recante modifica dell'art. 7 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, stabilisce che un impianto termico si definisce civile quando la produzione di calore è prevalentemente destinata al riscaldamento di edifici o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari.

La norma statale di riferimento è costituita dall'art. 283, comma 1, lettera *d*), del d.lgs. n. 152/2006 che definisce come impianto termico civile «l'impianto termico la cui produzione di calore è destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari». Detta norma nella definizione di impianto termico civile non contempla alcun utilizzo del calore prodotto per fini diversi dal riscaldamento e dalla climatizzazione di ambienti o dal riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; pertanto, nel caso in cui l'energia prodotta non sia destinata a tali fini esclusivamente ma solo prevalentemente, l'impianto non può essere considerato un impianto termico civile.

La disposizione provinciale è, quindi, illegittima perché elimina quella caratteristica di esclusività contemplata dalla norma statale, con compromissione dell'esigenza di uniformità di disciplina perseguita dal legislatore nazionale e con ulteriori conseguenze e discrasie nella regolamentazione della materia, contrarie agli scopi perseguiti dal legislatore nazionale in punto di sicurezza degli impianti e controllo delle emissioni: tale difformità, infatti, porterebbe a sottrarre dal campo di applicazione del titolo I della parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 un numero elevato di impianti che, se qualificati come termici civili, sarebbero soggetti alla meno cautelativa disciplina del titolo II della suddetta parte quinta (si ricorda che l'obbligo della preventiva autorizzazione di cui all'art. 269 si applica ai soli impianti di cui al titolo I, mentre per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del titolo II è prevista una mera denuncia di installazione o modifica).

3.4. — L'art. 16, comma 1, della legge in esame modifica la lettera *c*) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, riscrivendo la definizione di «sottoprodotto»; in particolare, al punto 5, prevede che «la Giunta provinciale stabilisce i criteri secondo i quali le terre e rocce da scavo sono considerati come sottoprodotti».

Tale previsione è illegittima per le stesse ragioni evidenziate nella sentenza della Corte costituzionale n. 62/2008, in quanto, «sottraendo alla nozione di rifiuto taluni residui che, invece, corrispondono alla definizione sancita dall'art. 1, lettera *a*), della direttiva 2006/12/CE, si pone in contrasto con la direttiva medesima, la quale funge da norma interposta atta ad integrare il parametro per la valutazione di conformità della normativa regionale all'ordinamento comunitario, in base all'art. 117, primo comma, della Costituzione».

Come ricordato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza, «la Corte di giustizia ha precisato che la modalità di utilizzo di una sostanza non è determinante per qualificare o meno quest'ultima come rifiuto, poiché la relativa nozione non esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica. Il sistema di sorveglianza e di gestione

istituito dalla direttiva sui rifiuti intende, infatti, riferirsi a tutti gli oggetti e le sostanze di cui il proprietario si disfa, anche se essi hanno un valore commerciale e sono raccolti a titolo commerciale a fini di riciclo, di recupero o di riutilizzo... La norma provinciale fa sorgere la presunzione che, nelle situazioni da esse previste, le terre e rocce da scavo costituiscano sottoprodotti che presentano per il loro detentore, data la sua volontà di riutilizzarli, un vantaggio o un valore economico anziché un onere di cui egli cercherebbe di disfarsi. Se tale ipotesi in determinati casi può corrispondere alla realtà, non può esistere alcuna presunzione generale in base alla quale un detentore di terre e rocce da scavo tragga dal loro riutilizzo un vantaggio maggiore rispetto a quello derivante dal mero fatto di potersene disfare.»

Per le stesse ragioni, quindi, anche la disposizione in esame va dichiarata illegittima.

3.5. — L'art. 16, comma 4, modifica la lettera *b*) del comma 3 dell'art. 19 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, prevedendo l'esonero dall'obbligo di tenuta del formulario di trasporto dei rifiuti per «i trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di 30 chilogrammi o 30 litri al giorno, effettuati dal produttore di rifiuti stessi non a titolo professionale. In questo caso il gestore dell'impianto di trattamento deve lasciare una conferma scritta, secondo le modalità fissate dalla Giunta provinciale». Siffatta norma contrasta sia con la normativa nazionale che con quella comunitaria. Infatti, l'art. 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esonera dall'obbligo di tenuta del formulario soltanto «i trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri». Ed ancora l'art. 5, comma 3 della direttiva 12 dicembre 1991, n. 91/689/CEE dispone che «i rifiuti pericolosi, qualora vengano trasferiti, devono essere accompagnati da un formulario di identificazione».

Come già rilevato dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 62/2008, «il legislatore statale, invero, ha istituito un regime più rigoroso di controlli sul trasporto dei rifiuti pericolosi, in ragione della loro specificità (art. 178, comma 1, e 184 del d.lgs. n. 152 del 2006) e in attuazione degli obblighi assunti in ambito comunitario, in base ai quali «per quanto riguarda i rifiuti pericolosi i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto riguardano l'origine e la destinazione dei rifiuti» (art. 5, comma 2, della direttiva 91/689/CEE del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi), poiché «una corretta gestione dei rifiuti pericolosi richiede norme supplementari e più severe che tengano conto della natura di questi rifiuti» (quarto considerando della direttiva citata). Il formulario d'identificazione, strumento indicato dall'art. 5, comma 3, della citata direttiva 91/689/CEE, in mancanza del quale la legge statale, ove i rifiuti siano pericolosi, commina sanzioni penali (art. 258, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006), consente di controllare costantemente il trasporto dei rifiuti, onde evitare che questi siano avviati per destinazioni ignote. La relativa disciplina statale, proponendosi come standard di tutela uniforme in materia ambientale, si impone nell'intero territorio nazionale e non ammette deroghe quali quelle previste dall'art. 19, comma 3, lettera *b*), della legge provinciale in esame».

Per le stesse ragioni è illegittima la disposizione contenuta nell'art. 16, comma 4, oggetto di censura.

3.6. — L'art. 16, comma 6, integra il contenuto dell'art. 20, comma 2 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, con il seguente terzo comma: «Con riguardo all'obbligo ed alle modalità di iscrizione all'albo nazionale, la Giunta provinciale può emanare disposizioni per regolamentare le procedure e l'obbligo di iscrizione».

Tale previsione si pone in evidente contrasto con l'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che disciplina analiticamente ed in maniera inderogabile le procedure, i termini e le procedure di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali. Ancora una volta si deve rilevare che identico vizio della norma provinciale era stato già censurato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 62/2008: «l'iscrizione all'Albo è posta dal legislatore statale in correlazione con l'esigenza di dare attuazione a direttive comunitarie (art. 12 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/12/CE del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti, e, prima, art. 12 della direttiva del Consiglio 75/442/CEE del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti; Corte di giustizia, sentenza 9 giugno 2005, in causa C-270/03, Commissione c. Repubblica italiana) ... L'adozione di norme e condizioni per l'esonero dall'iscrizione ovvero per l'applicazione in proposito di procedure semplificate attiene necessariamente alla competenza statale, nell'osservanza della pertinente normativa comunitaria».

Ancora, consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale insegna che il settore delle professioni turistiche ricade nella materia delle «professioni» nella quale Stato e regioni hanno competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. (*ex plurimis*, sent. 197/2003), con la conseguenza che la Regione è tenuta a legiferare nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore nazionale, cui spetta di individuare le figure professionali, con i relativi ordinamenti didattici e l'istituzione degli albi (v. sent. nn. 355/2005, 153/2006, 423-424/2006, 449/2006, 57/2007).

La disposizione provinciale oggetto di censura è illegittima, quindi, per le ragioni esposte, in quanto attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad emanare disposizioni regolamentari per l'iscrizione all'albo professionale oggetto di intervento.

3.7. — L'art. 16, comma 7, sostituisce l'art. 24 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, disponendo al comma 6 che: «Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio provinciale l'interessato, munito di autorizzazione, rilasciata anche da altre regioni, almeno quindici giorni prima dell'installazione dell'impianto deve comunicare all'Agenzia provinciale le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione stessa e l'iscrizione all'Albo nazionale di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché l'ulteriore documentazione richiesta al fine di documentare il rispetto delle norme ambientali. Decorso questo termine ovvero in presenza del nulla osta dell'Agenzia provinciale l'attività può essere iniziata.»

La norma non innova sostanzialmente rispetto a quella previgente ma deve essere censurata laddove, in contrasto con l'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede il termine di quindici giorni, invece che di sessanta, per la comunicazione all'Agenzia provinciale dell'installazione dell'impianto.

La disposizione provinciale è, quindi, illegittima perché si discosta da quella nazionale di riferimento e comporta una violazione delle finalità perseguite dal legislatore nazionale, laddove, poiché in assenza di formali rilievi da parte dell'amministrazione competente è consentito l'avvio dell'attività, la rilevante diminuzione del termine previsto a livello nazionale limita in modo sostanziale la possibilità per l'amministrazione stessa di effettuare un adeguato controllo ed una efficace istruttoria, svilendo così le garanzie di tutela ambientale.

4. — In conclusione, la normativa provinciale in questione, dettando disposizioni confliggenti con la normativa nazionale vigente, espressione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione, nonché con disposizioni di derivazione comunitaria, in violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., eccede dalle competenze provinciali di cui agli articoli 8 e 9 dello Statuto speciale di autonomia di cui al d.P.R. n. 670/1972 e va dichiarata illegittima per violazione dei suddetti parametri.

Si aggiunge, infine, che le norme contenute nell'art. 14, commi 1 e 5, sostituendo il testo in lingua tedesca delle lettere j) e aa) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e non riportando la formulazione delle stesse in lingua italiana violano l'art. 99 dello statuto speciale di autonomia (d.P.R. n. 670/1972) secondo cui la lingua italiana è la lingua ufficiale dello Stato e fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali è prevista la redazione bilingue.

Tanto premesso e considerato, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 1° agosto 2008.

P. Q. M.

Si chiede che la Corte costituzionale adita voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 14, comma 2; 15, commi 3, 4, e 6; 16, commi 1, 4, 6 e 7 della legge provinciale 10 giugno 2008, n. 43 della Provincia autonoma di Bolzano, nonché dell'art. 14, commi 1 e 5, stessa legge per le ragioni sopra indicate, per violazione dell'art. 117, commi primo e secondo, della Costituzione e degli articoli 8 e 9 dello statuto speciale di autonomia di cui al d.P.R. n. 670/1972.

Si produrrà copia della delibera del Consiglio dei ministri.

Roma, addì 7 agosto 2008

L'Avvocato dello Stato: Giuseppe ALBENZIO

N. 48

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 20 agosto 2008
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Ambiente - Norme della Regione Veneto - Habitat naturali e tutela della biodiversità - Piani di gestione delle zone di protezione speciale (ZPS) della Regione Veneto facenti parte della Rete Ecologica Europea «Natura 2000» - Adozione, in via provvisoria, sulla base delle misure di conservazione individuate nella deliberazione di Giunta regionale n. 2371 del luglio 2006, contenute nell'allegato E della legge regionale n. 1 del 2007 - Contrasto con i criteri individuati dallo Stato con il d.m. 17 ottobre 2007 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza statale esclusiva nella materia dell'ambiente, violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela posti dalla legislazione nazionale, violazione della normativa comunitaria di riferimento.

- Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4, art. 18, comma 1.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1226; d.m. 17 ottobre 2007; d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357; direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992.

Ambiente - Norme della Regione Veneto - Habitat naturali e tutela della biodiversità - Piani di gestione delle zone di protezione speciale (ZPS) della Regione Veneto facenti parte della Rete Ecologica Europea «Natura 2000» - Adozione in via provvisoria - Modalità e procedure da definirsi dalla Giunta regionale - Omesso rimando al d.m. 17 ottobre 2007 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza statale esclusiva nella materia dell'ambiente, violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela posti dalla legislazione nazionale, violazione della normativa comunitaria di riferimento.

- Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4, art. 18, comma 2.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1226; d.m. 17 ottobre 2007; d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357; direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta *pro tempore*, per la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 18 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4, pubblicata nel B.U.R. n. 54 del 1° luglio 2008, avente ad oggetto «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa — collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture», giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 1° agosto 2008.

1. — La legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4, composta di 34 articoli, detta disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di governo del territorio, apportando — fra l'altro — modifiche alla legge regionale n. 11/2004 recante «Norme per il governo del territorio» (Cap. I) e alla legge regionale n. 40/1984 recante «Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali» (Cap. II).

In particolare, nel capo II, l'art. 18 detta regole per i «Piani di gestione delle zone di protezione speciale della Regione Veneto facenti parte della Rete Ecologica Europea "Natura 2000"»; censurabili sotto il profilo della legittimità costituzionale appaiono le disposizioni contenute nel detto articolo, secondo quanto si passa ad illustrare e motivare.

2. — In via generale si osserva che, secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, confermata nella recente pronuncia n. 378/2007, la potestà di disciplinare l'ambiente nella sua interezza è stata affidata in via esclusiva allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, il quale, come è noto, parla di «ambiente» (ponendovi accanto la parola «ecosistema») in termini generali e onnicomprensivi. Ne consegue che spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come una entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto. Ed è da notare che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente, inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sent. n. 151/1986) ed assoluto (sent. n. 210/1987) e deve garantire, come prescrive il diritto comunitario, un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore. Inoltre, la disciplina unitaria del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle regioni o dalle province autonome, in materie di competenza propria ed in riferimento ad altri interessi. Ciò comporta che la disciplina ambientale che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, investendo l'ambiente nel suo complesso e quindi anche in ciascuna sua parte, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le regioni e le province autonome dettano in altre materie di loro competenza, secondo quanto ribadito dalla Corte costituzionale anche nella sentenza n. 380/2007.

Pertanto, nelle materie oggetto di disciplina della legge in esame il legislatore regionale, nell'esercizio della propria competenza legislativa piena, è sottoposto al rispetto degli standards minimi ed uniformi di tutela posti in essere dalla legislazione nazionale, *ex art. 117, secondo comma, lettera s)* Cost., oltre che al rispetto della normativa comunitaria di riferimento, secondo quanto disposto dall'art. 117, primo comma della Costituzione (*cf.* anche Corte cost, sent. n. 62/2008, in riferimento a competenze legislative di provincia autonoma ma con enunciazione di principi validi anche per le regioni, secondo la quale rientra nell'ambito della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» il potere dello Stato di determinare principi di tutela uniformi da valere sull'intero territorio nazionale).

Sulla base di queste premesse sono censurabili, perché invasive della competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione ed in violazione dei vincoli posti al legislatore regionale dal diritto comunitario, di cui all'art. 117, primo comma, Cost., le seguenti disposizioni.

3.1. — L'articolo 18, comma 1, che, disciplinando i piani di gestione delle zone di protezione speciale della Regione Veneto facenti parte della Rete Ecologica Europea «Natura 2000», dispone che detti piani di gestione, in via provvisoria, tengano conto delle misure di conservazione «individuate nella deliberazione di Giunta regionale n. 2371 del luglio 2006».

Dette misure regionali non risultano conformi ai criteri individuati dallo Stato con il d.m. 17 ottobre 2007 recante «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)» emanato dal Ministero dell'ambiente in attuazione della norma contenuta nel comma 1226 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Tale norma statale prevede che: «Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere agli adempimenti previsti dagli artt. 4 e 6 del regolamento di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

In proposito la Corte costituzionale ha affermato, nella recente sentenza n. 104/2008, che: «Le Regioni ... non possono reclamare un loro coinvolgimento nell'esercizio della potestà legislativa dello Stato in materia di tutela ambientale, trattandosi di una competenza statale esclusiva. In tale ambito di esclusiva competenza statale rientra la definizione dei livelli uniformi di protezione ambientale. È quindi legittimo il rinvio, da parte dell'impugnato comma 1226, ad un emanando decreto ministeriale che preveda i criteri ai quali le regioni ... debbono uniformarsi nell'imporre le misure di salvaguardia sui siti di importanza comunitaria (SIC) e le misure di conservazione sulle zone speciali di conservazione (ZSC) e sulle zone di protezione speciale (ZPS), in esecuzione della direttiva comunitaria, recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)».

Le misure di conservazione individuate dalla Regione Veneto con la citata d.G.R. n. 76 del 2006, contenute nell'allegato E della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, si diversificano da quelle contenute nel d.m. 17 ottobre 2007 sotto diversi profili.

Si rileva in particolare che la regione: individua tipologie diverse di ZPS rispetto a quelle individuate nel citato d.m. (5 classi omogenee con sottoclassi al posto delle 13 tipologie del d.m.); non fa riferimento al divieto di esercizio venatorio nel mese di gennaio, contenuto invece nell'art. 5, comma a) del d.m.; non vieta la realizzazione di nuovi impianti eolici in tutte le ZPS ma solo in specifici casi.

La norma regionale è, quindi, illegittima perché si discosta da quella nazionale di riferimento, in violazione delle rispettive competenze legislative fissate dall'art. 117, secondo comma, Cost.

3.2. — Per le medesime motivazioni è censurabile il comma 2 del medesimo articolo 18, nella parte in cui, pur citando il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», trattandosi nello specifico della redazione dei piani di gestione, non fa nessun rimando al già citato d.m. 17 ottobre 2007, per la parte che riguarda le misure di salvaguardia.

Giusto quanto statuito dalla Corte costituzionale nella citata sent. 104/2008, la regione non poteva discostarsi dai criteri e dalle misure indicate nel d.m. 17 ottobre 2007 e, quindi, non poteva attribuire alla Giunta regionale il compito di definire «le modalità e le procedure per la predisposizione ed adozione dei piani di gestione da parte dei soggetti di cui al comma 1 e quelle per l'approvazione dei suddetti piani da parte della Regione, l'individuazione degli elaborati di cui il piano di gestione si compone, le misure di salvaguardia e gli interventi sostitutivi», queste ultime già espressamente regolate dal d.m. del 2007, senza fare espresso riferimento a quest'ultimo.

Inoltre, con il richiamo del solo d.m. 3 settembre 2002, il legislatore regionale ha illegittimamente ristretto il quadro normativo nazionale generale cui aveva il dovere di uniformarsi.

4. — In conclusione, la normativa regionale in questione, dettando disposizioni confliggenti con la normativa nazionale vigente o ignorandola nelle disposizioni di riferimento, ha violato l'ambito della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e del territorio di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione, nonché le disposizioni di derivazione comunitaria (in particolare, la direttiva comunitaria recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) delle quali i testi normativi statali costituiscono attuazione, in violazione dell'articolo 117, primo comma Cost.

Tanto premesso e considerato, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 1º agosto 2008.

P. Q. M.

Si chiede che la Corte costituzionale adita voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4, della Regione Veneto, per violazione dell'art. 117, commi 1 e 2, della Costituzione.

Si produrrà copia della delibera del Consiglio dei ministri.

Roma, addì 7 agosto 2008

L'Avvocato dello Stato: Giuseppe ALBENZIO

08C0725

N. 292

Ordinanza del 9 giugno 2008 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Isernia sul ricorso proposto da Mediterranea Auto S.r.l. contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Isernia ed altra

Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Ricorso avverso cartella di pagamento priva dell'indicazione del responsabile del procedimento tributario - Sopravvenuta disposizione di legge secondo cui l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e del procedimento di emissione e di notificazione della cartella di pagamento è prescritta a pena di nullità della cartella stessa - Prevista applicabilità della detta sanzione di nullità alle sole cartelle di pagamento emesse in relazione ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1º giugno 2008 - Denunciata violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.

- Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.
- Costituzione, art. 97, primo comma.

In subordine: Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Ricorso avverso cartella di pagamento priva dell'indicazione del responsabile del procedimento tributario - Sopravvenuta disposizione di legge secondo cui l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e del procedimento di emissione e di notificazione della cartella di pagamento è prescritta a pena di nullità della cartella stessa - Prevista applicabilità della detta sanzione di nullità alle sole cartelle di pagamento emesse in relazione ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1º giugno 2008 - Dedotto contrasto con le disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212 che sanciscono i principi di irretroattività delle norme tributarie e di obbligatoria indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione - Incidenza sul principio di riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Lesione dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.

- Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.
- Costituzione artt. 23 e 97; legge 27 luglio 2000, n. 212, artt. 1, comma 1, 3, comma 1 e 7.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Premesso che, con ricorso depositato il 17 aprile 2007, la Mediterranea Auto S.r.l. (già Di Risio S.r.l.) ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento n. 0532006G006146042, emessa dall'Agenzia delle entrate di Isernia e notificata per il tramite della SRT S.p.a. di Isernia in data 14 febbraio 2007, con intimazione di pagamento della somma di € 574.128,11, oltre diritti di notifica, per Irap, Irpeg, Iva e relativi interessi e sanzioni per l'anno d'imposta 2002. Deduce preliminarmente la ricorrente che trattasi di provvedimento nullo o comunque illegittimo per inesistenza della notificazione e per una serie di motivi ulteriori.

Con successiva memoria illustrativa, depositata il 26 maggio 2008, la ricorrente deduce altresì preliminarmente la nullità o comunque l'illegittimità della medesima cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento e per una serie di motivi ulteriori, eccependo anche l'incostituzionalità dell'art. 36, comma 4-ter decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, come convertito nella legge n. 31/2008. La medesima norma si presenterebbe altresì irragionevole, perché una nullità o è tale o non lo è, e non può essere comminata solo a partire da una certa data e non anche prima di detta data; prima della quale data, peraltro, era già stata comminata («tassativamente») per l'appunto dall'art. 7 della legge n. 212/2000.

Costituitasi, la Equitalia Serit S.p.a. (già SRT S.p.a.) ha preliminarmente chiesto dichiararsi regolare e legittimo il proprio operato quanto all'impugnata cartella esattoriale e, rispetto al merito del ricorso, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva.

Costituitasi a sua volta, l'Agenzia delle entrate ha convenuto doversi sgravare gli importi iscritti a ruolo, a titolo di sanzioni per Irpeg, per € 15.872,70 ed € 8.550,96. Per il resto, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità del proprio operato, con conseguente conferma, *in parte qua*, dell'impugnata cartella.

All'udienza del 22 maggio 2007, è stata rigettata l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato;

Considerato che la sollevata questione della nullità della notifica della cartella si presenta preliminare ed assorbente rispetto a tutte le altre.

Trattasi, peraltro, di questione che, ai fini che qui interessano (e salva ogni più approfondita valutazione in sede decisoria da parte di questa Commissione, in diversa composizione), appare infondata, stante il disposto dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in base al quale la notifica della cartella esattoriale può essere eseguita (come nella specie) anche a mezzo invio di raccomandata a/r in plico chiuso, nel qual caso «la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritta» dal soggetto abilitato alla sua ricezione. A differenza di quanto asserisce la ricorrente, nessuna compilazione di un'ulteriore e separata relata di notifica appare dunque richiesta.

Ritenuto che non manifestamente infondata si presenta, invece, l'altra questione preliminare, a sua volta assorbente rispetto alle altre, ossia quella relativa all'omessa indicazione del responsabile del procedimento nell'ambito della cartella in oggetto.

Sul principio che tale omessa indicazione (indicazione prescritta invece dall'art. 1, primo comma legge n. 241/1990, come modificato dalla legge n. 15/2005) infici insanabilmente l'atto amministrativo è ormai pacifica la giurisprudenza amministrativa.

Nella specifica materia tributaria, poi, l'art. 7, seconda comma, lett. a) legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) richiede «tassativamente», tra le altre, l'indicazione in questione.

E la Corte Costituzionale, con l'ordinanza 9 novembre 2007, n. 377 (invocata dalla ricorrente), ha statuito che quest'ultimo articolo, con specifico riferimento alla questione dell'indicazione del responsabile del procedimento, si applica pure ai procedimenti tributari dei concessionari della riscossione, in quanto soggetti privati cui compete l'esercizio di funzioni pubbliche, e che tali procedimenti comprendono anche quelli c.d. «di massa» (che culminano, cioè, in provvedimenti di contenuto omogeneo o standardizzato nei confronti di innumerevoli destinatari) e quelli di natura non discrezionale. Aggiunge l'Alta Corte che «l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall'art. 97 primo comma Cost.».

Vero è che, successivamente alla citata ordinanza della Corte costituzionale, stata promulgata la legge n. 31/2008, la quale, nel convertire in legge il d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 con le modificazioni riportate nell'allegato alla legge medesima, all'art. 36 ha aggiunto il comma 4-ter, secondo cui la cartella di pagamento ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e succ. mod., «contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse».

Tuttavia, come esattamente osserva la ricorrente, si è qui in presenza di una norma tributaria di carattere retroattivo, laddove (sebbene il principio d'irretroattività della legge non abbia natura costituzionale, essendo riferibile l'art. 25, secondo comma Cost. alle sole leggi penali) l'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale dispone il principio d'irretroattività delle legge, principio questo ribadito, ancor più specificamente nella materia tributaria, dall'art. 3, primo comma della citata legge n. 212/2000 (salve le ipotesi eccezionali di norme espressamente qualificate come d'interpretazione autentica, ai sensi del precedente art. 1, secondo comma legge cit.).

Orbene, l'art. 1, primo comma di detta legge statuisce che «le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali».

Senonché, il menzionato art. 36, comma 4-ter d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, come convertito nella legge n. 31/2008, costituisce appunto una legge speciale, che, oltre tutto, non deroga espressamente agli artt. 7, 3 e 1 legge n. 212/2000 (i quali, in detto art. 36, comma 4-ter, non vengono neppure richiamati).

Vi è, dunque, un evidente contrasto applicativo tra quest'ultima norma (art. 36, comma 4-ter) e gli artt. 7, 3 e 1 dello Statuto dei diritti del contribuente.

Ora, la SC, nella sentenza 14 aprile 2004, n. 7080 (parimenti invocata dalla ricorrente, unitamente alla conforme Cass., 13 giugno 2002, n. 8415 -e v. pure Cass., 27 agosto 2001, n. 11274-), ha condivisibilmente affermato il principio secondo cui «il c.d. Statuto del contribuente ha inteso attribuire alle proprie disposizioni (e tra queste a quella sulla irretroattività delle leggi fiscali) il valore di principi generali dell'ordinamento tributario, con una autoqualificazione che dà attuazione alle norme costituzionali richiamate dallo Statuto, e che costituiscono orientamento ermeneutico ed applicativo vincolante nell'interpretazione del diritto, cosicché qualsiasi dubbio interpretativo o applicativo deve essere risolto dall'interprete nel senso più conforme a questi principi, a cui la legislazione tributaria, anche antecedente allo Statuto, deve essere adeguata». Aggiunge in motivazione la Corte di cassazione che tanto risponde anche a principi di correttezza, ragionevolezza e tutela dell'affidamento del contribuente, che hanno trovato è conferma pure da parte della Corte costituzionale e della stessa giurisprudenza della Corte di giustizia CEE e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

La menzionata sentenza della cassazione riguardava un caso avente ad oggetto una legge antecedente all'entrata in vigore dello Statuto del contribuente (dal che il riferimento all'adeguamento ai principi di quest'ultimo da parte delle legislazione «anche antecedente» alla sua entrata in vigore); ma analogo discorso risulta estensibile e può essere esteso alla legislazione anche successiva alla sua entrata in vigore. Anzi, da ultimo Cass., 16 aprile 2008, n. 9913 ha sul punto rivisto l'orientamento di Cass., n. 7080/04 cit. e, nel sancire la non riferibilità del principio d'irretroattività di cui all'art. 3 dello Statuto alle leggi promulgate prima della sua entrata in vigore, ha espressamente confermato in motivazione che «la legge n. 212/2000 vale per il futuro e, nella parte in cui detta disposizioni che attengono alla tecnica e ai contenuti delle leggi tributarie, ha come destinatario il legislatore futuro» (eccezion fatta per i principi generali della legge n. 212/2000 attuativi degli artt. 3, 23, 53 e 97 cost. -*cf.* art. 1 legge cit., «che sono di immediata applicazione, in quanto espressione di principi costituzionali vigenti»).

In altri termini, sebbene approvato col meccanismo e con la forma della legge ordinaria, lo Statuto del contribuente si può dunque porre sostanzialmente sul piano delle fonti interposte (tra la Costituzione e le leggi ordinarie) e quindi prevalere sulle leggi ordinarie, ancorché posteriori e speciali (in deroga ai principi sulla successione delle leggi nel tempo di cui agli artt. 15 e 14 delle Preleggi), con esso incompatibili. Interposizione che l'art. 1, primo comma legge n. 212/2000 pare espressamente voler attribuire alle disposizioni dello Statuto allorché sancisce che esse «costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario» (che «possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali»), «in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione». In particolare, il principio d'irretroattività di cui all'art. 3, primo comma legge n. 212/2000 s'interporrebbe così a quello di cui all'art. 23 Cost., nel senso che, quanto meno a partire dall'entrata in vigore appunto di detta legge interposta n. 212, nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta in base ad una legge retroattiva; ed il principio relativo all'indicazione del responsabile del procedimento di cui all'art. 7, secondo comma legge n. 212/2000 s'interporrebbe a quello di cui all'art. 97 Cost., nel senso che, sempre quanto meno a partire dall'entrata in vigore appunto di detta legge interposta n. 212, detta indicazione è necessaria al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione (ma su quest'ultimo discorso si tornerà in ultimo, allorché si tratterà del possibile contrasto diretto dell'art. 36, comma 4-ter d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, come convertito nella legge n. 31/2008, con l'art. 97 Cost.).

La SC, nelle menzionate sentenze nn. 9913/08, 7080/04, 8415/02 e 11274/01 (ed altre conformi), non giunge ad esplicitare testualmente la natura di fonte interposta dello Statuto del contribuente e, in particolare (per quel che qui interessa), del principio d'irretroattività di cui al comb. disp. dei suoi artt. 7, 3 e 1; ma i loro cennati passaggi motivazionali sembrano inevitabilmente condurre proprio a questa conclusione. D'altra parte, l'organo deputato al compimento di tale esplicita valutazione risulta essere, più che la SC, proprio l'Alta Corte.

Orbene, con la sentenza 11 gennaio 2006, n. 12 (e *cf.*: poi pure, per altri casi ancora, con le sentenze nn. 269/2007, 108/2005, 533/2002, 4/2000, 85/90 e 101/89) la Corte costituzionale ha già avuto modo di affermare, in tutt'altra materia, la natura di fonte interposta di una legge approvata col meccanismo e con la forma della legge ordinaria, ossia della legge n. 131/2003 (che detta disposizioni ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3/2001). Da ultimo, con le sentenze 22 ottobre 2007, un. 348 e 349, la Corte costituzionale ha confermato la natura di fonte interposta della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, specificando che spetta però ad essa Corte costituzionale vagliare la costituzionalità delle norme pattizie contenute in detta Convenzione (nell'interpretazione fornita dalla Corte europea) in quanto fonti di livello sub-costituzionale; aggiunge la Corte costituzionale nelle sentenze in esame che, a differenza dalle norme comunitarie (sopranazionali) contenute nei Trattati CEE come interpretate dalla Corte di Giustizia CEE del Lussemburgo (le quali hanno efficacia diretta nell'ordinamento interno, sicché, in caso di loro contrasto con una norma interna, ancorché successiva e speciale, quest'ultima dev'essere direttamente disapplicata dal giudice comune), gli eventuali contrasti tra norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (come interpretata dalla Corte di Strasburgo) e le norme interne «non generano problemi di successione delle leggi nel tempo o valutazioni sulla rispettiva collocazione gerarchica delle norme in contrasto, ma questioni di legittimità costituzionale. Il giudice comune non ha, dunque, il potere di disapplicare la norma legislativa ordinaria ritenuta in contrasto con una norma CEDU, poiché l'assenza incompatibilità tra le due si presenta come una questione di legittimità costituzionale». Ne deriva che «in occasione di ogni questione nascente da pretesi contrasti tra norme interposte e norme legislative interne, occorre verificare congiuntamente la conformità a Costituzione di entrambe e precisamente la compatibilità della norma interposta con la Costituzione e la legittimità della norma censurata rispetto alla stessa norma interposta»; duplice verifica, questa, riservata esclusivamente alla Corte costituzionale ed ovviamente riferibile non soltanto alle norme della CEDU, ma a tutte le fonti interposte.

Tornando al caso di cui è processo, dunque, ove si condivida il discorso precedentemente svolto in ordine alla natura di fonte interposta dello Statuto del contribuente, ne discende che questa CTP non può procedere (come vorrebbe la ricorrente) alla disapplicazione diretta dell'art. 36, comma 4-*ter* d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, come convertito nella legge n. 31/2008, ma deve rimettere gli atti alla Corte costituzionale affinché quest'ultima stabilisca: *a*) innanzi tutto, se lo Statuto del contribuente e, per quanto qui interessa, i suoi artt. 7, 3 e 1, che sanciscono il principio d'irretroattività delle norme tributarie oltre che il principio della necessaria indicazione del responsabile del procedimento, abbiano o meno natura di fonte interposta, con particolare riferimento, rispettivamente, agli artt. 23 e 97 Cost.; *b*) in caso affermativo, se detti artt. 7, 3 e 1 siano conformi alla Costituzione (ma questo vaglio sembra essere stato già superato innanzi all'Alta Corte, in base al contenuto dell'ordinanza n. 377/2007 che si è citata all'inizio); *c*) in caso ancora affermativo, se il menzionato art. 36, comma 4-*ter* d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, come convertito nella legge n. 31/2008, sia o meno conforme al disposto dei citati artt. 7, 3 e 1 della legge n. 212/2000.

Ove la Corte costituzionale dovesse negare la natura di fonte interposta dello Statuto del contribuente o comunque degli artt. 7, 3 e 1 anzidetti, resterà comunque da valutare da parte sua la questione (che, parimenti, si presenta non manifestamente infondata) relativa alla costituzionalità dell'art. 36, comma 4-*ter* d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, come convertito nella legge n. 31/2008, da porsi direttamente a raffronto col contenuto dell'art. 97, primo comma cost. Difatti, già con l'ordinanza n. 377/2007 (che si è citata all'inizio) la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare il principio secondo cui l'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle di pagamento ai sensi dell'art. 7 legge n. 212/2000, lungi dall'essere un inutile adempimento, risponde ai precetti di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione predicati appunto dall'art. 97, primo comma Cost.; ed il rispetto di tali precetti costituzionali non può essere ragionevolmente imposto dal legislatore ordinario solo a partire da una certa data in poi (dal 1° giugno 2008 in poi, come fa l'art. 36, co. 4-*ter* cit.) ed escluso per il periodo antecedente e, in particolare, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge n. 212/2000 ed il 31 maggio 2008. Periodo quest'ultimo rispetto al quale, oltre tutto, con la medesima ordinanza n. 377/2007 la Corte costituzionale aveva già espressamente affermato operativi quei precetti di cui all'art. 97, primo comma Cost. proprio con specifico riferimento all'art. 7, legge n. 212/2000 (e, per converso, rispondente quest'ultima norma a quei precetti).

A ben vedere, anzi, tale accertamento e valutazione da parte della Corte costituzionale, relativo alla questione del contrasto diretto dell'art. 36, comma 4-*ter* cit. con l'art. 97, primo comma Cost., si presenta pregiudiziale rispetto alla questione del contrasto dello stesso art. 36, comma 4-*ter* Cit. con lo Statuto del contribuente (e, in particolare, con i suoi artt. 7, 3 e 1) quale fonte interposta (se tale esso venga ritenuto);

Ritenuto che la prospettata questione di costituzionalità si presenta altresì rilevante nel caso di cui è processo, perché il suo eventuale accoglimento determinerebbe il conseguenziale accoglimento del ricorso pendente in questa sede sotto il segnalato profilo;

Visti gli articoli di legge;

P. Q. M.

Previa sospensione del presente procedimento n. 260/07 RGR, rimette gli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sulle seguenti questioni, rilevanti e non manifestamente infondate:

1) *se vi sia contrasto tra l'art. 36, comma 4-ter d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, come convertito nella legge n. 31/2008, e l'art. 97, primo comma Cost.;*

2) *in caso negativo, se vi sia contrasto tra l'art. 36, comma 4-ter d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, come convertito nella legge n. 31/2008, e lo Statuto del contribuente di cui alla legge n. 212/2000, Con particolare riferimento ai suoi artt. 7, 3, primo comma e 1, primo comma, previamente vagliando: a) se lo Statuto del contribuente e, per quanto gli interessa, i suoi artt. 7, 3 e 1, che sanciscono il principio d'irretroattività delle norme tributarie oltre che il principio della necessaria indicazione del responsabile del procedimento, abbiano o meno natura di fonte interposta, con particolare riferimento, rispettivamente, agli artt. 23 e 97 Cost.; b) in caso affermativo, se detti artt. 7, 3 e 1 siano conformi alla Costituzione.*

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Isernia, addì 9 giugno 2008

Il Presidente estensore: DI GIACOMO

08C0741

N. 293

*Ordinanza del 13 maggio 2008 emessa dal Consiglio di Stato
sul ricorso proposto da Verduchi Anna Maria contro Ministero dell'università e della ricerca ed altri*

Impiego pubblico - Stabilizzazione di personale non di ruolo presso le pubbliche amministrazioni per l'anno 2007 - Condizione - Espletamento di servizio anche non continuativo di almeno tre anni nel quinquennio anteriore all'entrata in vigore della legge censurata - Irrazionalità - Ingiustificato deterioro trattamento di personale in periodi di servizio non di ruolo anche più lunghi del triennio ma anteriori in tutto o in parte al quinquennio medesimo - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 519.
- Costituzione, artt. 3 e 96.

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello proposto da Verduchi Anna Maria, rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Adami e Valentino Lardo con domicilio eletto in Roma corso D'Italia, 97, presso lo studio del primo;

Contro Ministero dell'università e della ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi, 12; e nei confronti di Ministero della pubblica istruzione, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi, 12; Genua Cristiana, Cananzi Paolo, Sorace Roberta, Mastrodicasa Laura, Del Matto Laura, Scipioni Giuliana e Nostro Ida non costituitisi; per l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio sede di Roma Sez. III n. 5779/2007.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza dell'11 marzo 2008 relatore il Consigliere Roberta Vigotti;

Udito l'avv. Lardo;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

F A T T O

La signora Anna Maria Verduchi espone essere stata assunta, quale vincitrice della selezione conclusasi con decreto del 14 dicembre 2001 e in qualità di assistente amministrativo, alle dipendenze del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica con contratto a tempo determinato della durata di due anni a far data dal 21 dicembre 2001, contratto successivamente prorogato sino al 21 dicembre 2004.

Successivamente, la Verduchi ha vinto un concorso per un posto a tempo determinato per il profilo di operatore amministrativo presso il consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica (CILEA), costituito da università della Lombardia, ed è stata assegnata al MIUR (dove lavora a tutt'oggi) in virtù di una convenzione tra il ministero e il consorzio, a far data dal 1° giugno 2005.

Con decreto direttoriale del 7 settembre 2007 è stata indetta la procedura di stabilizzazione, di cui all'art. 1, comma 519 della legge n. 269 del 27 dicembre 2006, del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato. A tale procedura ha partecipato la ricorrente, ma il decreto direttoriale del 25 settembre 2007, con il quale sono state approvate le graduatorie, non la includono tra il personale stabilizzato.

Avverso il decreto di indizione della procedura e avverso il decreto di approvazione della graduatoria, *in parte qua*, ha proposto ricorso al T.a.r. del Lazio la Verduchi, chiedendone l'annullamento, previa sospensiva, ma, con l'ordinanza impugnata, la richiesta cautelare è stata respinta, sul presupposto dell'efficacia preclusiva dell'art. 1, comma 519 della legge n. 296 del 2006, e della inesistenza di consistenti dubbi di legittimità costituzionale della richiamata disposizione.

Con l'atto di appello oggi in esame la ricorrente propone le seguenti censure, già avanzate in primo grado, criticando l'ordinanza impugnata, che non ha motivato in merito:

Violazione art. 1, comma 519, legge n. 296 del 2006; in subordine illegittimità costituzionale della norma suddetta per violazione degli articoli 3 e 57 della Costituzione, in quanto la disposizione citata, per quanto qui interessa, prevede la stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore all'entrata in vigore della legge, purché sia stato assunto mediante procedura concorsuali o previste da norme di legge.

La ricorrente, il cui rapporto di lavoro è iniziato in data 21 dicembre 2001 (prima quindi del 1° dicembre 2002, data nella quale è iniziato il quinquennio anteriore al 31 dicembre 2006, quando è entrata in vigore la legge in discorso) non ha potuto usufruire della stabilizzazione, poiché, secondo l'interpretazione dell'amministrazione, il triennio di riferimento deve essere tutto incluso all'interno del quinquennio.

Tale interpretazione, secondo l'appellante, viola la *ratio* stessa della norma, che mira a stabilizzare rapporti lavorativi precari da anni, e deve quindi essere applicata con maggior favore quanto più risalente nel tempo è la situazione provvisoria che si vuole sanare.

L'interpretazione fatta propria dall'amministrazione si pone, invece, in contrasto con i parametri costituzionale in epigrafe indicati, poiché il rapporto professionale della ricorrente, che si è protratto per tre anni in maniera continuativa, non può essere stabilizzato solo perché non si è svolto interamente nel quinquennio, mentre la norma consente la stabilizzazione per rapporti frazionati nel tempo (e quindi meno indicativi di una professionalità raggiunta), purché svoltisi tutti nel quinquennio. Risultano così violati il principio di uguaglianza, in ragione del trattamento deteriore riservato a situazioni maggiormente indicative di professionalità, e il canone di buona amministrazione, in ragione dell'interesse pubblico ad avvalersi di impiegati dotati di maggiore professionalità.

Violazione art. 1, comma 519 della legge n. 296 del 2006. Violazione dei principi in materia di anzianità. Eccesso di potere sotto diversi profili.

Il rapporto di lavoro della ricorrente si è svolto dal 21 dicembre 2001 al 21 dicembre 2004: solo per dieci giorni non ha dunque raggiunto il 31 dicembre 2004, termine che avrebbe collocato il periodo lavorativo nella fascia utile alla stabilizzazione. Peraltro, occorre fare riferimento ai principi in tema di anzianità convenzionale vigenti in tema di trattamento di fine rapporto (in cui l'art. 2120 del codice civile prescrive l'arrotondamento al mese delle frazioni uguali o superiori a quindici giorni) e che hanno determinato il periodo utile alla ricorrente per il computo della liquidazione.

Violazione dell'art. 1, comma 519 della legge n. 296 del 2006.

Violazione dei principi di anzianità. Eccesso di potere sotto diversi profili.

La norma comunque consente la stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006. Neppure nella graduatoria formata per il personale in possesso di tale requisito compare la ricorrente, che pure è stata assegnata a far data dal 1° giugno 2005 al MIUR in forza di una convenzione vigente con il consorzio

Cilea, presso il quale è stata assunta con contratto a tempo determinato e che, quindi, avrebbe dovuto essere considerata ancora in servizio presso il suddetto ministero, a nulla rilevando l'inesistenza di un contratto specifico con la p.a. La sua posizione, infatti, è assimilabile all'istituto del comando, al quale sono applicabili i benefici attribuiti al personale precario; inoltre, la Verduchi è risultata pure idonea in una procedura di selezione pubblica per la stipula di contratti a tempo determinato con il ministero, conclusasi prima del 29 settembre 2006.

Violazione art. 1, comma 519 della legge n. 296 del 2006. In subordine: incostituzionalità della norma per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.

La ricorrente ha iniziato il proprio rapporto lavorativo con il MIUR essendo risultata vincitrice di una selezione conclusasi con decreto del 14 dicembre 2001, ed è stata assunta in data 21 dicembre 2001. Tra coloro che hanno beneficiato della stabilizzazione ci sono anche soggetti che rientravano nella graduatoria di cui al decreto suddetto come idonei non vincitori, che essendo stati assunti successivamente alla ricorrente, sono rientrati nei parametri temporali necessari per la stabilizzazione. È allora evidente che la norma epigrafata deve essere interpretata nel senso che identici presupposti oggettivi che hanno consentito l'assunzione a tempo determinato comportano identico trattamento in ordine alla stabilizzazione del rapporto; in caso contrario, risulterebbero violate le indicate norme costituzionali poiché si verificherebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti inseriti nella medesima graduatoria, con beneficio di quelli collocati in posizione deteriore.

La ricorrente conclude per la riforma dell'ordinanza impugnata, con conseguente ammissione con riserva nelle graduatorie considerate; in subordine, perché la questione di costituzionalità sopra illustrata sia rimessa alla Corte costituzionale.

Si è costituita l'amministrazione, chiedendo la conferma dell'ordinanza impugnata.

In esito all'odierna camera di consiglio, la sezione ha, con separata ordinanza, accolto l'istanza cautelare proposta dalla ricorrente, fino all'esito della questione incidentale di costituzionalità oggetto della presente decisione.

D I R I T T O

Ritiene infatti il Collegio che l'art. 1, comma 519 della legge n. 296 del 2006 sia sospettabile di possibile infrazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, nei sensi che saranno in seguito illustrati.

Oltre che non manifestamente infondata, la questione è rilevante al fine di decidere, dal momento che le censure sollevate dalla ricorrente in via principale sono infondate.

I) Per ragioni logiche, deve essere esaminata per prima la censura sollevata con il terzo motivo dell'appello, con la quale la ricorrente, assunta a tempo determinato presso il consorzio Cilea ed assegnata al ministero in forza di una convenzione esistente tra questi due enti, prospetta la riconducibilità del proprio caso nell'ambito di quelli considerati dalla norma in quanto relativi al personale in servizio.

La pretesa non ha fondamento, dal momento che, come ricorda la stessa interessata (che, nella domanda inoltrata al fine della stabilizzazione, ha fatto valere il titolo previsto per chi, al momento, non era in servizio), l'attività prestata presso il MIUR non è svolta in forza di un contratto specifico con la pubblica amministrazione, condizione imprescindibile prevista dalla norma al fine dell'applicazione del beneficio, per la parte che ne occupa.

II) Occorre dunque procedere all'esame delle ulteriori censure svolte dalla ricorrente, al fine dell'indagine su diversi profili che consentano, eventualmente, la stabilizzazione del suo rapporto alla luce di interpretazioni della normativa di riferimento diverse da quella seguita dal ministero.

La stabilizzazione dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, prevista dal comma 519 dell'art. 1, della legge n. 296 del 2006 è norma eccezionale rispetto al normale sistema vigente nel pubblico impiego, nel quale è il titolo dell'incardinazione nell'organizzazione amministrativa a determinare il tipo e la regolamentazione del rapporto.

In quanto norma eccezionale, quella ricordata è anche di stretta interpretazione, e non può, quindi, estendere la propria efficacia oltre ai casi stabiliti dal legislatore; ne deriva che non possono essere seguite le interpretazioni che la ricorrente propone al fine di salvare dal sospetto di infrazione costituzionale l'articolo in esame, estendendone la portata oltre i casi previsti dalla lettera. Così, contrariamente a quanto sostenuto nel primo motivo, l'esplicita collocazione del triennio valido per la stabilizzazione all'interno del quinquennio anteriore all'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, e cioè a partire dal primo gennaio 2002, vale ad escludere che possano essere presi in esame casi (quale quello della ricorrente, che ha avuto inizio il 21 dicembre 2001) in cui la durata del triennio non sia compresa interamente nell'arco temporale suddetto.

Del pari, con riferimento a quanto forma il contenuto del secondo motivo d'appello, la mancanza di dieci giorni necessari al completamento del triennio nell'arco del quinquennio decorrente dal primo gennaio 2002 (il rapporto di lavoro della ricorrente con il ministero si è, infatti, concluso il 21 dicembre 2004) vale ad escludere la riconducibilità del caso nell'ambito della fattispecie normativa, senza che, in contrario, possano valere principi o calcoli considerati ai fini di diversi istituti, in particolare ai fini del trattamento di fine rapporto.

III) Essendo in conclusione preclusa qualunque interpretazione che valga ad estendere l'applicazione del beneficio oltre i casi previsti dalla lettera della disposizione, ed in particolare al caso della ricorrente, occorre allora indagare se la norma stessa sia, senza alcun dubbio, rispettosa dei canoni costituzionali.

Come si è premesso, il Collegio ritiene che la risposta non possa essere positiva, per ragioni evidenziate, in maniera emblematica, dal caso in esame.

La ricorrente, vincitrice della procedura concorsuale conclusasi con decreto del direttore del competente servizio del MIUR in data 14 dicembre 2001, è entrata in servizio il 21 dicembre 2001, e non ha potuto godere della stabilizzazione per la ragione che il triennio di lavoro non si è esaurito, come si è sopra illustrato, nell'ambito del quinquennio decorrente dal primo gennaio 2002. Come ha evidenziato il T.a.r. del Lazio nella ordinanza impugnata, la stabilizzazione è infatti preclusa dall'art. 1, comma 519 della legge n. 296 del 2006.

La posizione di vincitrice della selezione, determinando l'assunzione con effetto immediato della ricorrente ne ha, in definitiva, determinato lo svantaggio rispetto ad altri soggetti che, ove collocati nella medesima graduatoria come idonei non vincitori, avrebbero dovuto attendere, per l'assunzione, il verificarsi di nuove e successive condizioni (come la vacanza di ulteriori posti), e, quindi, avrebbero iniziato il proprio rapporto di lavoro in date successive al 21 dicembre 2001, comunque potenzialmente tali da soddisfare il requisito temporale imposto dalla legge che, come si è detto, assume a riferimento il quinquennio decorrente dal primo gennaio 2002.

Poiché nella graduatoria approvata con il decreto in forza del quale la ricorrente è stata assunta esiste un soggetto collocatosi come idoneo non vincitore, la questione non rimane nell'ambito teorico ma assume rilevanza al fine della decisione, senza che sia necessario esperire l'istruttoria chiesta con l'appello per verificare la concreta decorrenza dell'assunzione dell'idoneo. Già dall'inevitabile posticipazione del termine iniziale, rispetto alla data di avvio del rapporto di lavoro della ricorrente emerge, infatti, che posizioni deteriori, quali quelle proprie di soggetti non vincitori della procedura concorsuale, hanno ricevuto, nel sistema delineato dalla legge, e a parità delle altre condizioni, un trattamento migliore rispetto a quelle di cui possono usufruire i vincitori del medesimo concorso, discriminati in base al dato temporale dell'inizio del rapporto lavorativo, che costituisce invece indice di una migliore valutazione del merito comparativo.

Un simile effetto derivante dall'applicazione doverosamente letterale della norma non può che far dubitare della rispondenza della stessa agli artt. 3 e 97 della Costituzione: al primo che, espressione del canone di ragionevolezza, vieta che a situazioni maggiormente meritevoli sia applicato il trattamento peggiore; al secondo, che impone che i pubblici uffici siano retti da regole idonee a garantirne l'efficienza e il buon andamento e, quindi, che la scelta degli impiegati proceda a partire dai più meritevoli.

La rispondenza al parametro costituzionale viene, inoltre, messa in crisi dall'aver assunto a requisito un dato temporale del tutto accidentale, svincolato da un riferimento (quale, ad esempio, l'inserimento nella medesima graduatoria e il relativo momento di esaurimento) valevole a ricondurre nello stesso trattamento situazioni simili, a tutto svantaggio di quelle più meritevoli; con la precisazione che, se è vero che il legislatore è libero di determinare le condizioni di applicazione della norma, nondimeno la scelta deve essere coerente con la *ratio* che intende perseguire, *ratio* che, nella specie, va individuata nella opportunità di dare stabilità a rapporti di lavoro precario, a vantaggio dei lavoratori e dell'amministrazione alla quale essi sono applicati. Rispetto a tale fine, il requisito del mero dato temporale dell'inizio del rapporto, che, come si è detto, nell'ambito della medesima procedura concorsuale è collegato a variabili non indicative di una maggiore meritevolezza da parte dei lavoratori e/o di un maggior vantaggio da parte dell'amministrazione, appare incoerente e, quindi, non ragionevole.

La questione, non manifestamente infondata e rilevante al fine del decidere (essendo evidente che, per quanto si è detto, la ricorrente potrebbe veder annullato il diniego di stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro con il ministero ove la data di inizio del lavoro precario fosse calcolata con riferimento a tutte le posizioni coinvolte nella medesima graduatoria) deve dunque essere rimessa all'esame della Corte costituzionale, mentre il giudizio in corso deve essere sospeso fino alla decisione della Corte.

P. Q. M.

Rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 519 della legge n. 296 del 2006, nella parte in motivazione specificata, per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione della presente ordinanza e degli atti del giudizio alla Corte costituzionale;

Ordina la notificazione dell'ordinanza stessa alle parti in causa e alla presidenza del consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Roma, addì 11 marzo 2008.

Il Presidente: BARBAGALLO

08C0742

N. 294

*Ordinanza del 20 marzo 2008 emessa dal Giudice di pace di Palermo
nel procedimento civile promosso da Rocca Trasporti S.r.l. contro Zurigo Assicurazioni s.a. ed altra*

Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione proposta da soggetto danneggiato da sinistro stradale nei confronti del responsabile civile e della relativa compagnia di assicurazione - Eccepite difetto di legittimazione passiva della compagnia di assicurazione del responsabile civile - Disciplina del sistema di risarcimento diretto introdotto dal Codice delle assicurazioni private - Ritenuta preclusione della possibilità di esercitare la pretesa risarcitoria anche nei confronti del danneggiante e della sua compagnia di assicurazione, in linea con il principio generale del *neminem laedere* - Estraneità ai principi e ai criteri direttivi della delega conferita al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni - Eccesso di delega - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento dei danneggiati assoggettati a procedure illogicamente differenziate in rapporto all'entità dei pregiudizi subiti - Incidenza sul diritto di difesa del danneggiato - Asserita lesione della garanzia costituzionale del giusto processo.

- Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, art. 149.
- Costituzione, art. 3, 24, 76, in relazione all'art. 4 della legge delega 29 luglio 2003, n. 229, e 111.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale *ex art. 23, legge n. 87/1953*

I N F A T T O

La Rocca Trasporti S.r.l. ha proposto, con atto di citazione del 22 ottobre 2007, domanda di risarcimento dei danni riportati dalla Renault tg. CM 560KA, di sua proprietà, a seguito di uno scontro di detto veicolo, avvenuto il 1° marzo 2007, con l'autovettura Hyundai tg. CJ028NP di proprietà della Mediterranea S.r.l., assicurata, per la R.C.A., dalla Zurigo Assicurazioni s.a., nei confronti di queste ultime società, nella qualità, rispettivamente, di proprietaria dell'autovettura Hyundai e dunque di responsabile civile del danno derivante dalla circolazione del suddetto veicolo e di impresa assicuratrice della responsabilità civile della prima società, affermando «di non riconoscere l'applicazione della speciale procedura di indennizzo diretto».

La Zurigo Assicurazioni s.a. si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché, in base al disposto dell'art. 149 d.lgs. n. 209/2005 (c.d. codice delle assicurazioni, denominato in seguito, «c.d.a.»), l'azione andava proposta nei soli confronti dell'impresa che assicurava, per la R.C.A., il veicolo attoreo al momento del sinistro.

L'attrice all'udienza del 26 febbraio 2008 ha sollevato la questione della illegittimità dell'art. 149 c.d.a. per violazione degli artt. 3, 24 e 76 Cost., chiedendo la rimessione degli atti alla Corte costituzionale o, in alternativa, la interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata che attribuisca ad essa il significato, non già di escludere, nei casi da essa contemplati, l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile e di quest'ultimo, bensì, di aggiungere, in alternativa ad essa, la procedura di risarcimento diretto, richiesta sulla quale il giudice si riservava.

Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale

La questione di legittimità costituzionale sopraindicata incide sulla decisione relativa alla eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Zurigo Assicurazioni s.a., atteso che la domanda giudiziale in esame è stata proposta nei confronti di un soggetto (impresa di assicurazione del responsabile civile del danno) diverso da quello, da individuarsi nella «impresa di assicurazione che stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato», nei cui «soli confronti», in base all'art. 149 c.d.a., l'azione di risarcimento in oggetto — avente ad oggetto i danni riportati dal veicolo attoreo a seguito di scontro tra due veicoli a motore identificati, assicurati per la responsabilità civile obbligatoria (ed immatricolati in Italia) — andava proposta.

Si fa presente, per completezza, che, poiché la società sopraindicata è stata messa in mora con lettera raccomandata del 13 aprile 2007 nel rispetto dei termini e delle modalità prescritte dall'art. 145, comma 1, c.d.a., il procedimento in oggetto non è suscettibile di essere definito con pronuncia di tipo processuale, per insussistenza della condizione di proponibilità prevista da detta norma, né vi sono altre questioni idonee a precludere l'esame del merito della causa, nel quale è compreso, come primo elemento, la contestata legittimazione passiva dell'impresa di assicurazione convenuta.

Si fa presente, inoltre, che, nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti richiesti dall'art. 149 c.d.a. per l'applicazione della procedura di indennizzo diretto, trattandosi, come emerge dall'atto di citazione e dalla comparsa di risposta, di scontro tra veicoli identificati, immatricolati in Italia, e, come risulta dal comportamento processuale dell'attrice, che non ha contestato la scoperta assicurativa del proprio veicolo e che ha anzi prodotto la lettera di messa in mora inoltrata al proprio assicuratore (...), assicurati.

Si dà, inoltre, atto che, per la data di accadimento del sinistro, alla domanda in esame va applicata la normativa introdotta dal d.lgs. n. 209/2005.

Orbene, ricordato che il disposto dell'art. 144 c.d.a. prevede in via generale che «il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante per i quali vi è obbligo di assicurazione ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile», e che «nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno» e rilevato che l'attrice ha convenuto in giudizio i soggetti indicati nella suddetta norma generale, non può che concludersi nel senso della rilevanza della questione sollevata, stante che, ove l'art. 149 c.d.a. fosse ritenuto costituzionalmente illegittimo, la eccezione di difetto di legittimazione passiva in esame andrebbe disattesa, e si procederebbe oltre nel giudizio, mentre, in caso contrario, la decisione non potrebbe che essere di rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva delle convenute (o quanto meno, ma sul punto vedi oltre, della impresa assicuratrice convenuta).

Sulla impossibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata

Premesso che la verifica di una interpretazione orientata al rispetto dell'art. 76 Cost sarà affrontata oltre («sulla non manifesta infondatezza della questione della violazione dell'art. 76 Cost.»), deve ritenersi che la conformità dell'art. 146 c.d.a. al disposto degli artt. 3 e 24 Cost., potrebbe essere ritenuta sussistente solo ove si interpreti la norma censurata nel senso che essa attribuisca ai danneggiati, nei casi da essa contemplati, la facoltà di esperire la procedura di indennizzo diretto in alternativa alla procedura ordinaria di risarcimento di cui agli artt. 144 e 148 c.d.a.

La norma in esame non appare però suscettibile di essere interpretata in tale senso.

A ciò osta, in primo luogo, il dato letterale del disposto normativo *de quo*.

La disposizione censurata stabilisce, infatti, nei casi da essa previsti — ossia «in caso di sinistro tra due veicoli a motore», «non immatricolati all'estero», «identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti», con riguardo ai «danni al veicolo», ai «danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente», nonché «al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139» — che «i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato», la quale «è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime».

Stabilisce, inoltre, che, in caso di mancata o insoddisfacente offerta risarcitoria «il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione».

Orbene, non si vede come si possano interpretare le parole «devono» e «può proporre l'azione... nei soli confronti» nel senso, rispettivamente, di «possono» (hanno la facoltà di) e di «può proporre l'azione... anche nei confronti», senza con ciò attribuire alla norma in esame un significato completamente diverso ed opposto rispetto a quello «fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse», in aperta violazione del principio secondo il quale *in claris non fit interpretatio* e del canone ermeneutico primario prescritto dall'art. 12 delle cc.dd. «preleggi», che è quello letterale.

La parola «dovere» rimanda, infatti, a un comportamento che si è tenuti a compiere (obbligo), ovvero, nel senso in cui qui tale termine è usato, a un comportamento che si è liberi di attuare o meno, ma che si deve compiere necessariamente ove si intenda raggiungere un determinato risultato (onere), risultato che nel caso in esame è rappresentato dall'esercizio dell'azione risarcitoria.

La locuzione «può agire nei soli confronti» del proprio assicuratore, poi, vuol dire, con evidenza, che il danneggiato può agire soltanto nei confronti del proprio assicuratore, ossia che non può agire nei confronti di altri, ed, in particolare, dell'assicuratore del responsabile civile.

Tale interpretazione letterale coincide, peraltro, con quella teleologica prevista, successivamente a quella letterale, dall'art. 12 delle preleggi, ossia con il significato «fatto palese... dalla intenzione del legislatore».

La procedura in esame è infatti stata introdotta, come è noto (v. stenografico Aula in corso della seduta n. 161 del 30 maggio 2007, intervento Borghesi avente ad oggetto la proposta di abrogazione della norma censurata: «infatti, il principio che stava e che sta alla base dell'indennizzo diretto, in campo assicurativo, intende agire per abbassare i costi dei risarcimenti, quindi le liquidazioni dei sinistri; il che obbligherebbe, per effetto di una legge di mercato, le compagnie assicuratrici ad abbassare le tariffe e i premi delle assicurazioni. Tale è appunto l'effetto che si vorrebbe ottenere attraverso la normativa dell'indennizzo diretto», v. anche parere del Consiglio di Stato, del 19 dicembre 2005, sullo schema del, successivamente emanato, decreto del Presidente della Repubblica n. 229/2006: «i benefici derivanti agli assicurati... assumono un significato cruciale nel meccanismo» del risarcimento diretto), allo scopo di ridurre i costi connessi alla gestione dei sinistri stradali gravanti sulle compagnie assicurative e, attraverso tale mezzo, in ultima analisi, di ridurre i premi assicurativi.

Tale scopo trova conferma nella previsione dell'art. 150 c.d.a. il quale demanda ad un emanando decreto del Presidente della Repubblica il compito di stabilire, fra l'altro, i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti (con la connessa semplificazione della procedura liquidatoria e la conseguente, auspicata, riduzione dei costi di gestione), nonché i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori (con la conseguente riduzione dell'ammontare delle somme erogate a titolo di risarcimento del danno dalle imprese di assicurazione, riduzione di costi cui dovrebbero seguire «benefici agli assicurati», che sarebbe sempre compito del d.P.R. citato stabilire, *ex lett. f)* dell'art. 150 in esame).

Che la *ratio legis* della procedura in esame sia quella sopra esposta trova piena conferma nel d.P.R. n. 254/2006, che, essendo stato emanato in attuazione del sopra citato art. 150, dallo stesso autore del decreto legislativo n. 209/2005 (il governo) e a distanza temporale ravvicinata dal primo, costituisce un utile elemento di interpretazione teleologica dell'istituto in esame.

Tale decreto, attraverso la esclusione della risarcibilità delle spese legali affrontate nella fase stragiudiziale (ove, con l'accettazione dell'offerta risarcitoria, la fase stragiudiziale abbia avuto esito positivo) e la contestuale previsione che l'impresa assicurativa debba fornire — peraltro, stante la coincidenza tra il soggetto che è tenuto a formulare l'offerta risarcitoria e il soggetto che assiste il danneggiato affinché sia in grado di valutare la correttezza, congruità e convenienza, per sé, dell'offerta, in palese conflitto di interessi — il servizio di assistenza «informativa e tecnica utile

per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno» (reso, finora, da professionisti indipendenti dal debitore finale) ha, infatti, predisposto appropriati strumenti affinché lo scopo della riduzione dei costi per le imprese assicurative possa essere raggiunto.

E' evidente, infatti, che le imprese di assicurazione, con la nuova procedura, così come regolamentata, avranno un minore esborso, non solo perché non dovranno rimborsare le spese legali, ma anche perché verosimilmente avranno la concreta possibilità di corrispondere somme inferiori all'entità del danno (principale) effettivamente patito dal danneggiato.

Quest'ultimo, infatti, che sa che le spese di assistenza tecnica da parte di un professionista autonomo non gli saranno rimborsate, sarà portato ad usufruire dell'assistenza tecnica fornitagli dal proprio debitore, e non sarà verosimilmente in grado di valutare se i pareri sulla congruità della somma offerta, fornitagli, in conflitto di interessi, dall'assistente tecnico del proprio debitore, siano improntati a correttezza e formulati nell'interesse di esso assistito e non invece nell'interesse del datore di lavoro dell'assistente.

Verosimilmente molti danneggiati si accontenteranno di quanto offertogli dall'assicuratore senza avere alcuna consapevolezza della corrispondenza del risarcimento ottenuto a quello cui avrebbero avuto diritto, e le imprese assicurative, le quali sono imprese e, dunque, agiscono a scopo di lucro, avranno la concreta possibilità di erogare somme inferiori a quelle idonee a ristorare pienamente il pregiudizio (principale) subito dal danneggiato.

Orbene, posto che la *ratio legis* della norma in esame è da rinvenire nella riduzione dei costi relativi alla gestione dei sinistri, non vi è dubbio che debba ritenersi contraria alla realizzazione di detto scopo la facoltatività del ricorso alla suddetta procedura, essendo evidente che la facoltatività della procedura di risarcimento diretto frusterebbe detto risultato.

Invero, va rilevato che gli svantaggi del ricorso a tale procedura (non solo la sostanziale lesione del diritto di essere assistito da un professionista autonomo e non da un dipendente del proprio debitore, in palese conflitto di interessi, con conseguente rischio di offerte risarcitorie incongrue, ma anche la perdita dei propri contraddittori natali, ossia il responsabile civile e l'assicuratore di quest'ultimo, con conseguente grave lesione del diritto di difesa, come sotto si esporrà), contrariamente alle affermazioni di principio provenienti dall'ISVAP e dal Governo (*cf.* Campagna di informazione sul risarcimento diretto, presentata dal ministro il Ministro dello sviluppo economico, Pierluigi Bersani, realizzata in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con l'Isvap, consultabile in rete: «Questo sistema presenta diversi vantaggi: abbrevia i tempi di risarcimento del danno, in quanto è il proprio assicuratore a liquidare tempestivamente l'assicurato; aumenta il rapporto fiduciario con il proprio assicuratore, che è tenuto a fornire all'assicurato tutta l'assistenza tecnica di cui ha bisogno; porterà, nel medio-lungo periodo, una diminuzione dei premi, anche grazie alla diminuzione di comportamenti non virtuosi spesso alla base di contenziosi artificiosi»), non sono affatto compensati:

né da tempi più rapidi di definizione del sinistro — si ricorda al riguardo che nella procedura ordinaria sono previsti tempi identici, sia per la formulazione dell'offerta risarcitoria, sia per inoltrare al danneggiato l'invito a integrare la richiesta incompleta (si confronti al riguardo l'art. 148 c.d.a. e gli artt. 7 e 8 d.P.R. n. 254/2006) ed identiche sono le conseguenze giuridiche previste in caso di omesso rispetto di tale tempistica;

né, certamente, da vantaggi patrimoniali (v., al riguardo, il citato parere del C.D.S., secondo cui nel sistema *de quo*, assumerebbero un «valore cruciale i benefici — anche patrimoniali — che il danneggiato può ottenere a fronte di una indubbia restrizione preventiva... dell'area dei danni risarcibili»), dei quali non vi è traccia nel testo normativo in esame né nel successivo decreto di attuazione;

né, e, al riguardo non pare necessario alcun commento, dall'aumento del «rapporto fiduciario con il proprio assicuratore, che è tenuto a fornire all'assicurato tutta l'assistenza tecnica di cui ha bisogno» (!);

né dalla diminuzione dei premi assicurativi, la quale rappresenta, come si dirà oltre, un auspicio non giuridicamente assicurato ai contraenti, e, comunque, non riguarda i danneggiati che non abbiano stipulato alcun contratto di assicurazione (ad es. i conducenti non proprietari del mezzo).

Ne consegue che, ove detta procedura fosse intesa come facoltativa, verosimilmente, i danneggiati continuerebbero a rivolgere l'azione risarcitoria nei confronti dei loro naturali contraddittori, ossia il responsabile civile e l'assicuratore di quest'ultimo, facendosi assistere da un professionista di loro fiducia, vanificando completamente l'obiettivo prefissato dal legislatore, con la conseguenza che la norma in esame resterebbe scarsamente applicata, a fronte di significativi costi pagati dalle imprese di assicurazione per ottemperare all'obbligo di fornire l'assistenza tecnica ai propri clienti.

Deve, infine, Osservarsi che la interpretazione della procedura di risarcimento diretto quale obbligatoria si impone, qualora si tenga conto della legge n. 229/2003, la quale ha delegato il Governo ad emettere il decreto legislativo in esame, stabilendone finalità e criteri direttivi in ordine al contenuto.

Detta legge, intitolata «Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. Legge di semplificazione 2001», finalizzata a realizzare, il «riassetto normativo e codificazione» dell'ordinamento giuridico, soprattutto in materie caratterizzate da un vasto e disordinato ricorso alla legislazione speciale, all'art. 4, ha delegato il Governo «ad adottare... uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni... nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali; b) tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonché dell'informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio;...».

Tralasciando gli ulteriori criteri direttivi, palesemente estranei al tema in esame, va ritenuto che, poiché non vi è alcuna normativa comunitaria o accordo internazionale che imponga l'introduzione nell'ordinamento giuridico italiano della procedura di indennizzo diretto, ovvero strumenti finalizzati a ridurre i costi di gestione dei sinistri stradali, l'istituto in esame deve intendersi come introdotto al fine di tutelare i «consumatori e, in generale, i “contraenti più deboli”», ossia coloro che stipulano il contratto di assicurazione e coloro a cui favore tale contratto è stipulato, ossia, per semplificare, gli assicurati, i quali beneficerebbero, attraverso il sistema *de quo*, di una riduzione del premio assicurativo, quale conseguenza (auspicata, ma normativamente non assicurata) della riduzione dei costi dell'impresa assicurativa.

In conclusione, atteso che la interpretazione letterale, teleologica e quella effettuata alla luce degli scopi e dei criteri direttivi della legge delega n. 209/2003 conducono univocamente in tal senso, non può che concludersi che l'art. 149 c.d.s. ha eliminato per i danneggiati dei sinistri stradali in essa indicati l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile ed ha sostituito a quest'ultimo, quale legittimato a curare la fase stragiudiziale e la eventuale fase processuale della controversia inerente al risarcimento dei danni conseguenti alla circolazione di un veicolo a motore, l'assicuratore del veicolo «utilizzato» — per usare il termine di cui alla norma in esame — dal danneggiato.

Non può in contrario sostenersi, come pure si è fatto, che la circostanza che l'art. 144 c.d.a. — il quale stabilisce in via generale che il danneggiato per sinistro stradale ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile — non contenga alcuna menzione di possibili deroghe ad essa, comporti che l'art. 149 c.d.a. non possa essere interpretato come norma speciale rispetto a quella generale di cui all'art. 144 c.d.a.

E' noto, infatti, che il carattere speciale di una norma non dipende affatto dalla previsione, da parte della norma generale, della possibilità di deroghe ad essa, ma dipende dalla circostanza che una norma, di pari rango rispetto alla norma generale, disciplini in modo diverso dalla norma generale una serie di casi rientranti, altrimenti, nella previsione generale.

Ne consegue che tale argomentazione non osta affatto alla interpretazione sopra esposta.

Sulla non manifesta infondatezza della questione della violazione dell'art. 76 Cost.

Va preliminarmente ricordato che, secondo la giurisprudenza costante della Corte Costituzionale, il sindacato di costituzionalità sulla delega legislativa si esplica attraverso un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l'uno, relativo alle norme che determinano l'oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla delega, tenendo conto del complessivo contesto di norme in cui si collocano e si individuano le ragioni e le finalità poste a fondamento della legge di delegazione; l'altro, relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi ed i criteri direttivi della delega (*ex plurimis*, sentenze n. 340 del 2007; 170 del 2007; 54 del 2007; n. 280 del 2004; n. 199 del 2003).

Va altresì ricordato che, al riguardo la Corte costituzionale ha precisato che «siffatti principi... vanno però applicati non disgiuntamente da altri che pure, come si è affermato, debbono presiedere allo scrutinio di legittimità costituzionale di disposizioni di provvedimenti legislativi delegati sotto il profilo della loro conformità alla legge di delegazione e che delimitano il cosiddetto potere di riempimento del legislatore delegato. Infatti, per quanta ampiezza possa a questo riconoscersi, «il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega» (sentenza n. 68 del 1991; e, sul carattere derogatorio della legislazione su delega rispetto alla regola costituzionale di cui all'art. 70 Cost., *cf.* anche la sentenza n. 171 del 2007)» (sentenza n. 340 del 2007).

Ciò Premesso, si ricorda che la disposizione censurata, introdotta dal d.lgs. n. 209/2005, stabilisce, nei casi da essa previsti — ossia «in caso di sinistro tra due veicoli a motore», «non immatricolati all'estero», «identificati ed assicurati

per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti» — che i danneggiati — ove il pregiudizio concerni il veicolo, ovvero cose trasportate dell'assicurato o del conducente, ovvero, consista in un «danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139» — «devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato», la quale «è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime».

Stabilisce, inoltre, che, in caso di mancata o insoddisfacente offerta risarcitoria «il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione».

Detta norma introduce una innovazione sostanziale e significativa nell'ordinamento giuridico, eliminando, come sopra si è ampiamente esposto, il diritto, spettante a qualunque danneggiato da fatto illecito (*ex art. 2043 c.c.*, ed in particolare, per i danneggiati in conseguenza di sinistri stradali, *ex art. 2054 c.c.*), di agire (anche) contro il responsabile del danno e sostituendo, quanto all'azione diretta, alla legittimazione passiva dell'assicuratore per la RCA di quest'ultimo (prevista in via generale dall'art. 144 c.d.a., e, secondo la disciplina previgente, dall'art. 18/990/1969), quella dell'assicuratore dello stesso danneggiato.

Tale innovazione avrebbe, quindi, dovuto essere oggetto di una delega in tal senso (delega contenente criteri direttivi sufficienti a circoscrivere la potestà normativa del Governo), ma tale delega non si rinviene nella legge n. 209/2003.

Quest'ultima, infatti, è essenzialmente finalizzata, non già ad innovare il diritto positivo vigente, bensì a realizzare, come reso chiaro anche dalla intitolazione di essa, sopra riportata, una semplificazione e un riassetto, attraverso la codificazione, dell'ordinamento giuridico, soprattutto in talune materie caratterizzate da una legislazione speciale particolarmente disordinata, quale quella assicurativa.

Con riferimento a quest'ultima, accanto allo scopo primario del riassetto è presente, quale criterio guida della codificazione quello, per quel che qui rileva, come sopra detto, quello dell'adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e della «tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonché dell'informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio».

a) Orbene, al riguardo è da ritenersi, in primo luogo, che la finalità del riassetto è primaria, e, in quanto tale, consente soltanto quelle modifiche dell'ordinamento previgente che si rendano necessarie od opportune in conseguenza della codificazione e riassetto normativo, e non anche le modifiche la cui necessità sorga per motivi diversi da quelli della riduzione ad unità organica di ciò che precedentemente era oggetto di svariate fonti normative, modifiche che, ove siano giustificate dalle esigenze della codificazione dovrebbero essere effettuate dal legislatore delegato nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati (*cf.* «adottare... uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni... rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi»: ossia: il riassetto, e non già la innovazione, deve avvenire nel rispetto dei principi indicati).

b) In secondo luogo, ricordato che, secondo la Corte costituzionale, «qualora la delega abbia ad oggetto il riassetto di norme preesistenti, questa finalità giustifica l'introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente soltanto se siano stabiliti principi e criteri direttivi volti a definire in tal senso l'oggetto della delega ed a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato» (v. sentenze Corte Cost. n. 239 del 2003 e n. 354 del 1998 e n. 170/2007) è da rilevarsi che nella legge delega in esame non vi è alcun cenno circa la introduzione nell'ordinamento giuridico di una modifica della normativa relativa all'esercizio dell'azione risarcitoria del danneggiato da sinistro stradale e, di conseguenza mancano i principi e criteri direttivi cui il delegato avrebbe dovuto attenersi nella introduzione di detta innovazione.

c) In ogni caso, non può non rilevarsi che la censurata disposizione del decreto delegato 209/2005 non trova fondamento né, per quanto detto sopra, nella necessità di adeguare il nostro ordinamento giuridico alla normativa comunitaria e internazionale, né alla direttiva del rafforzamento della tutela dell'assicurato o contraente debole e ciò in quanto detta tutela, secondo la direttiva in esame, doveva essere realizzata esclusivamente «sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonché dell'informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio».

Al riguardo si osserva quanto segue.

Il riferimento al processo di liquidazione dei sinistri non è autonomo ma è agganciato alla tutela del soggetto che stipula il contratto di assicurazione e di colui, se non coincidente, a cui favore detto contratto è stipulato («tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli... avendo riguardo anche alla correttezza... del processo di liquidazione dei sinistri»).

Esso trova, dunque, fondamento nel rapporto contrattuale tra assicurato e assicuratore e non può espandersi al di là di detto rapporto (rapporto che, si ricorda, ha ad oggetto l'assicurazione della responsabilità civile del proprietario di un veicolo a motore per danni che terzi patiscano in conseguenza della circolazione del suddetto mezzo).

Ne consegue che la modifica della regolamentazione dei diritti del danneggiato da sinistro stradale, ed in particolare, dell'azione risarcitoria ad esso spettante, è da ritenersi non compresa nel criterio direttivo in esame, ed è, dunque, non coperta dalla delega *de qua*.

Si fa presente, per completezza, che il danneggiato, in detta veste, non rileva, rispetto ai danni da esso subiti in un sinistro stradale, quale eventuale parte di un contratto di assicurazione della responsabilità civile automobilistica, e ciò in quanto detta assicurazione copre soltanto i danni patiti dai terzi e non già i danni subiti dallo stesso responsabile civile.

Si ricorda, inoltre, che il danneggiato (ad esempio il conducente, non proprietario, del mezzo, che abbia riportato lesioni a seguito del sinistro) può non essere legato da alcun contratto assicurativo avente ad oggetto il veicolo utilizzato.

È evidente, allora, che l'istituto in esame, ossia l'art. 149 c.d.a. che quest'ultimo introduce, in nessun modo può ricondursi al criterio direttivo in esame, ed in particolare alla tutela dell'assicurato.

Né il danneggiato può in alcun modo essere considerato quale consumatore, essendo evidente che la figura del consumatore va collocata nell'ambito dei rapporti negoziali, in particolare commerciali, mentre il danneggiato da sinistro stradale costituisce il termine passivo di un illecito extracontrattuale.

La «correttezza del procedimento di liquidazione dei sinistri» non può, allora, atteso il legame strumentale di detto criterio con la esigenza di tutelare l'assicurato, che fare riferimento alle conseguenze che nel rapporto contrattuale ricadono sull'assicurato dalla concreta gestione del sinistro.

Salta alla mente immediatamente, dunque, il c.d. *malus* ossia l'aumento del premio assicurativo che consegue, a carico dell'assicurato, all'esborso effettuato dal proprio assicuratore a favore di colui che avanzi richiesta risarcitoria ponendo a fondamento della domanda un'asserita riconducibilità causale dei lamentati danni alla circolazione del veicolo assicurato e un'asserita colpa del conducente del mezzo assicurato.

La correttezza del processo di liquidazione dei sinistri, pare allora debba essere intesa, tenuto conto del soggetto cui la tutela deve essere rivolta, come idonea a consentire all'assicurato la partecipazione a detto procedimento, al fine di consentirgli di far valere le proprie ragioni, ove ritenga di non essere responsabile del sinistro e intenda opporsi alla formulazione da parte del proprio assicuratore dell'offerta risarcitoria, con conseguente pregiudizio economico a proprio carico in termini di aumento del premio assicurativo, nonché a risolvere il conflitto di interessi che può sorgere tra l'impresa di assicurazione e l'assicurato nei casi in cui la prima trovi conveniente formulare l'offerta nonostante il proprio assicurato declini la propria responsabilità e si opponga, per evitare il c.d. *malus*, al risarcimento dei danni.

c) Escluso, per quanto sopra esposto, che la modifica della normativa concernente i diritti dei danneggiati da sinistro stradale, possa ritenersi compresa nella delega, deve ora valutarsi se l'obiettivo di ridurre i costi di gestione dei sinistri delle imprese assicuratrici, al fine di ottenere una riduzione dei premi assicurativi (costituente la *ratio legis* dell'istituto in esame, come sopra si è detto), possa o meno esse ritenuto compreso nella direttiva di cui alla legge delega in esame.

Al quesito sembra doversi dare risposta negativa, dovendo rilevarsi, in primo luogo, che la delega non riguarda affatto la esigenza, puramente economica, della riduzione dell'ammontare dei premi assicurativi, bensì la tutela giuridica dell'assicurato.

In secondo luogo è da evidenziarsi che il decreto legislativo in esame, se da un lato predispone gli strumenti per risolvere la questione economica della riduzione dei costi della gestione dei sinistri, dall'altro nulla contiene con riguardo ai benefici che da ciò dovrebbero conseguire per gli assicurati, benefici che, sul piano normativo non sono assicurati e che, dunque, rimangono un mero auspicio, dipendendo la realizzazione di detto obiettivo dalla libera scelta delle imprese (che pure sono, in quanto tali, mosse dallo scopo di lucro) di distribuire i vantaggi ricavati da detta riforma agli assicurati, in luogo di godere un maggiore profitto.

Vero è che l'art. 150 c.d.a. demanda al successivo d.P.R. il compito di stabilire i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto, ma è anche vero che, da un lato, non è il decreto legislativo in esame a provvedere riguardo a quello che rappresenterebbe l'obiettivo primario della stessa normazione delegata in esame, e, dall'altro, che detto decreto legislativo non contiene alcun criterio atto a circoscrivere la potestà regolamentare attribuita al Governo in materia.

D'altro lato, ancora, va rilevato che, come ha affermato il Consiglio di Stato nel parere sopra citato, «i benefici derivanti agli assicurati che... assumono un significato cruciale nel meccanismo in esame, nello schema in esame»

(d.P.R. n. 229/2006) «sono genericamente rimessi alla possibilità di contemperare» (contemplare) «clausole che prevedano anche la contestuale riduzione del premio per l'assicurato ove sia inserito nel contratto il meccanismo del risarcimento in forma specifica (articolo 14, comma 1)», previsione, questa, «alquanto generica a fronte della specifica previsione della legge che richiede la definizione dei benefici derivanti agli assicurati dal sistema del risarcimento diretto».

Non può, dunque, che concludersi che la norma censurata non trova fondamento in alcun modo nella legge delega n. 209/2003, la quale pare essere stata una mera occasione per introdurre nell'ordinamento giuridico una innovazione che, mutando in modo significativo la normativa previgente in materia di risarcimento del danno da sinistro stradale, avrebbe richiesto una precisa volontà espressa dal Parlamento.

3B). Il vizio dell'eccesso di delega si rileva anche sotto un altro profilo.

L'art. 1 della legge delega in esame stabilisce che: «1. L'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi... presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento...; 2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedurali... 3. Pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, ulteriormente rafforzati dal nuovo testo dell'art. 111 Cost. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;...».

Ciò premesso, va rilevato che, in ordine all'art. 149 c.d.a. (nonché ai connessi artt. 145, comma 2 e 150 c.d.a.), il Consiglio di Stato non è stato sentito, in violazione dell'art. 1, comma 3, lett. a), della legge delega *de qua*, come emerge dallo stesso parere di detto organo - Sezione atti consultivi - parere 19 dicembre 2005, avente ad oggetto lo schema di d.P.R. recante attuazione dell'articolo 150 del d.lgs. 209/2005, concernente la disciplina del sistema di risarcimento diretto, nel quale si legge: «Al riguardo va osservato che le disposizioni recanti la procedura di risarcimento diretto (articolo 149) e la relativa disciplina (articolo 150), risultano inserite nel «Codice delle assicurazioni» sulla base degli elementi e delle indicazioni contenuti nel parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari non erano presenti nello schema di decreto legislativo sul quale questa Sezione ha previamente espresso il suo parere (Adunanza del 14 febbraio 2005)».

Sulla non manifesta infondatezza della questione della violazione dell'art. 3 Cost.

La procedura, obbligatoria per il danneggiato, del risarcimento diretto si applica alle domande di risarcimento danni causati dallo scontro fra due veicoli, entrambi regolarmente assicurati ed immatricolati in Italia, ove detti danni riguardino il veicolo, ovvero cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente, ovvero, ancora, la persona del conducente, salvo che quest'ultimo (non, anche parzialmente, responsabile) abbia subito lesioni con postumi permanenti inabilitanti non superiori al 9%.

Orbene, mentre, per la stessa natura e struttura della procedura in oggetto, ben si comprende la non estensibilità di essa ai casi di incidenti senza scontro di veicoli, e ai casi di scontro tra veicoli dei quali almeno uno di essi non sia coperto da assicurazione ovvero non sia immatricolato in Italia, così come si comprende, per la stessa ragione, la esclusione della ipotesi di scontro tra più veicoli, nonché la esclusione delle ipotesi di sinistri in cui siano coinvolti, per semplificare, terzi, appare, invece, del tutto irragionevole, ossia priva di adeguata giustificazione oggettiva, la disparità di trattamento tra le ipotesi di diversa entità dei danni.

La circostanza che l'art. 149 c.d.a. ha ad oggetto sia i danni patrimoniali che le lesioni dell'integrità fisica, conduce a ritenere che la distinzione tra ipotesi cui è applicabile la procedura ordinaria e le ipotesi cui è applicabile il procedimento di risarcimento diretto si fonda, non già sulla natura e sulle caratteristiche del tipo di danno, bensì sulla entità di esso.

La diversità tra le due ipotesi (danni fisici lievi o danni al veicolo e danni dalle cose trasportate, da un lato, e danni fisici gravi e perdita di un congiunto, dall'altro) non appare una adeguata e convincente giustificazione della diversità di trattamento introdotta dalla norma in esame, la quale non incide esclusivamente sulla procedura di liquidazione del danno e sul riferimento soggettivo passivo dell'azione risarcitoria diretta, ma incide anche sul piano sostanziale.

L'art. 150 c.d.a. demanda, infatti, a una fonte normativa secondaria di tipo regolamentare (ossia a un decreto del Presidente della Repubblica) il compito di stabilire, senza, peraltro, al contempo indicare alcun criterio direttivo idoneo a circoscrivere la potestà regolamentare del Governo, i gradi di responsabilità delle parti ed i limiti di risarcibilità dei danni accessori, introducendo, attraverso la delegificazione di detta materia, una diversità di trattamento sostanziale dei diritti dei danneggiati da sinistro stradale che è fondata sulla fonte normativa di detto trattamento: atto normativo primario (legislativo) per coloro cui è applicabile la procedura ordinaria e atto normativo secondario (regolamentare) caratterizzato dalla più ampia discrezionalità per l'assenza di criteri guida, per coloro cui si applica la procedura di risarcimento diretto.

Orbene, Premesso che le ipotesi in esame non presentano differenze strutturali atte a giustificare la significativa diversità di trattamento si Osserva che, se la procedura di risarcimento diretto fosse ritenuta vantaggiosa per il danneggiato, ne conseguirebbe che apparirebbe irragionevole la esclusione da essa di coloro che, stante la rilevanza dei danni subiti, più ne beneficerebbero.

Anche ove la procedura in esame fosse ritenuta più svantaggiosa, sul piano sia procedurale che sostanziale, per i danneggiati cui è applicabile, così come sembrerebbe, non potrebbe rinvenirsi a tale disparità di trattamento un ragionevole fondamento, non potendo ritenersi tale — premesso che comprimere il diritto al risarcimento del danno derivante dalla lesione di un diritto significa ridurre la tutela di quel diritto, ed evidenziato che la compressione attuata dal decreto legislativo in esame riguarda il diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla lesione all'integrità fisica, bene primario della persona costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) e alla lesione della proprietà privata (art. 42 Cost.) (sotto quest'ultimo profilo la questione rileva nel presente giudizio, avente ad oggetto danni al veicolo) — né l'interesse economico delle imprese di assicurazione alla riduzione dei costi di gestione dei sinistri stradali, né l'interesse dei responsabili civili del sinistro, che abbiano assicurato la propria RCA, ovvero gli assicurati in genere, di ricevere, in via indiretta ed eventuale, un beneficio in termini di riduzione del premio assicurativo.

Tali interessi economici non appaiono, infatti, meritevoli di una tutela giuridica maggiore rispetto a quelli delle c.d. vittime della strada, che riportino danni fisici o al veicolo di non relevantissima entità, al pieno ristoro del pregiudizio patito in conseguenza di un illecito extracontrattuale.

Sulla non manifesta infondatezza della questione della violazione dell'art. 24 Cost.

La questione della violazione dell'art. 24 Cost. non appare manifestamente infondata.

Si premette che nessun rilievo può essere fatto in questa sede riguardo alla lesione del diritto di difesa conseguente alla esclusione della risarcibilità delle spese legali attuata dal d.P.R. 229/2006 e ciò, non tanto in considerazione del carattere secondario della fonte normativa *de qua*, che non consente il sindacato di legittimità dell'organo adito (e ciò in quanto ad essere viziata sarebbe la previsione di cui all'art 150 c.d.a.), quanto perché irrilevante ai fini della decisione della presente causa.

La questione va, invece, sollevata con riguardo alla sostituzione, quale riferimento passivo dell'azione risarcitoria, dell'assicuratore del veicolo utilizzato dal danneggiato al responsabile civile e all'assicuratore di quest'ultimo.

Va in primo luogo, al riguardo, premesso che la norma censurata, laddove afferma che l'azione può essere proposta nei soli confronti dell'assicuratore del danneggiato, va interpretata nel senso di escludere la legittimazione passiva, non solo dell'assicuratore del responsabile civile, ma anche di quest'ultimo.

Oltre al dato letterale («nei soli confronti») dell'assicuratore del veicolo danneggiato, va, infatti, tenuto presente che, interpretare l'art. 149 c.d.a. nel senso di ritenere tuttora sussistente, nei casi in cui è applicabile la procedura di risarcimento diretto, la legittimazione passiva del responsabile civile prevista dagli artt. 2043 e 2054 c.c., frusterebbe la *ratio legis* dell'istituto in esame, tenuto conto che il responsabile civile nei cui confronti fosse proposta l'azione risarcitoria potrebbe chiamare in giudizio il proprio assicuratore esercitando la domanda di garanzia.

Ne conseguirebbe, inevitabilmente, una duplicazione delle spese processuali sostenute complessivamente dalle imprese di assicurazione per la gestione dei sinistri, ed un aumento dei premi assicurativi, il che è l'esatto contrario dell'obiettivo avuto di mira dal legislatore delegato.

In ogni caso, quand'anche si ritenesse consentita la partecipazione in giudizio del responsabile civile, la lesione del diritto di difesa sussisterebbe ugualmente.

a) In primo luogo, infatti la scelta di chiamare in garanzia il proprio assicuratore sarebbe rimessa al responsabile civile, che spesso rimane contumace in questo tipo di giudizio e comunque potrebbe anche non averne interesse.

b) In secondo luogo, anche nel caso in cui detto assicuratore fosse chiamato in giudizio dall'assicurato, il danneggiato sarebbe comunque privo di esercitare l'azione diretta nei suoi confronti, con le ovvie implicazioni in ordine ai mezzi istruttori esperibili nei confronti di detta impresa.

c) In terzo luogo, poiché il responsabile civile non sarebbe più litisconsorte necessario, ma facoltativo, la sua confessione (resa nell'interrogatorio formale o nella denuncia di sinistro) non potrebbe che valere nei suoi confronti, essendo inapplicabile l'art. 2733, comma 3, c.c. — in base al quale, secondo la condivisibile giurisprudenza più recente della suprema Corte (sent. n. 1680/2008), la confessione resa dal litisconsorte necessario è liberamente valutabile dal giudice nei confronti di tutti i litisconsorti (ossia anche nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, in caso di procedura ordinaria di risarcimento del danno ex art. 144 c.d.a.).

Ma vi è di più.

Si ritiene, infatti, che sostituire al danneggiato il suo contraddittore naturale (il danneggiante e il suo garante) con un soggetto del tutto estraneo al responsabile del danno, comporti una lesione del diritto di difesa del danneggiato.

Quest'ultimo, ad esempio, non potrebbe più avvalersi di alcuni dei mezzi istruttori di cui gode qualunque altro soggetto leso ed in particolare la vittima della strada cui la procedura in esame non sia applicabile, ossia l'interrogatorio formale, mirante ad ottenere una confessione, liberamente valutabile dal giudice (si fa presente, al riguardo, che il responsabile non potrebbe essere sentito nel processo, nemmeno come testimone, in quanto interessato all'esito del giudizio), la richiesta di ordine di esibizione della denuncia di sinistro fatta dal responsabile del danno (denuncia che va presentata, ex art. 143 c.d.a., dal conducente o dal proprietario del veicolo coinvolto in un sinistro, non all'assicuratore del danneggiato ma al proprio assicuratore), nonché la richiesta di ordine di esibizione della perizia comparativa effettuata anche sul veicolo assicurato o delle fotografie riproducenti quest'ultimo.

Al danneggiato sarebbe, altresì, precluso di avvalersi di uno degli elementi di prova più significativi, recentemente valorizzati dalla riforma del codice di procedura civile (che impone al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda), e particolarmente rilevanti nell'ambito del processo del lavoro, ossia il tenore delle difese espletate nel primo atto difensivo, ma anche globalmente il comportamento processuale e anche preprocessuale delle parti.

Non può sfuggire, infatti, che, mentre il responsabile civile è a conoscenza diretta dei fatti di causa riguardanti la propria posizione, e il suo assicuratore, in virtù del rapporto contrattuale che lo lega al primo, ne è, di norma, in via indiretta (ossia per il tramite del l'assicurato) a conoscenza (si pensi alla possibilità per l'assicuratore del responsabile di visionare il veicolo assicurato, per verificare la compatibilità dei danni, o di chiedere al proprio assicurato chiarimenti sulla dinamica del sinistro), la conoscenza dei fatti di causa riguardanti il responsabile del danno, da parte dell'assicuratore del danneggiato, comunque di terzo grado, è, o potrebbe essere, scarsa, dipendendo in gran parte dalla collaborazione dell'assicuratore del responsabile (sul quale, peraltro, il peso economico del risarcimento, per i meccanismi di compensazione vigenti, grava in minor misura).

Ne deriva che il danneggiato non potrà avvalersi né delle ammissioni di controparte, né degli argomenti di prova forniti dal comportamento processuale e preprocessuale di quest'ultimo, il quale, quindi, potrà legittimamente trincerarsi dietro una difesa del tutto generica e neutra, con grande danno per l'attore, il quale, ove sfornito di attendibilissimi testimoni (si ricorda che l'attendibilità dei testimoni è di norma valutata con riferimento ad ogni elemento di prova a disposizione del giudice, elementi che, in questo tipo di processo, sarebbero del tutto scarsi) potrebbe avere estrema difficoltà nell'ottenere il riconoscimento del proprio diritto.

Va, poi, rilevato che gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale tra danneggiato e controparte possono intralciare la piena esplicazione del diritto di difesa, il quale, in quanto tale, comprende anche la facoltà di tenere comportamenti non contrari ai propri interessi di difesa, comportamenti che potrebbero, invece, concretare un inadempimento contrattuale nei confronti del proprio assicuratore.

Sulla non manifesta infondatezza della questione della violazione dell'art. 111 Cost.

Quanto sopra esposto induce questo giudice a nutrire dubbi sulla compatibilità dell'art. 149 c.d.a. con il diritto a un giusto processo, che si svolge tra le parti in condizioni di parità.

Non appare infatti che, da un lato, gli obblighi contrattuali e legali (obbligo di denunciare il sinistro) dell'attore-danneggiato nei confronti del proprio assicuratore — convenuto e, dall'altro, la netta differenza di strumenti processuali e mezzi probatori tra le parti (ad es. l'assicuratore del danneggiato si può avvalere, contro il danneggiato, della denuncia di sinistro da lui presentata in adempimento dell'obbligo di legge, può avvalersi, contro di lui, — e, di fatto, per quanto sopra esposto, non viceversa — di ogni argomento di prova fondato sul suo comportamento processuale e preprocessuale, nonché può avvalersi, se lo ritiene conveniente, di ogni atto trasmesso ad essa dall'assicuratore del responsabile, senza al contempo che il danneggiato attore possa chiederne utilmente l'esibizione) possa ritenersi pienamente conforme al precetto costituzionale *de quo*.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 149, d.lgs. n. 209/2005, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 76 e 111 Cost.;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza venga, a cura della cancelleria, notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri e che essa sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Palermo, addì 11 marzo 2008

Il giudice di pace: MANTEGNA

08C0743

N. 295

Ordinanza del 20 giugno 2008 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Brescia sul ricorso proposto da Savelli S.p.A. contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Brescia 2

Imposte e tasse - Versamento unitario delle imposte e compensazione - Determinazione legislativa di un limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi ammessi a compensazione per ciascun anno solare - Ricorso proposto da società contribuente avverso atto irrogativo di sanzione amministrativa per omesso versamento di I.V.A. conseguente all'operata compensazione di crediti di importo superiore al detto limite massimo annuale - Omessa previsione di soglie massime di compensabilità differenziate in ragione delle dimensioni e dello stato finanziario dell'impresa - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il profilo dell'ingiustificata equiparazione di situazioni normativamente differenziabili - Incidenza sul principio di capacità contributiva - Lesione dei canoni di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.

- Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17 e 25; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 34.
- Costituzione, artt. 3, 53 e 97.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1958/2007 depositato il 17 dicembre 2007 avverso atto contestaz. n. ROLCOT400578 I.V.A. 2005 sanzioni, contro Agenzia entrate - Ufficio Brescia 2, proposto dal ricorrente Savelli S.p.A., via Cacciamali, 4 - 25100 Brescia, difeso da Lascioli Maurizio, via V. Emanuele II, 1 - 25100 Brescia; avverso atto contestaz. n. ROLCOT400578 I.V.A. 2006 sanzioni, contro Agenzia entrate - Ufficio Brescia 2, proposto dal ricorrente Savelli S.p.A., via Cacciamali, 4 - 25100 Brescia, difeso da Lascioli Maurizio, via V. Emanuele II, 1 - 25100 Brescia.

Con ricorso presentato in data 17 dicembre 2007, la società contribuente impugna l'atto di contestazione n. ROLCOT400578, per IVA riferita agli anni d'imposta 2005 e 2006, emesso dall'Agenzia delle entrate - Ufficio di Brescia II.

Detto avviso, scaturito a seguito di P.V.A. del 26 settembre 2007 operato da due funzionari del predetto ufficio, irroga alla società attrice la sanzione amministrativa prevista dall'art. 13, commi 1 e 2, d.lgs. n. 471/1997, per aver splafonato rispetto all'importo massimo annuo compensabile di euro 516.456,90.

In proposito la ricorrente riconosce di aver portato in compensazione somme superiori al massimo sopra indicato, ma sostiene di averlo fatto in quanto trovatasi in grave crisi finanziaria cagionata da impreviste insolvenze da parte di alcuni clienti, che hanno comportato una grave ricaduta sulle finanze societarie, con gravi perdite di bilancio negli anni 2002/2005. Per estinguere le obbligazioni tributarie e contributive, l'azienda, pur a conoscenza dei ristretti limiti compensabili, ha comunque proceduto con detto comportamento per riequilibrare le finanze e, secondo i propri inten-

dimenti, per estinguere altre obbligazioni tributarie. Così facendo, avrebbe evitato danni ulteriori che avrebbero anche potuto portare al fallimento dell'impresa.

Pertanto, vantando da sempre notevoli crediti d'imposta, derivanti dall'esportazione di beni, portava in compensazione, per l'anno 2005, un credito di euro 2.021.304,00, restando peraltro ancora creditrice della somma di euro 74.269,00; detto importo veniva portato in detrazione nell'anno 2006, con una compensazione totale di euro 1.884.942,00, che faceva restare l'azienda ancora creditrice, nei confronti del fisco, di un importo ulteriore pari a euro 1.028.647,00.

Secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, l'art. 17, d.lgs. n. 241/1997 nulla prescriverebbe, in termini sanzionatori, per l'ipotesi dello splafonamento. Conseguentemente, l'operato dell'ufficio sarebbe illegittimo.

Ma analizzando ancora più attentamente la portata della norma in materia di compensazione, la società contribuente pone all'attenzione di questa Commissione due ipotesi di eccezione d'incostituzionalità: l'una inerisce agli artt. 17 e 25 d.lgs. n. 241/1997 e l'art. 34, legge n. 388/2000, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost. per la parte in cui, pur riconoscendo l'istituto della compensazione ai fini dell'estinzione delle obbligazioni tributarie, prevedono una soglia massima non superabile, senza alcuna distinzione tra le varie categorie di contribuenti. Tale soglia, unica tra tutti i contribuenti, determinerebbe una grave discriminazione tra quelli c.d. minori, che potrebbero compensare per intero i loro crediti; e quelli c.d. maggiori, che potrebbero, per assurdo, trovarsi a dover rincorrere il loro credito nei confronti dell'erario.

L'altra ipotesi prospettata riguarda l'art. 13, d.lgs. n. 471/1997, sempre in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost., nella parte in cui verrebbe equiparata l'irrogazione della sanzione amministrativa all'omesso, parziale o ritardato pagamento dell'imposta dovuta.

In via subordinata, inoltre, la ricorrente ritiene non dovuta la sanzione amministrativa irrogata, in applicazione dell'art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472/1997. Infine, onde evitare un possibile danno grave e irreparabile all'Azienda, chiede la sospensione dell'atto impugnato e la condanna dell'ufficio alle spese.

Quest'ultimo, ritualmente costituitosi in giudizio con proprie deduzioni depositate in data 31 gennaio 2008, sostiene la legittimità del proprio operato, ed insiste per il rigetto del ricorso.

In particolare, ribadisce la propria interpretazione della legge vigente, ritenendo trattarsi, nel caso di specie, di omesso versamento, a cui va applicata la sanzione del 30% dell'imposta omessa. Contrariamente, infatti, a quanto sostenuto dalla ricorrente, ritiene che l'aver portato in detrazione una somma maggiore di quanto consentito abbia creato un danno all'Erario, sottraendo a quest'ultimo la necessaria liquidità. Richiama poi la sentenza n. 9/2003 della CTP di Torino, sez. IV, la quale ha giudicato nel senso che «la compensazione dei crediti IVA, effettuata al di là dei limiti previsti dalla legge, non può qualificarsi violazione di carattere meramente formale». A tale decisione, l'ufficio compiutamente si riporta, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della parte alle spese.

All'udienza del 29 gennaio 2008 la Commissione, ritenendo motivata l'istanza di danno grave e irreparabile, disponeva per la sospensione del provvedimento.

All'udienza del 15 aprile 2008 la Commissione, vista la problematica prospettata, si riservava la decisione. E, a scioglimento della stessa, osserva come non possano primariamente valutarsi le due sollevate ipotesi di incostituzionalità.

Va anzitutto rilevato che le questioni di costituzionalità delle norme indicate sono senza dubbio rilevanti, in quanto la decisione sul ricorso è necessaria conseguenza della applicazione (o disapplicazione) delle norme medesime.

Nel merito, la Commissione ritiene che risulti manifestamente infondata la questione di costituzionalità relativa all'art. 13, d.lgs. n. 471/1997, nella parte in cui parifica l'omesso, parziale e ritardato versamento allo splafonamento della soglia massima di compensazione.

Infatti, trattasi di violazione sostanziale del disposto della norma, in quanto incide sul giusto, e dovuto, versamento dell'imposta, i cui limiti compensabili sono precisamente stabiliti. Non si tratterebbe quindi di un pagamento inesatto, ma di una precisa volontà di violare il disposto legislativo.

Ritiene, invece, non manifestamente infondata l'eccezione d'incostituzionalità inerente gli artt. 17 e 25 d.lgs. n. 241/1997 nella parte in cui, pur riconoscendo l'istituto della compensazione, stabiliscono una soglia massima di compensabilità uguale per tutti senza tenere conto della grandezza dell'impresa, della sua qualificazione, del volume di affari, dei rapporti economici *intra* e *infra* nazionali, dello stato finanziario in cui momentaneamente versa, causato da fatti non imputabili all'impresa, determinando irragionevolmente una disciplina uniforme in relazione a situazioni soggettive e oggettive che possono presentare rilevanti differenze.

Richiamati pertanto gli artt. 3, 53 e 97 Cost.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 25, d.lgs. n. 241/1997, 34, legge n. 388/2000 in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.

Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Brescia, addì 20 giugno 2008

Il Presidente relatore: CARISTI

08C0744

N. 296

Ordinanza del 12 marzo 2008 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia, sul ricorso proposto da Diop Dame contro Questura di Brescia ed altro

Straniero - Espulsione automatica in caso di condanna irrevocabile per determinati reati - Automaticità delle sanzioni - Lesione di diritto fondamentale della persona - Ingiustificato eguale trattamento sanzionatorio di reati non gravi e di scarso allarme sociale (nella specie vendita ambulante di cd musicali) e reati gravi e di rilevante allarme sociale - Incidenza sul principio di libertà personale - Violazione dei principi della finalità rieducativa della pena, della libertà di iniziativa economica privata nei limiti della dignità e sicurezza umane e d'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 26, comma 7-bis, aggiunto dall'art. 21, comma 7, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 2, 3, 13, 27, 41 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1435 del 2007, proposto da: Dame Diop, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Pontoglio, con domicilio eletto presso Francesca Pontoglio in Brescia, via D. Mille, 45/A (Fax=030/2808285);

Contro Questura di Brescia, Ministero dell'interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6 (Fax=030/41267); per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento 10 luglio 2007 CAT.A12/Imm.ne/2007/2^a sezione, con il quale il questore di Brescia ha denegato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Questura di Brescia;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2008 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

F A T T O

In data 7 dicembre 2006, il ricorrente — cittadino extracomunitario senegalese — inoltrava al Questore della Provincia di Brescia istanza per il rinnovo del proprio permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro autonomo; riceveva con il provvedimento meglio indicato in epigrafe un diniego, motivato con riguardo all'aver subito una condanna, pronunciata con decreto penale del G.i.p. T. Brescia 1504/06 esecutivo il 3 novembre 2006, per il reato previsto e punito dall'art. 171 della legge n. 633/1941, ossia per una violazione del diritto di autore, condanna ritenuta automaticamente ostativa al richiesto rinnovo ai sensi dell'art. 26, comma 7-bis del d.lgs. n. 286/1998, nel testo introdotto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; avverso tale provvedimento, proponeva ricorso a questo tribunale, deducendo fra l'altro un motivo volto, nella sostanza, a censurare la normativa posta a base del diniego sotto i profili di illegittimità costituzionale meglio indicati in prosieguito, chiedendo a questo giudice di sollevare la relativa questione. Di conseguenza, questo giudice, ritenendo la questione stessa rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui appresso, con ordinanza 25 gennaio 2008, n. 93, accoglieva la domanda cautelare sospendendo il provvedimento impugnato sino all'esito del giudizio di costituzionalità.

D I R I T T O

Il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7-bis del d.lgs. n. 286/1998 nel testo introdotto dall'art. 21 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui prevede che la condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale comporti la revoca del permesso di soggiorno — e quindi, per implicito, ma inequivocabilmente, il diniego del suo rinnovo alla scadenza, come avvenuto nel caso di specie, per la condanna riportata di cui in narrativa.

A) Quanto alla rilevanza della questione.

1) Ritiene il Collegio che — così come richiesto dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 — della norma denunciata debba allo stato degli atti ragionevolmente farsi applicazione nel presente giudizio *a quo*. Infatti, l'impugnato provvedimento di diniego si fonda in via esclusiva sulla norma stessa, per cui delle due l'una.

2) Se la norma venisse dichiarata incostituzionale, il ricorso dovrebbe senz'altro essere accolto, e ne conseguirebbe l'annullamento dell'atto impugnato con obbligo dell'amministrazione di riesaminare la fattispecie alla luce delle residue norme che disciplinano il soggiorno dello straniero in Italia.

3) Se invece la norma venisse ritenuta conforme a Costituzione, il ricorso dovrebbe essere senz'altro respinto, perché come si è detto esso configura un automatismo fra la riportata condanna e la privazione del titolo di soggiorno, atto che quindi si configura in tal caso come dovuto e non soggetto a discrezionalità alcuna.

B) Quanto alla non manifesta infondatezza della questione.

1) Il Collegio deve premettere che la qualificazione giuridica della conseguenza sfavorevole disposta dalla norma denunciata a carico dello straniero condannato è non unanime, potendo trattarsi o di una pena accessoria, come ritenuto dalla giurisprudenza prevalente, ovvero di una misura di sicurezza, ovvero di una generica sanzione amministrativa accessoria. Sembra peraltro al Collegio che due caratteristiche della fattispecie prescindano dalla sua qualificazione e siano determinanti per ritenerne l'incostituzionalità.

2) In primo luogo, appare evidente che revocare il permesso di soggiorno o — il che è lo stesso — negarne il rinnovo a chi si trovi nella situazione descritta dalla norma significhi limitarne la libertà personale, garantita dall'art. 13 della Costituzione come libertà fisica di movimento in linea di principio anche ai non cittadini. È infatti evidente che lo straniero è in tal modo privato del titolo che gli consente di trattenersi in modo lecito sul territorio nazionale, e deve quindi fisicamente allontanarsene. In tali termini allora, come ritenuto da costante giurisprudenza di codesta Corte, «di fronte all'incisione di beni di tal pregio, il controllo di costituzionalità delle norme di legge contestate deve avvenire in modo da garantire che il sacrificio della libertà sia giustificato dall'effettiva realizzazione di altri valori costituzionali o non vada incontro a ostacoli insormontabili costituiti dalla protezione di altri valori costituzionali» (così espressamente la sentenza 24 febbraio 1995, n. 58, che cita come precedenti le sentenze nn. 63 del 1994, 81 del 1993, 368 del 1992, 366 del 1991).

3) In secondo luogo, la norma così come configurata integra senza dubbio una fattispecie di presunzione di pericolosità in senso ampio, ovvero secondo la giurisprudenza di codesta Corte null'altro che «l'obbligatoria ed automatica applicazione della misura in tali ipotesi, indipendentemente da qualsiasi altra considerazione e da eventuali ulteriori accertamenti» (così espressamente Corte cost. 27 luglio 1982, n. 139).

4) Ciò premesso, si osserva allora come per insegnamento di codesta Corte le fattispecie di pericolosità presunta siano contrastanti anzitutto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto impongono identico trattamento di fattispecie che ben possono differire da caso a caso. Ciò è stato affermato in primo luogo nelle sentenze relative alle misure di sicurezza personali, 27 luglio 1982, n. 139 e 28 luglio 1983, n. 249 per tutte, rispetto alle quali il raffronto si ritiene

omogeneo per quanto già osservato, data la loro natura di limitazione alla libertà personale comune a quella della fattispecie in esame.

5) Ciò è stato affermato anche con riferimento alla destituzione di diritto prevista dall'art. 85 del T.U. impiegati civili dello Stato, rispetto alla quale, nella sentenza 14 ottobre 1988, n. 971, codesta Corte ebbe anzi modo di osservare come «l'ordinamento appaia vieppiù orientato, oggi, verso la esclusione di sanzioni rigide, avulse da un confacente rapporto di adeguatezza col caso concreto ed ha osservato esser ciò largamente tendenziale — in adempimento del principio di eguaglianza» e come, ove la conseguenza sfavorevole sia applicata nell'esercizio dell'azione amministrativa sia lesa anche il canone del suo buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione. Sulla stessa linea si colloca da ultimo la recentissima sentenza 27 febbraio 2008, n. 32, la quale, come pure è noto, ha dichiarato illegittime per contrasto con l'art. 3 Cost. le norme della legge fallimentare che comminavano a carico del fallito, per il solo fatto di esser stato dichiarato tale, una serie di incapacità personali, ritenendosi che in proposito l'automatismo comporti identico trattamento di situazioni che sono, o possono essere, diverse, e quindi vanno valutate caso per caso.

6) Nella specifica materia dei cittadini stranieri, identici principi sono affermati dalla sentenza 24 febbraio 1995, n. 58 già citata, e ad avviso del Collegio non è privo di significato come codesta stessa Corte, nella recente ordinanza 27 aprile 2007, n. 143, abbia ritenuto di condividere, come diritto vivente, l'interpretazione del d.lgs. n. 286/1998 che esclude automatismi fra la commissione di determinati fatti reato e il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, richiedendo un apprezzamento della pericolosità del soggetto compiuto caso per caso. Lo stesso principio è poi stato accolto anche dal legislatore nazionale, in recepimento di una direttiva europea, per gli stranieri c.d. lungosoggiornanti, con l'art. 1 del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, che ha modificato l'art. 9 del d.lgs. n. 286/1998. La nuova norma, al comma 4, prevede espressamente che per rilasciare o denegare il permesso di soggiorno a tali soggetti si debba svolgere un esame concreto della loro pericolosità, ove eventuali reati commessi sono elementi da valutare, ma non comportano automatismi. Si tratta, ad avviso del Collegio, di una ulteriore affermazione del principio posto dalla ricordata sentenza 14 ottobre 1988, n. 971.

7) Occorre poi aggiungere, per completezza, che alla revoca o al diniego del permesso corrisponde la necessità che lo straniero lasci il territorio nazionale, senza riguardo alcuno per le relazioni di affetto, famiglia o lavoro che vi possa avere costituito, con lesione sia dei diritti fondamentali tutelati dall'art. 2 della Costituzione, sia del principio della valenza rieducativi della pena di cui al successivo art. 27, nel caso in cui la misura si ritenesse pena accessoria. Nella più volte ricordata sentenza 24 febbraio 1995, n. 58, codesta Corte ha infatti statuito che tali automatismi «frappongono ingiustificati ostacoli, non soltanto alla libertà personale, ma anche alle possibilità di sviluppo della personalità del condannato in vista dell'eventuale superamento della sua condizione come soggetto socialmente pericoloso».

8) Va infine rilevato che la norma in esame è all'evidenza ispirata dall'intento di tutelare quel particolare elemento del patrimonio costituito dal diritto di autore, essendo nata, per fatto notorio, come misura di contrasto al fenomeno dei venditori non autorizzati di oggetti contraffatti, nella specie supporti video ed audio riproducenti opere dell'ingegno abusivamente duplicate. Peraltro, data la levità della pena principale prevista dall'art. 171 in esame, tale condotta appare, se commessa da un cittadino, connotata da un disvalore non particolarmente intenso. Ove però il colpevole sia straniero, a tale pena come detto si aggiunge la conseguenza radicalmente desocializzante della perdita del permesso di soggiorno, in ciò il Collegio ravvisa ulteriore violazione dell'art. 3, nonché dell'art. 41, in quanto la Costituzione tutela sì l'iniziativa economica di cui il diritto di autore è prodotto, ma con il limite del rispetto della dignità e sicurezza umane, che nella specie appaiono menomate.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 2, 3, 27, 41 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7-bis del d.lgs. n. 286/1998 nel testo introdotto dall'art. 21 della legge 30 luglio 2002, n. 189, ai sensi di cui in motivazione.

Ordina la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, nonché la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione della medesima ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2008.

Il Presidente: CONTI

L'estensore: GAMBATO SPISANI

N. 297

*Ordinanza del 16 aprile 2008 emessa dal Giudice di pace di Morbegno
nel procedimento civile promosso da Tonelli Stefano contro Prefetto di Sondrio*

Circolazione stradale - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in conseguenza della commissione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool ovvero del rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico, depenalizzato dal decreto-legge n. 117 del 2007 - Accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro - Opposizione avverso provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della validità della patente di guida - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'asseritamente ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio tra coloro che si sottopongono all'alcool test e coloro che, in considerazione delle proprie condizioni economiche, possono rifiutare l'accertamento ed esporsi a sanzione pecuniaria.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 186, comma 7, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

Rilevato che il 17 febbraio 2008, alle ore 01,40 e successivamente alle ore 03,25 in località comune di Traona (Sondrio), i Carabinieri della locale stazione, accertavano a carico di Tonelli Stefano il reato di cui all'art. 186, secondo comma c.d.s. per essersi posto alla guida della sua autovettura tipo Fiat Punto, targato AS 344 XD, in stato di ebbrezza;

Rilevato che in data 10 marzo 2008 il Prefetto della Provincia di Sondrio emetteva provvedimento di sospensione della patente di guida, ex art. 223, terzo comma c.d.s. per la durata di anni uno a decorrere dal giorno del ritiro 17 febbraio 2008;

Rilevato che la sanzione è stata comminata a seguito di accertamento con alcoltest a cui il ricorrente Tonelli Stefano si è regolarmente sottoposto e che la disparità di trattamento tra coloro che si sottopongono all'alcoltest risultando positivi e tra coloro che sono considerati in stato di ebbrezza per la sintomatologia e che però non si sottopongono è suscettibile di ledere il principio di uguaglianza;

Ritenuta manifestatamente fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale:

Rilevato che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale in parola.

O S S E R V A

Come è noto, con la conversione del decreto-legge n. 117 del 3 agosto 2007 il legislatore ha inasprito le pene in caso di guida in stato di ebbrezza, ma ha depenalizzato il rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di alterazione. Per tale infrazione, la nuova disciplina prevede, infatti, la sola sanzione amministrativa da 2500 a 10000 euro, la sospensione della patente di guida per mesi 6, l'obbligo di sottoporsi a visita presso la commissione medica, nonché il fermo di 180 giorni del veicolo se di proprietà del trasgressore.

La depenalizzazione dell'illecito presenta un profilo d'illegittimità con riferimento all'art. 3 della Costituzione, costituito dalla circostanza che la sanzione pecuniaria, prevista in caso di rifiuto dell'accertamento determina una discriminazione tra coloro che si sottopongono all'alcoltest e coloro che non si sottopongono perché grazie al loro stato economico potranno essere liberi di scegliere se rischiare il procedimento penale, in caso di superamento dei limiti con un periodo massimo di sospensione della patente di guida fino a 2 anni, ovvero pagare la sanzione amministrativa e limitare il periodo di sospensione a sei mesi. La disparità di trattamento fra coloro che si sottopongono all'alcol test e coloro che magari sono considerati per sintomatologia in stato di ebbrezza, ma non si sottopongono alla prova è suscettibile di ledere il principio di uguaglianza.

P. Q. M.

Solleva la questione di legittimità costituzionale del novellato art. 186 (c.d.s.), per violazione dell'art. 3 della Costituzione nei termini e nelle ragioni sopra esposte;

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ritenuto rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione onde trattasi;

Sospende il presente procedimento;

Manda alla cancelleria perché trasmetta gli atti alla Corte costituzionale.

Si notifici la presente ordinanza alle parti ed al Prefetto della Provincia di Sondrio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera.

Morbegno, addì 15 aprile 2008

Il giudice di pace: TERZOLO

08C0746

N. 298

*Ordinanza del 16 aprile 2008 emessa dal Giudice di pace di Morbegno
nel procedimento civile promosso da Acquistapace Erika contro Prefetto di Sondrio*

Circolazione stradale - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in conseguenza della commissione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool ovvero del rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico, depenalizzato dal decreto-legge n. 117 del 2007 - Accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro - Opposizione avverso provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della validità della patente di guida - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'asseritamente ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio tra coloro che si sottopongono all'alcool test e coloro che, in considerazione delle proprie condizioni economiche, possono rifiutare l'accertamento ed esporsi a sanzione pecuniaria.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 186, comma 7, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

Rilevato che il 17 febbraio 2008, alle ore 04,17 in località comune di Mantello (Sondrio), i Carabinieri della stazione di Delebio (Sondrio), accertavano a carico di Acquistapace Erika il reato di cui all'art. 186, secondo comma c.d.s. per essersi posta alla guida della sua autovettura, targata CA 809 YS, in stato di ebbrezza;

Rilevato che in data 27 febbraio 2008 il Prefetto della Provincia di Sondrio emetteva provvedimento di sospensione della patente di guida, ex art. 223, terzo comma c.d.s. per la durata di mesi otto a decorrere dal giorno del ritiro 17 febbraio 2008;

Rilevato che la sanzione è stata comminata a seguito di accertamento con alcoltest a cui la ricorrente Acquistapace Erika si è regolarmente sottoposta e che la disparità di trattamento tra coloro che si sottopongono all'alcoltest risultando positivi e tra coloro che sono considerati in stato di ebbrezza per la sintomatologia e che però non si sottopongono è suscettibile di ledere il principio di uguaglianza;

Ritenuta manifestamente fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale:

Rilevato che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale in parola.

O S S E R V A

Come è noto, con la conversione del decreto-legge n. 117 del 3 agosto 2007 il legislatore ha inasprito le pene in caso di guida in stato di ebbrezza, ma ha depenalizzato il rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di alterazione. Per tale infrazione, la nuova disciplina prevede, infatti, la sola sanzione amministrativa da 2500 a 10000 euro, la sospensione della patente di guida per mesi 6, l'obbligo di sottoporsi a visita presso la commissione medica, nonché il fermo di 180 giorni del veicolo se di proprietà del trasgressore.

La depenalizzazione dell'illecito presenta un profilo d'illegittimità con riferimento all'art. 3 della Costituzione, costituito dalla circostanza che la sanzione pecuniaria, prevista in caso di rifiuto dell'accertamento determina una discriminazione tra coloro che si sottopongono all'alcoltest e coloro che non si sottopongono perché grazie al loro stato economico potranno essere liberi di scegliere se rischiare il procedimento penale, in caso di superamento dei limiti con un periodo massimo di sospensione della patente di guida fino a 2 anni, ovvero pagare la sanzione amministrativa e limitare il periodo di sospensione a sei mesi. La disparità di trattamento fra coloro che si sottopongono all'alcoltest e coloro che magari sono considerati per sintomatologia in stato di ebbrezza, ma non si sottopongono alla prova è suscettibile di ledere il principio di uguaglianza.

P. Q. M.

Solleva la questione di legittimità costituzionale del novellato art. 186 (C.d.S.), per violazione dell'art. 3 della Costituzione nei termini e nelle ragioni sopra esposte;

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ritenuto rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione onde trattasi;

Sospende il presente procedimento;

Manda alla cancelleria perché trasmetta gli atti alla Corte costituzionale.

Si notifici la presente ordinanza alle parti ed al Prefetto della Provincia di Sondrio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera.

Morbegno, addì 16 aprile 2008

Il giudice di pace: TERZOLO

08C0747

N. 299

Ordinanza del 17 giugno 2008 emessa dal Giudice di pace di Morbegno nel procedimento civile promosso da Ragone Ambrogio Massimo contro Prefetto di Sondrio

Circolazione stradale - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in conseguenza della commissione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool ovvero del rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico, depenalizzato dal decreto-legge n. 117 del 2007 - Accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro - Opposizione avverso provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della validità della patente di guida - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'asseritamente ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio tra coloro che si sottopongono all'alcool test e coloro che, in considerazione delle proprie condizioni economiche, possono rifiutare l'accertamento ed esporsi a sanzione pecuniaria.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 186, comma 7, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

Rilevato che il 27 aprile 2008, alle ore 05,00 in via San Giovanni Bosco Comune di Delebio (Sondrio), all'altezza del civico n. 2, i Carabinieri della stazione di Belebio accertavano a carico di Ragone Ambrogio Massimo nato a Casorate Primo (Pavia) il 2 gennaio 1976, residente in Rozzano (Milano), via Bucaneve n. 5, il reato di cui all'art. 186/secondo comma c.d.s. per essersi posto alla guida della autovettura, targato CL032HJ, in stato di ebbrezza;

Rilevato che in data 6 maggio 2008 il Prefetto della Provincia di Sondrio emetteva provvedimento di sospensione della patente di guida, ex art. 223, terzo comma c.d.s. per la durata di mesi otto a decorrere dal giorno del ritiro 27 aprile 2008;

Rilevato che la sanzione è stata comminata a seguito di accertamento con alcoltest a cui il ricorrente Ragone Ambrogio Massimo si è regolarmente sottoposto e che la disparità di trattamento tra coloro che si sottopongono all'alcoltest risultando positivi e tra coloro che sono considerati in stato di ebbrezza per la sintomatologia e che però non si sottopongono è suscettibile di ledere il principio di uguaglianza;

Ritenuta manifestatamente fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale:

Rilevato che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale in parola.

O S S E R V A

Come è noto, con la conversione del decreto-legge n. 117 del 3 agosto 2007 il legislatore ha inasprito le pene in caso di guida in stato di ebbrezza, ma ha depenalizzato il rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di alterazione. Per tale infrazione, la nuova disciplina prevede, infatti, la sola sanzione amministrativa da 2500 a 10000 euro, la sospensione della patente di guida per mesi 6, l'obbligo di sottoporsi a visita presso la commissione medica, nonché il fermo di 180 giorni del veicolo se di proprietà del trasgressore.

La depenalizzazione dell'illecito presenta un profilo d'illegittimità con riferimento all'art. 3 della Costituzione, costituito dalla circostanza che la sanzione pecuniaria, prevista in caso di rifiuto dell'accertamento determina una discriminazione tra coloro che si sottopongono all'alcoltest e coloro che non si sottopongono perché grazie al loro stato economico potranno essere liberi di scegliere se rischiare il procedimento penale, in caso di superamento dei limiti con un periodo massimo di sospensione della patente di guida fino a 2 anni, ovvero pagare la sanzione amministrativa e limitare il periodo di sospensione a sei mesi.

La disparità di trattamento fra coloro che si sottopongono all'alcol test e coloro che magari sono considerati per sintomatologia in stato di ebbrezza, ma non si sottopongono alla prova è suscettibile di ledere il principio di uguaglianza.

P. Q. M.

Solleva la questione di legittimità costituzionale del novellato art. 186 (c.d.s.), per violazione dell'art. 3 della Costituzione nei termini e nelle ragioni sopra esposte;

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ritenuto rilevante e non manifestatamente infondata l'eccezione onde trattasi;

Sospende il presente procedimento;

Manda alla cancelleria perché trasmetta gli atti alla Corte costituzionale;

Si notifici la presente ordinanza alle parti ed al Prefetto della Provincia di Sondrio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera.

Morbegno, addì 17 giugno 2008

Il giudice di pace: TERZOLO

N. 300

*Ordinanza del 6 novembre 2007 emessa dal Giudice di pace di Bellano
nel procedimento penale a carico di Vitali Riccardo*

Processo penale - Udienza preliminare - Rinnovazione dell'avviso - Mancata previsione della possibilità per il giudice di disporre la rinnovazione della notifica qualora appaia probabile che l'imputato, che ha eletto domicilio presso il difensore, non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del contraddittorio.

- Codice di procedura penale, art. 420-bis.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Preliminarmente l'avv. Rigamonti eccepisce l'irregolarità sostanziale dell'instaurato contraddittorio, in quanto appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento instaurato a suo carico davanti a questo giudice, invocando l'applicazione dell'art. 420-bis del c.p.p.; in secondo luogo, eccepisce l'irritualità della denuncia querela sporta in quanto nel verbale di ricezione della stessa da parte dei Carabinieri di Bellano non si dà atto che la sottoscrizione è avvenuta avanti un pubblico ufficiale.

Il pubblico ministero di oppone.

La parte civile si oppone.

IL GIUDICE DI PACE

Rigetta le eccezioni sollevate, in quanto infondate, poiché risulta palese dal combinato disposto risultante dall'atto di denuncia querela e dal verbale di ricezione della stessa da parte dei Carabinieri di Bellano, la riferibilità alla persona di Adamoli Osvaldo sia dell'intero atto di denuncia querela sia della volontà di perseguire penalmente il responsabile dei fatti nella stessa narrati.

In secondo luogo, è pure, senza ombra di dubbio, vero che l'art. 420-bis c.p.p. non può essere invocato nel caso di specie, in quanto la avvenuta notifica nel domicilio eletto esclude «a priori» ogni dubbio in ordine alla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.

L'avv. Rigamonti solleva la questione di costituzionalità dell'art. 420-bis c.p.p. in relazione all'art. 3, 24, 111 della Costituzione in quanto nega la possibilità al giudice di disporre la rinnovazione della notifica anche nel caso di notifica effettuata nel domicilio eletto quando appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento.

Il pubblico ministero si oppone in quanto la questione è infondata.

La parte civile si oppone all'accezione sollevata, ma ritiene che, comunque, il giudice possa disporre la rinnovazione della notifica all'imputato, in quanto, sebbene per sua colpa, lo stesso non ha avuto conoscenza del procedimento a suo carico con elevata probabilità.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuto che l'art. 420-bis c.p.p. nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di disporre la rinnovazione della notifica, qualora appare probabile che l'imputato che ha eletto domicilio presso il difensore non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento è in contrasto con le norme di cui all'art. 3 della Costituzione che prevede il diritto di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, art. 24 della Costituzione che sancisce il diritto di difesa come inviolabile e 111 della Costituzione che sancisce il diritto inviolabile al contraddittorio nel processo penale, soprattutto in un caso come quello in esame, in cui appare effettivamente probabile che l'imputato, pur avendo eletto domicilio presso il difensore, non abbia avuto conoscenza del procedimento.

P. Q. M.

Solleva la questione di costituzionalità di tale norma nei termini anzidetti;

Dispone la sospensione del giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga trasmessa alla Corte costituzionale, nonché venga comunicata all'imputato e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti delle due Camere.

Bellano, addì 6 novembre 2007

Il giudice di pace: TARULLI

N. 301

Ordinanza del 29 febbraio 2008 emessa dal Tribunale di Aosta nel procedimento civile promosso da Bo Romano contro Assicurazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali

Previdenza - Atti e deliberazioni adottati dagli enti previdenziali di cui all'art. 1, comma 763, della legge finanziaria 2007, ed approvati dai Ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore della legge stessa - Previsione di salvezza degli effetti - Incidenza su diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di uguaglianza, per disparità di trattamento e lesione del principio di affidamento e delle legittime aspettative di lavoratori già in quiescenza per la sanatoria di atti *ab origine* illegittimi - Lesione della garanzia previdenziale.

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763.
- Costituzione, artt. 3 e 38.

IL TRIBUNALE

Visti gli atti;

O S S E R V A

Ritiene questo giudicante che non sia manifestamente infondata, oltre che rilevante nel presente giudizio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 763 dalla legge n. 296/06, finanziaria dello Stato per l'anno 2007.

In effetti, il ricorrente nel presente giudizio domanda la riliquidazione della pensione senza tener conto della delibera 22 giugno 2002 della Cassa resistente, che ha modificato i criteri di calcolo della pensione.

Tale modifica ha carattere manifestamente peggiorativo, atteso che in precedenza il *quantum* dell'erogazione pensionistica veniva determinato sulla base dei 14 migliori redditi degli ultimi 19 anni, mentre a seguito della citata innovazione deve farsi riferimento a tutti i redditi, ivi compresi quelli convenzionali, percepiti nella vita professionale dell'iscritto.

Nella specie, il ricorrente, che ha maturato il diritto alla pensione due mesi dopo la delibera, ha ricevuto una somma pari all'80% di quella che sarebbe spettata in mancanza della deliberazione *de qua*.

Tuttavia la norma della cui costituzionalità si dubita così dispone:

«All'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il primo e il secondo periodo. sono sostituiti dai seguenti: «Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, è redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del *pro rata* in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti

suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509». Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge».

Ritiene questo giudice che l'ultimo periodo della norma non possa che avere l'illegittimo effetto di far salve le deliberazioni adottate in violazione del principio del *pro rata*, atteso che, diversamente, la norma non avrebbe ragion d'essere alcuna, poiché tali deliberazioni sarebbero legittime già sulla base di quanto prevede la medesima norma nella parte in cui consente «i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del *pro rata* in relazione alle anzianità già maturate».

Che il legislatore non possa, in materia previdenziale, incidere negativamente in via retroattiva su diritti quesiti è circostanza pacifica nella giurisprudenza costituzionale (*cf.*, *ex plurimis*, Corte cost. n. 211/97). E pare a questo giudice non manifestamente infondata la questione in ordine alla conformità agli artt. 3 e 38 della Costituzione della norma in esame. Questa, infatti, ha l'effetto eliminare retroattivamente una prestazione già conseguita, incidendo quindi illegittimamente su un diritto quesito in violazione al canone di razionalità normativa con riferimento al diritto garantito dall'art. 38 comma 2 della Costituzione» (Corte cost. n. 211/1997).

Le stesse esigenze di bilancio, abitualmente invocate in subiecta materia, non possono giungere a privare il cittadino di diritti a suo favore già maturati, tra l'altro con possibili non lievi conseguenze anche in relazione all'affidamento che il soggetto può legittimamente aver avuto su prestazioni già maturate.

La norma in questione appare, in particolare, del tutto priva di giustificazione razionale nella parte in cui consente, tenendo presente il principio del *pro rata*, i necessari interventi di risanamento finanziario, per poi procedere ad una generale sanatoria di tutti quelli precedentemente adottati.

Con la conseguenza che a questo giudice appare violare l'art. 3 della Costituzione, oltre all'art. 38 — che chi abbia avuto la sventura di maturare il diritto alla pensione durante il vigore di una delibera sanata si ritrova trattato — senza nessuna giustificazione — in modo ben peggiore rispetto agli altri.

Si impone dunque la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 3, legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera i deputati e del Senato della Repubblica.

Aosta, addì 9 febbraio 2008

Il giudice: GRAMOLA

N. 302

*Ordinanza del 15 maggio 2008 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia
sul ricorso proposto da Babou & C. di Ismaila Babou contro Ministero dell'interno ed altri*

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Riconduzione della normativa stessa «nel quadro delle competenze della Regione e dei comuni in materia di commercio» (rientranti nella legislazione residuale regionale ex art. 117, comma quarto, Costituzione), anziché alla materia delle comunicazioni (rientrante nella legislazione concorrente, ex art. 117, comma terzo, Costituzione), alla tutela della concorrenza (art. 117, comma secondo, lett. e), Costituzione) e alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, comma secondo, lett. m), Costituzione) - Violazione dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia - Violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza, dei principi di uguaglianza, di libertà di comunicazione e di libertà di iniziativa economica privata.

- Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 15, 41 e 117.

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione dei centri di telefonia in sede fissa - Introduzione di un sistema generalizzato di autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività - Violazione dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia - Violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza, dei principi di uguaglianza, di libertà di comunicazione, di libertà di iniziativa economica privata.

- Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, art. 4.
- Costituzione, artt. 3, 15, 41 e 117.

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Requisiti e prescrizioni igienico-sanitari - Applicabilità retroattiva - Incidenza sui principi di affidamento, di libertà d'iniziativa economica privata, di libertà di comunicazione e di libertà di iniziativa economica privata - Violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza.

- Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, art. 8, commi 1, lett. e), f), h) e i), e 2.
- Costituzione, artt. 3, 15, 41 e 117.

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Inosservanza, da parte del titolare dell'autorizzazione del centro di telefonia fisso, degli obblighi, prescrizioni e autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché delle disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza, preventivamente all'avvio dell'attività, o entro un anno dall'entrata in vigore della legge censurata - Prevista revoca dell'autorizzazione e sospensione dell'attività - Incidenza sui principi di affidamento, di libertà di comunicazione e di libertà di iniziativa economica privata - Violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza.

- Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, art. 9, commi 1, lett. c), e 2.
- Costituzione, artt. 3, 15, 41 e 117.

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Requisiti e prescrizioni igienico-sanitari - Obbligo per i titolari dei centri di telefonia già attivi alla data di entrata in vigore della legge censurata di porsi in regola con le vigenti norme e con le prescrizioni e autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, previsti dalla legge medesima entro un anno da detta data - Incidenza sui principi di affidamento, di libertà di comunicazione e di libertà di iniziativa economica privata - Violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza.

- Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, art. 12.
- Costituzione, artt. 3, 15, 41 e 117.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al R.G. 751/2008, proposto dalla ditta Babou Co. di Ismaila Babou rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Bardi ed elettivamente domiciliato in Milano, via Lamarmora, n. 44, presso lo studio dello stesso;

Contro Ministero dell'interno, in persona del Ministro *pro tempore*, questura della Provincia di Varese, in persona del questore *pro tempore*, entrambe rappresentate e difese dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, ed *ex lege* domiciliate in Milano, via Freguglia n. 1, presso gli Uffici della stessa; e nei confronti del Comune di Sesto Calende, non costituito in giudizio, per l'annullamento del provvedimento prot. n. 138/08 adottato dalla Questura di Varese in data 13 marzo 2008 e notificato al ricorrente in pari data nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e della Questura della Provincia di Varese;

Presente alla Camera di consiglio, in data 15 aprile 2008, il procuratore di parte ricorrente e l'Avvocatura distrettuale dello Stato, come da verbale d'udienza;

Udito il relatore ref. Mara Bertagnolli;

Vista l'ordinanza cautelare n. 595/08 di accoglimento a termine dell'istanza di sospensione correlata al ricorso in epigrafe indicato, deliberata dalla Sezione alla medesima Camera di consiglio in ragione della presente questione di costituzionalità;

Visto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visti gli atti tutti della causa.

F A T T O

La ditta ricorrente è titolare in Comune di Sesto Calende di phone center preesistente all'entrata in vigore della legge della regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, con la quale sono state emanate apposite norme «per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa».

Con il provvedimento prot. n. 138/08 la Questura di Varese ha disposto la chiusura dell'attività di phone center gestita da parte ricorrente, per mancata conformazione ai nuovi requisiti (in prevalenza igienico-sanitari e di sicurezza dei locali) disposti dalla predetta legge regionale; quanto sopra, in vincolata applicazione di quest'ultima, la quale — nel disporre per gli esercizi preesistenti un termine di adeguamento annuale — ha altresì previsto, nei casi di infruttuosa scadenza di tale termine, la cessazione definitiva dell'attività senza possibilità di proroghe, come da combinato disposto dell'art. 9 primo comma lettera *c*) e secondo comma, con l'art. 12.

In particolare, fra le più significative e restrittive novità in tema di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, che il Collegio ritiene sospette sul piano costituzionale, si segnalano le seguenti testuali prescrizioni dell'articolo 8, primo comma: un servizio igienico in uso esclusivo del personale dipendente (lett. *e*); un servizio igienico riservato al pubblico, anche prossimo al locale nel caso di esercizi già attivi all'entrata in vigore della presente legge, ma ad uso esclusivo dello stesso per il locale con superficie fino a 60 metri quadrati (...); un ulteriore servizio igienico per il locale di dimensioni superiori (lett. *f*); spazio di attesa all'interno del locale di almeno 9 metri quadrati, fino a 4 postazioni telefoniche, provvisto di idonei sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo; la sala di attesa dovrà essere aumentata di 2 metri quadrati ogni postazione aggiuntiva (lett. *h*); ogni postazione deve avere una superficie minima di 1 metro quadrato ed essere dislocata in modo da garantire un percorso di esodo, libero da qualsiasi ingombro ed avere una larghezza minima di 1,20 metri (lett. *i*).

Alla camera di consiglio del 15 aprile 2008 la Sezione ha accolto — a termine, sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione oggetto della presente ordinanza — l'istanza incidentale di sospensiva, ritenendo non manifestamente infondata (nei sensi che verranno specificati con la presente ordinanza) la questione di costituzionalità prospettata dal ricorrente, nei confronti della citata legge regionale n. 6/2006.

D I R I T T O

Oggetto della presente questione di costituzionalità sono alcune disposizioni della legge della Regione Lombardia n. 6/06 (già indicate in narrativa) che ha regolato l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa, con disposizioni applicabili anche agli esercizi (come nel caso dell'odierno ricorrente) preesistenti all'entrata in vigore della legge stessa.

Le norme sospettate di incostituzionalità, che assumono rilevanza nelle vertenze in esame, riguardano:

l'articolo 1, nella parte in cui riporta la materia oggetto di trattazione alla legislazione residuale regionale sul commercio;

l'articolo 4, che introduce un sistema generalizzato di autorizzazione civica per l'esercizio dell'attività;

l'articolo 8, nella parte (comma 1, lettere *e, f, h, i*, e comma 2) in cui introduce — con immediata modifica dei regolamenti vigenti — i nuovi requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, in connessione agli artt. 9 primo comma, lett. *c*) e secondo comma, nonché 12, disposizioni queste ultime che regolano il regime transitorio per i vecchi esercizi; ciò in quanto l'ordinanza civica impugnata ha disposto «con effetto immediato» la chiusura dell'esercizio di phone center per mancato tempestivo adeguamento ai nuovi requisiti di cui sopra; la difformità rispetto a questi ultimi è poi a sua volta di impedimento al rilascio della specifica autorizzazione richiesta dall'art. 3 già citato, giusto il disposto dell'art. 4, terzo comma, lett. *c*), con riguardo al rilascio del certificato igienico sanitario di cui al successivo art. 8.

Le norme costituzionali di cui si sospetta la violazione riguardano l'articolo 117, in relazione ai vincoli dell'ordinamento comunitario ed al sistema di riparto delle competenze legislative Stato-Regione; gli artt. 3 e 41 in relazione, in particolare, ai rilevanti ostacoli che le restrittive prescrizioni in materia igienico-sanitaria — introdotte dalla legge regionale di cui trattasi, da applicare anche retroattivamente alle preesistenti gestioni di phone center, determinano sulla libertà di iniziativa economica dei gestori; nonché l'art. 15 sulla libertà di comunicazione.

Dalle esposte premesse emerge, sotto il profilo della rilevanza della questione di costituzionalità, un contesto legislativo che ha direttamente determinato in modo cogente il contenuto lesivo dell'atto impugnato, senza lasciare o consentire alcuna mediazione discrezionale in capo alla intimata autorità amministrativa; la quale, come peraltro ribadito nella circolare di chiarimenti emanata dalla Regione Lombardia (prot. H1.2006.0027733 del 5 giugno 2006, punto 8), ha dovuto emettere il provvedimento (in tutto vincolato nel contenuto) di cessazione immediata dell'attività alla scadenza del perentorio termine annuale fissato, senza possibilità di alcuna proroga ai sensi del già citato art. 9, secondo comma, che non annovera tra le ipotesi di proroga quelle della lettera *c*) del primo comma.

Sul piano, ancora, della rilevanza, va detto nuovamente che in relazione alla valutazione di non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità delle indicate disposizioni della predetta legge regionale, la Sezione ha adottato un'ordinanza cautelare di sospensione del provvedimento di cessazione dell'attività di phone center, con efficacia limitata al periodo necessario a che la Corte costituzionale si pronunci sulla questione stessa.

Chiarita la rilevanza della questione, il collegio intende *in primis* evidenziare a carico della l.r. n. 6/2006 — quanto all'ulteriore profilo della non manifesta infondatezza — la sospetta violazione dell'art. 117, commi primo, secondo, terzo e quarto della Costituzione.

L'articolo 1 della legge riconduce la deliberata normativa «nel quadro delle competenze della regione e dei comuni in materia di commercio», tuttavia il riferimento a siffatta materia (che rientra nella legislazione residuale regionale ex art. 117, quarto comma, Cost.) sembra al Collegio del tutto estranea all'ambito applicativo della legge stessa, che ai sensi dell'articolo 2, comma primo, consiste nell'attività di «... cessione al pubblico di servizi di telefonia in sede fissa in locali aperti al pubblico», secondo le ulteriori specificazioni illustrate nei successivi commi.

Invero, tale attività non rientra nella vendita di merci all'ingrosso o al dettaglio secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 («Riforma della disciplina relativa al settore del commercio (...）」), né rientra nei settori del commercio definiti dall'art. 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Va detto piuttosto che una delle novità della legge è proprio quella di impedire che all'interno delle strutture di «phone center» possano affiancarsi — come in passato — attività commerciali di supporto, secondo un principio di esclusività non condiviso invece — almeno dalla legislazione statale — nella situazione inversa, in cui la cessione dei servizi telefonici e telematici può ben avvenire in modo complementare rispetto ad altre attività principali (*cf.* art. 7 del d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 luglio 2005, n. 155, che nel quadro di una disposta «integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia ed internet», prevede la licenza del questore per «chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche»).

Le uniche attività commerciali consentite all'interno dei phone center dalla legge regionale n. 6/2006, che riguardano la vendita di schede telefoniche e l'installazione di distributori automatici di bevande ed alimenti (*cf.* art. 2, secondo comma, lettera *b* e comma 3), non sono oggetto della specifica autorizzazione richiesta dalla legge, e rivestono carattere apertamente occasionale o eventuale e quindi del tutto marginale.

L'attività terziaria in esame sembra, invece, più propriamente riportabile alla materia dell'ordinamento delle comunicazioni (art. 117, terzo comma, Cost. con legislazione concorrente Stato-regione), ascrivendosi più specificamente al «servizio di comunicazione elettronica», categoria introdotta dall'art. 2, par. 1, lett. *e*) della dir. 7 marzo 2002 n. 2002/21/CE, con conseguente applicazione della disciplina di derivazione comunitaria (comprensiva altresì delle direttive 2202/19 CE, 2002/20/CE e 2002/22 CE), complessivamente recepita con il cd. codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1^o agosto 2003, n. 259. Di particolare pertinenza ai casi di specie appaiono del resto le definizioni mirate a delimitare il campo di applicazione del decreto medesimo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, con peculiare riguardo alla lettera *bb*) («rete telefonica pubblica: una rete di comunicazione elettronica utilizzata per fornire servizi telefonici accessibili al pubblico») ed alla lettera *oo*) («telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso»).

La rilevata derivazione europea di tale normativa comporta poi che la materia ivi trattata (ordinamento delle comunicazioni) vincola, anche con riguardo al rispetto del principio di proporzionalità, la Regione, non solo ai sensi dell'articolo 117, terzo comma entro i limiti della legislazione statale di principio, ma più in radice ai sensi dell'articolo 117, comma 1, secondo cui ogni legge della Repubblica deve conformarsi ai «vincoli derivanti dagli obblighi comunitari». In via strettamente consequenziale, il rispetto di tali disposizioni finisce poi per impingere su profili trasversali di legislazione esclusiva statale *ex* art. 117, secondo comma Cost., con specifico riguardo alla tutela della concorrenza (lett. *e*) nonché alla determinazione (e salvaguardia) dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (lett. *m*), anche in conformità all'interesse generale che connota tali servizi, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto n. 259/2003.

In proposito, va altresì evidenziato il disposto del primo comma dell'art. 3, il quale garantisce i «diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica» con espresso richiamo a quel regime di (libera) concorrenza che rinforza il legame dell'attività in questione alla «materia-funzione» devoluta alla legislazione esclusiva statale.

Inoltre i principi di derivazione comunitaria e costituzionale risultano espressamente ribaditi dall'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale prevede al primo comma che la disciplina delle reti e dei servizi è volta a salvaguardare i diritti costituzionalmente garantiti di «libertà di comunicazione», nonché di «libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità» (sul punto, Corte costituzionale n. 236/2005).

Il terzo comma dello stesso art. 4 dispone, tra l'altro, che la suddetta disciplina è volta anche a «promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica».

Puntualizzato quanto sopra, va poi affermato che la norma regionale — nella sua unilaterale iniziativa di regolazione del settore (erroneamente riportato al commercio) — ha introdotto un regime autorizzativo ulteriore e duplicativo, rispetto al sistema delineato in sede comunitaria come recepito con il decreto legislativo n. 259/2003.

Ed invero, tornando al comma 2 dell'articolo 3 di tale decreto, ivi si prevede che «la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad esse si applicano le disposizioni del Codice», fatte salve al successivo comma «le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione» (testuali concetti sono poi ribaditi nell'articolo 25, primo comma dello stesso decreto). A fronte della conclamata libertà di fornitura dei servizi di comunicazioni elettronica (ivi compresi — come sopra visto — quelli connessi all'esercizio di un phone center), il decreto legislativo n. 259/2003 prevede poi che l'espletamento di tali servizi venga subordinato ad una (sola) «autorizzazione generale», in rigoroso e vincolato recepimento della normativa europea. In particolare tale autorizzazione viene definita dall'art. 1, comma 1, lettera *g*) come «il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica...» e consegue alla presentazione di una dichiarazione dell'interessato (a seguito della quale è possibile iniziare l'attività) contenente l'intenzione di procedere alla fornitura (art. 25, comma 3); il potere del Ministero competente di vietare il prosieguo dell'attività medesima può essere esercitato «entro e non oltre» sessanta

giorni secondo il modulo procedimentale della dichiarazione di inizio attività *ex art. 19, legge n. 241/1990*, espressamente richiamato dalla norma in esame (art. 25 comma 4, *cf.* anche delibera n. 467/00/CONS con cui l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ha disciplinato il rilascio di tali autorizzazioni generali, per uniformarne il contenuto).

Pur a fronte di tali vincolanti previsioni — che la legislazione regionale non è legittimata ad alterare, ai sensi dei primi 3 commi dell'art. 117 Cost. — la legge lombarda ora in esame ha invece introdotto un ulteriore titolo abilitativo, disponendo in particolare all'art. 3, comma 1 che «l'esercizio della attività di cessione al pubblico del servizio di telefonia in sede fissa è assoggettato all'autorizzazione di cui all'articolo 4», al cui rilascio provvede il comune competente per territorio. Trattasi dunque di una previsione che sembra al Collegio comunque alterare il regime di sostanziale libertà di fornitura dei servizi *de quibus* così come delineato in via primaria dall'ordinamento comunitario, ed in via attuativa dalla norma statale di recepimento, con conseguenti aggravamenti procedimentali, pur vietati dai citati articoli 3 e 4 del decreto n. 259/2003. Quanto sopra viene peraltro a determinare una sospetta lesione dei principi di libera concorrenza e di salvaguardia dei livelli essenziali di prestazioni di interesse generale connesse ai diritti inderogabili dell'individuo, ivi compresa la libertà di comunicazione garantita dall'art. 15 Cost., proprio ai sensi delle citate definizioni legislative *ex art. 3 del decreto legislativo n. 259/2003* (sul cui ruolo di garanzia rispetto a tali principi si è espressa la Corte con la segnalata pronuncia n. 336/2005).

Inoltre, anche nel caso in cui la funzione autorizzatoria introdotta dall'art. 4 della legge regionale n. 6/2006 dovesse intendersi riferita (solo) agli interessi pubblici strumentali all'attività di comunicazione elettronica (nel quadro delle citate «limitazioni» a tale attività, previste e consentite dagli artt. 3 e 25 del decreto legislativo n. 259/2003), resta il fatto che anche siffatte limitazioni sembrano afferire a materie comunque (tutte) estranee a quella potestà legislativa residuale *ex art. 117, quarto comma Cost.*, che la regione Lombardia ha invece inteso nella specie esercitare.

Basti pensare:

alle esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato ed alla tutela dell'ambiente (legislazione esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *d*);

alle esigenze di protezione civile e di salute pubblica (legislazione concorrente *ex art. 117, terzo comma*).

Va poi precisato che anche le limitazioni di tipo edilizio od urbanistico (peraltro non espressamente comprese nella citata elencazione di cui agli artt. 3 e 25 del decreto legislativo n. 259/2003) sono subordinate alla concorrenza legislativa di poteri Stato-regioni sotto la voce del «governo del territorio», ai sensi del citato comma 3 dell'art. 117 Cost.

Inoltre, le problematiche connesse alla riservatezza e protezione dei dati personali (queste ultime invece espressamente previste fra le limitazioni di cui sopra) sono state già considerate e regolate dal legislatore statale, nel quadro delle esigenze di sicurezza pubblica con il citato decreto-legge 27 luglio 2005 recante «nuove disposizioni antiterrorismo per gli internet point ed i pubblici esercizi che mettano a disposizioni del pubblico postazioni per comunicazioni telematiche», convertito nella legge n. 155/2005.

Sulla illegittimità costituzionale di quelle legislazioni regionali che — nella presente materia delle comunicazioni elettroniche — aggiungono fasi autorizzatorie comunque denominate rispetto alle procedure abilitative già contemplate nel decreto legislativo n. 259/2003, si richiama al riguardo la recente pronuncia della Consulta n. 129/2006, che — seppure in relazione alla diversa problematica delle installazioni di torri e tralicci — ha comunque censurato l'art. 27, comma 1, lettera *e*) della l.r. Lombardia n. 12/2005, per aver previsto la necessità di un titolo edilizio ritenuto ulteriore e superfluo rispetto alle procedure delineate nell'articolo 87 del decreto legislativo; ciò in quanto — ha osservato testualmente la Corte con esternazioni di principio applicabili al caso di specie — «...la tutela del territorio e la programmazione urbanistica sono salvaguardate dalle norme statali in vigore ed affidate proprio agli enti locali competenti, i quali, al pari delle Regioni (sentenza n. 336 del 2005), non vengono perciò spogliati delle loro attribuzioni in materia, ma sono semplicemente tenuti ad esercitarle all'interno dell'unico procedimento previsto dalla normativa nazionale, anziché porre in essere un distinto procedimento» (con conseguente violazione dei principi generali di semplificazione della legislazione statale in materia di governo del territorio).

La violazione dell'articolo 117 cost. sembra peraltro assumere connotati sostanziali, anche al di là dell'erronea qualificazione formale della materia trattata, e ciò non solo in relazione ai settori occupati dalla legge regionale eppur di appartenenza esclusiva alla legislazione statale (ove il contrasto «sostanziale» con il precetto costituzionale si consuma *in re ipsa* con il semplice intervento legislativo della regione). Anche nel caso delle fattispecie concorrenti, infatti, la normativa in esame non pare essersi correttamente inserita nei principi generali di una legislazione statale che — dopo aver garantito all'attività in sé considerata un trattamento semplificato, improntato alla libertà di comunicazione voluta anche dall'unione europea — si è limitata a prevedere per i soli «internet point» disposizioni speciali per la sicurezza dello Stato, senza l'introduzione di altri regimi *ad hoc* (igienico-sanitari ed urbanistici) diversi e più restrittivi, rispetto a quelli già in vigore per gli altri esercizi connessi alle attività terziarie. In relazione ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, va poi rammentato che la legge regionale dispone contenuti di dettaglio che integrano in modo

automatico e simultaneo tutti i regolamenti di igiene delle autorità sanitarie e dei comuni in territorio lombardo (art. 8, comma 2), e ciò senza che la legislazione statale di riferimento consenta, all'interno di tale regolamentazione locale, l'insediamento eteronomo di contenuti dispositivi e di dettaglio direttamente imposti da leggi regionali (cfr. art. 344 TULS).

Va ancora osservato sul punto che le prescrizioni previste dall'ordinamento statale, si limitano a stabilire una disciplina generale quanto ai requisiti di agibilità dei locali destinati ad attività economiche, la quale rimanda alle norme edilizie e igienico sanitarie contenute in prevalenza in fonti normative secondarie, e non contiene comunque prescrizioni così restrittive per gli indici igienico-sanitari regolati specificamente dalla legge regionale *de qua*, neanche per i locali ove vi è maggiore concentrazione di persone per un tempo di permanenza maggiore (come teatri, cinema o nei locali ove viene svolta attività di somministrazione di alimenti e bevande). Donde la necessità che la competenza legislativa concorrente delle Regioni venga esercitata nel rispetto dei principi fondamentali di cui all'art. 3 (con particolare riguardo alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale limitativi di fatto della libertà e l'uguaglianza dei cittadini) e 41 della Carta fondamentale, nonché di quello, di derivazione comunitaria, della proporzionalità (insito nel riferimento ai vincoli derivanti dall'ordinamento europeo contenuto nell'art. 117, primo comma), secondo il quale, com'è noto, una misura è conforme a tale principio soltanto allorché il mezzo adoperato si rilevi non tanto e non solo «idoneo» a consentire il raggiungimento dell'obiettivo desiderato, ma anche «necessario» nel senso dell'indisponibilità di altra misura egualmente efficace, e tale da incidere il meno negativamente possibile nella sfera del destinatario, ossia da non essere «intollerabile». In sostanza un giudizio di proporzionalità basato *ex ante* sulla valutazione comparativa tra mezzo e fine.

Infine, sempre in relazione ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali *ex art. 8* della legge (con specifico riguardo alle voci ivi rubricate alle lettere *e, f, h, i*, meglio descritte in narrativa), il Collegio ritiene che la legge regionale n. 6/2006 presenti profili di non manifesta infondatezza anche nella parte in cui dispone l'applicazione retroattiva delle rigorose nuove disposizioni, senza delineare la possibilità di proroghe (pur non automatiche, ma discrezionali e da valutare caso per caso) per consentire agli esercizi preesistenti di continuare l'attività, nonostante la vana scadenza del termine annuale di adeguamento.

Secondo consolidata giurisprudenza costituzionale (da ultimo Corte cost. sent. n. 156/2007), la possibilità del legislatore di incidere con norme retroattive su situazioni sostanziali ormai radicate da leggi precedenti, resta subordinata al rigoroso vaglio di razionalità del nuovo regolamento di interessi che modifica *ex post* quello preesistente.

Ritiene il Collegio che nella specie non sussista (a parte quanto già evidenziato sotto il profilo della proporzionalità) una sicura rispondenza dello *ius superveniens* a sufficienti criteri di ragionevolezza, in relazione alle modalità con cui la nuova normativa incide sui giustificati affidamenti dei titolari dei preesistenti esercizi di phone center, e ciò in sospetta violazione dei principi di parità di trattamento *ex art. 3 Cost.*

La prescrizione infatti di un così nuovo e più impegnativo assetto strutturale e funzionale dei locali strumentali allo svolgimento dell'attività determina, in capo a coloro che già gestivano quest'ultima in regime di regolarità amministrativa, una serie di obblighi conformativi razionalmente inesigibili durante il (breve) periodo annuale concesso dalla legge, anche in considerazione della necessità di procedere a lavori strutturali ed edilizi dal costo elevato e spesso non realizzabili per l'inidoneità oggettiva derivante dall'area disponibile dei locali, e quindi anche laddove l'esercente l'attività voglia adeguarsi.

La stessa rilocalizzazione ipotizzata dalla norma — oltre a non esser subito praticabile in assenza della formalizzazione di nuovi strumenti urbanistici chiamati ad individuare le relative aree (cfr. terzo comma, art. 98-bis della l.r. n. 12 del 2005, introdotto dall'art. 7 della l.r. n. 6 del 2006) — non sembra certo rappresentare un rimedio semplice ed efficace rispetto all'abbandono — spesso obbligato — dei locali di origine, e ciò in considerazione delle difficoltà di reperimento, in adiacenza o prossimità allo stesso edificio, di nuovi locali; senza considerare la perdita di avviamento che deriverebbe dal trasferimento dell'attività stessa, una volta approvato il previsto piano urbanistico.

Quanto sopra, in aggiunta (donde un autonomo profilo di non manifesta infondatezza valutabile in base ai canoni del comma primo dell'art. 3 Cost.), al non indifferente maggiore onere economico, che potrebbe risultare insostenibile per i soggetti privi di adeguati mezzi economici, favorendo l'abbandono delle relative attività; tali dismissioni determinerebbero a loro volta un vantaggio rispetto ai nuovi operatori aventi maggiori disponibilità d'investimento che — potendo organizzare *ex ante* l'attività secondo le regole vigenti — verrebbero a trovarsi in una situazione concorrenziale (ingiustamente) privilegiata, con riverberi dannosi per gli utenti privi di una più ampia scelta, e con forte rischio di tariffe meno vantaggiose.

Le delineate — e non improbabili — conseguenze fattuali delle citate disposizioni finirebbero pertanto per incidere, oltre che sulla rilevata disparità di trattamento *ex art. 3 Cost.*, anche sulla libertà di iniziativa economica privata garantita dall'art. 41 Cost., con riverberi lesivi sotto altro profilo della tutela della concorrenza garantita dall'ordinamento europeo (cfr. sul punto anche la segnalazione in data 6 agosto 2007 formalizzata dall'Autorità garante della

concorrenza e del mercato al Presidente della Regione Lombardia proprio in relazione «...agli effetti discorsivi della concorrenza che derivano dalle disposizioni ... dettate dalla legge Regione Lombardia 3 marzo 2006 n. 6»).

Sulla base delle esposte considerazioni si ritiene rilevante e non manifestamente infondata la presente questione costituzionalità, che si solleva pertanto ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 in relazione agli artt. 1, 4, 8 (comma 1, lettere *e, f, h, i*, e comma 2), 9, (primo comma, lett. *c* e secondo comma), nonché 12, della l.r. 3 marzo 2006, n. 6, in relazione agli artt. 3, 15, 41 e 117 della Costituzione.

P. Q. M.

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara, nei sensi di cui in motivazione, rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 15, 41 e 117 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 8 (comma 1, lettere *e, f, h, i*, e comma 2), 9 (comma 1, lett. *c* e comma 2), nonché 12 della l.r. 3 marzo 2006, n. 6.*

Sospende, per l'effetto, il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone inoltre la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente della Regione Lombardia, nonché la comunicazione della medesima al presidente del Consiglio regionale della Lombardia.

Così deciso in Milano, alla Camera di consiglio del 15 aprile 2008.

Il Presidente: NICOLOSI

Il referendario estensore: BERTAGNOLLI

08C0751

N. 303

Ordinanza del 6 marzo 2008 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia (Confedilizia) contro Ministero dell'interno ed altri

Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Interventi dei comuni per l'edilizia sovvenzionata e per la graduazione degli sfratti - Previsione della possibilità d'istituzione nei comuni individuati nell'art. 1, comma 1, di apposite commissioni con durata di diciotto mesi, per l'eventuale graduazione degli sfratti, fatte salve le competenze dell'A.G.O., finalizzate a favorire il passaggio da casa a casa dei soggetti di cui all'art. 1, nonché per le famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica - Incidenza sul diritto di azione - Lesione dei principi del giusto processo.

- Legge 8 febbraio 2007, n. 9, art. 3, comma 2.
- Costituzione, artt. 24 e 111.

Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Interventi dei comuni per l'edilizia sovvenzionata e per la graduazione degli sfratti - Commissione per la graduazione degli sfratti - Organizzazione e funzionamento - Incidenza sul diritto di azione - Lesione dei principi del giusto processo.

- Legge 8 febbraio 2007, n. 9, art. 3, comma 3.
- Costituzione, artt. 24 e 111.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1675 del 2007 proposto da Confederazione Italiana della Proprietà edilizia (Confedilizia), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv. prof. Vittorio Angiolini e Riccardo Maia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Galleria del Corso n. 1;

Contro il Ministero dell'interno, in persona del Ministro *pro tempore*, e Prefettura di Milano, in persona del Prefetto *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano e domiciliati per legge presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia n. 1, e nei confronti di Comune di Milano, non costituito in giudizio;

Regione Lombardia, non costituita in giudizio per l'annullamento del decreto del Prefetto di Milano (prot. n. 10.3/200700288 - Gab.) in data 21 maggio 2007, emesso ai sensi della legge n. 9 del 2007 e riguardante le procedure di rilascio degli immobili ad uso abitativo, mai comunicato alla ricorrente; nonché di ogni altro atto antecedente o presupposto, ivi compreso ove possa occorrere altro decreto in data 18 aprile 2007, ovvero qualunque atto attuativo, esecutivo, consequenziale o comunque connesso; con riserva di motivi aggiunti per quanto non conosciuto;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e della Prefettura di Milano;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del giorno 20 dicembre 2007 il dott. Riccardo Giani;

Uditi l'avv. V. Angiolini per parte ricorrente e l'avv. dello Stato A. Caridi per le amministrazioni resistenti;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue.

F A T T O

Con il ricorso introduttivo del giudizio la Confedilizia, Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia, impugna il decreto del Prefetto di Milano indicato in epigrafe con il quale è stato disciplinato il funzionamento dei lavori della Commissione per la graduazione delle azioni di rilascio di immobili ad uso di abitazione, prevista dalla legge 8 febbraio 2007, n. 9.

Parte ricorrente espone, preliminarmente, il contenuto della richiamata legge n. 9 del 2007, evidenziando come essa preveda:

all'art. 1, comma 1, la sospensione dell'esecuzione per gli sfratti per finita locazione di immobili adibiti ad uso di abitazione, per la durata di otto mesi, in relazione ad un novero di Comuni individuati dalla norma stessa, a favore di particolari «categorie sociali», ma di fatto trasformandolo poi in previsione generalizzata con l'ulteriore previsione che «la sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico»;

all'art. 1, commi 2 e ss., congeda le procedure giurisdizionali per l'accertamento dei requisiti inerenti la suddetta sospensione, ponendo l'ex conduttore sfrattato in posizione di ingiustificato vantaggio rispetto al proprietario-locatore che versi in identica situazione di disagio abitativo;

all'art. 3 introduce la possibilità di graduazione amministrativa degli sfratti per una gamma di soggetti ancora più vasta di quelli di cui all'art. 1, comma 1, violando quanto previsto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 321 del 1998;

all'art. 3, comma 2, prevede la possibile istituzione di «apposite commissioni, con durata di diciotto mesi, per l'eventuale graduazione, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria ordinaria, delle azioni di rilascio, finalizzata a favorire il passaggio da casa a casa per i soggetti di cui al medesimo articolo 1, nonché per le famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica»;

all'art. 3, comma 3, stabilisce la competenza delle prefettura a convocare le commissioni di cui al comma 2 e a definirne «il funzionamento e la composizione».

È proprio in attuazione della previsione dell'art. 3, comma 3, della legge 9 del 2007 che il Prefetto di Milano ha adottato l'atto qui gravato, in relazione al quale parte ricorrente articola le seguenti censure:

1) «Violazione e falsa applicazione della legge 8 febbraio 2007, n. 9, in relazione all'art. 23 Cost. Ed anche in relazione al d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 ed agli artt. 3 e 28 del r.d. n. 12 del 1941. Difetto ed insufficienza di motivazione. Illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà. Incompetenza ed eccesso di potere». Il Prefetto di Milano nell'atto impugnato è andato oltre il compito assegnatogli dalla legge disciplinando l'attività degli ufficiali giudiziari e attribuendo loro compiti non previsti dalla legge, tra l'altro imponendo ai proprietari prestazioni non rispondenti alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost..

2) «Illegittimità derivata dall'incostituzionalità degli artt. 1 e 3 della legge n. 9 del 2007, per violazione degli artt. 3, 24, 42 e 113 Cost., in relazione anche agli articoli 6 e 11 del protocollo 1 Cedu. Violazione di legge, sviamento ed eccesso di potere».

Le norme cui il Prefetto di Milano ha dato attuazione sono incostituzionali sotto diversi profili:

gli artt. 1 e 3 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, sono incostituzionali ad avviso di parte ricorrente «nella parte in cui sospendono temporaneamente *ex lege* le esecuzioni degli sfratti e protraggono detta sospensione mediante graduazione amministrativa per particolari categorie sociali di inquilini»;

sono altresì incostituzionali «nella parte in cui, nel proteggere lo sfrattato, non offrono pari opportunità, anche dal punto di vista delle procedure giurisdizionali, al proprietario dell'immobile, per far valere l'insussistenza dei requisiti per cui detta protezione è accordata all'ex conduttore, ovvero per far valere la propria situazione di disagio abitativo identica o più grave di quella dell'ex conduttore medesimo»;

è altresì incostituzionale per parte ricorrente «l'art. 3, ed in quanto ad esso connesso ed in esso richiamato l'art. 1, delle leggi n. 9 del 2007... in quanto consentono, tra l'altro in un quadro già per sè costellato di illegittimità, che la Commissione prefettizia, in riferimento alla procedura di esecuzione del rilascio, possa determinare il differimento della singola esecuzione forzata».

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'interno e la Prefettura di Milano per resistere al ricorso.

Con ordinanza n. 1420 del 20 settembre 2007 la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione.

Chiamata la causa alla pubblica udienza del 20 dicembre 2007, e sentiti i difensori comparsi come da verbale d'udienza, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

D I R I T T O

L'art. 3 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 prevede, al comma 2, la possibile istituzione di «apposite commissioni, con durata di diciotto mesi, per l'eventuale graduazione, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria, delle azioni di rilascio, finalizzate a favorire il passaggio da casa a casa per i soggetti di cui al medesimo art. 1, nonché per le famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica». Il successivo comma 3 stabilisce che «le prefetture - uffici territoriali del Governo convocano le commissioni di cui al comma 2 e ne definiscono il funzionamento e la composizione», proseguendo poi la norma con l'indicazione circa le modalità di composizione della commissione stessa.

Il Prefetto di Milano, con il gravato provvedimento del 21 maggio 2007, ha dato attuazione alle richiamate disposizioni normative, in particolare dettando regole in punto di funzionamento della Commissione stessa, al fine di garantire l'attuazione del disposto normativo citato.

Con il primo motivo parte ricorrente censura l'adottato provvedimento per violazione delle previsioni normative di cui alla legge n. 9 del 2007, sul rilievo che il prefetto si sarebbe spinto oltre i limiti consenti dalla legge, venendo a disciplinare l'attività degli ufficiali giudiziari, imponendo ai proprietari delle prestazioni non previste dalla legge, senza garantire loro una adeguata attività difensiva.

La censura è infondata.

In particolare parte ricorrente pone l'accento sulla parte del provvedimento impugnato in cui questo dispone che «al fine di consentire la necessaria programmazione dell'attività della Commissione e quindi favorire la possibilità di assegnazione di alloggi da parte del comune di Milano ai soggetti destinatari dei provvedimenti di rilascio sopraelencati, gli Ufficiali Giudiziari, valutato l'ordine di priorità in relazione alle richieste ritualmente ricevute di esecuzioni di sfratto di immobili ad uso abitativo, fissano l'esecuzione stessa a distanza di almeno 60 giorni dall'accesso, eventualmente con un rinvio tecnico intermedio».

Invero un esame del provvedimento nel suo complesso rende difficile negare che il Prefetto di Milano ha con esso dato applicazione alle previsioni di cui alla legge n. 9 del 2007, e in particolare al suo art. 3, compiendo certo delle scelte di carattere organizzativo e funzionale, ma nel rispetto dei parametri fissati dalle norme di legge citate.

La normativa richiamata è esplicita nel prevedere una possibile graduazione degli sfratti operata in sede amministrativa, e per effettuare la stessa è del tutto necessario che l'organo a ciò preposto abbia a disposizione un lasso di tempo minimo per valutare le singole posizioni e vagliare la possibilità di sistemazione degli interessati nelle graduatorie ERP del Comune. In tal contesto si colloca la previsione di un termine dilatorio di 60 giorni. Si aggiunga che il decreto prefettizio fa salva la previa valutazione dell'ordine di priorità degli sfratti in relazione alle richieste di esecuzione pervenute, cioè non invade il *proprium* delle attribuzioni degli ufficiali giudiziari, aggiungendo a tale previa valutazione un ulteriore *spatium deliberandi* finalizzato all'adempimento delle funzioni rimesse dalla legge all'organo amministrativo in esame. Si aggiunga che con disposizione di servizio n. 26 del 2007, prodotta in atti, l'ufficiale giudiziario dirigente ha fatto proprie le indicazioni del decreto gravato, impartendo specifiche indicazioni esecutive dello stesso.

Nè il provvedimento prefettizio risulta aver imposto prestazioni personali o patrimoniali ulteriori rispetto a quelle fissate dalla legge n. 9 del 2007 ovvero aver compresso i poteri difensivi delle parti, avendo semplicemente provveduto alla disciplina del funzionamento dell'organo amministrativo che dovrà provvedere, secondo le indicazioni contenute nella citata legge, alla graduazione amministrativa degli sfratti in essa prevista e a favore della categorie di soggetti in essa indicate.

Con la seconda articolata censura parte ricorrente pone invece il problema della legittimità costituzionale della legge n. 9 del 2007, applicata nella specie, spostando quindi l'asse della verifica dalla rispondenza del provvedimento alla legge alla verifica della compatibilità del contenuto della legge con le previsioni costituzionali.

In particolare la Confedilizia formula il rilievo di illegittimità costituzionale in relazione a tre profili della legge n. 9 del 2007, attinenti i primi due alla sospensione *ex lege* degli sfratti e il terzo alla graduazione amministrativa degli stessi.

Osserva il Collegio che i dubbi di costituzionalità sollevati da parte ricorrente in punto di sospensione degli sfratti e di modalità tecniche in cui la stessa avviene, e in tal contesto attinenti anche ad una presunta violazione di un principio di parità delle armi tra proprietario e conduttore, non sono rilevanti. Infatti la controversia in esame ha ad oggetto il provvedimento del Prefetto di Milano che ha provveduto all'organizzazione e al funzionamento della Commissione amministrativa che, secondo le previsioni dell'art. 3 della legge n. 9 del 2007, deve aver cura della eventuale graduazione amministrativa delle azioni esecutive. Le norme della stessa legge che hanno ad oggetto la sospensione per legge degli sfratti non vengono in considerazione nel presente giudizio e il Collegio non è chiamato a fame applicazione in sede di definizione della presente controversia. Ne discende quindi che la sentenza della Corte costituzionale che si pronunciasse su tali profili sarebbe priva di rilievo nel presente giudizio. Dunque la sollevata questione di legittimità costituzionale deve essere, sui profili qui richiamati, giudicata inammissibile per difetto di rilevanza.

Ritiene invece il Collegio che siano rilevanti e non manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale relativi all'art. 3, commi 2 e 3, della legge n. 9 del 2007 in punto di disciplina dell'istituto della graduazione amministrativa degli sfratti.

Quanto alla rilevanza, Osserva il Collegio che, come già esplicitato, il presente giudizio ha ad oggetto il decreto del Prefetto di Milano del 21 maggio 2007 che ha dato attuazione alle previsioni normative di cui all'art. 3, commi 2 e 3, della legge n. 9 del 2007, provvedendo a disciplinare organizzazione e funzionamento della Commissione amministrativa che deve curare la graduazione amministrativa delle azioni esecutive. Quindi la questione di costituzionalità dell'art. 3, commi 2 e 3, cit. è dotata di rilevanza in relazione al presente giudizio, poiché laddove le citate norme fossero ritenute dalla Corte costituzionale illegittime costituzionalmente il gravato provvedimento verrebbe travolto per illegittimità derivata.

La questione è altresì non manifestamente infondata.

Sul punto il Collegio Ritiene sufficiente richiamare quanto già stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza 24 luglio 1998, n. 321.

L'art. 3, comma 2, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 è esplicito nel prevedere che le Commissioni amministrative, in relazione alla cui costituzione e funzionamento il successivo comma 3 prevede il potere prefettizio, abbiano la funzione di stabilire «l'eventuale graduazione... delle azioni di rilascio», ciò al fine di favorire il passaggio da casa a casa, in riferimento anche alla collocazione nelle graduatorie comunali dell'edilizia residenziale pubblica. Certo la norma fa salve le competenze dell'autorità giudiziaria ordinaria, ma sovrapponendo ad esse poi la valutazione amministrativa tendente a modellare l'effettivo svolgimento dell'azione esecutiva, conformandola alle esigenze pubbliche sopra richiamate, finisce per influire necessariamente sul suo corso. Non può esservi dubbio che l'operare dell'organo amministrativo non sia nella specie di mera collaborazione, ausiliarità e strumentalità all'esecuzione forzata, realizzando

bensi «un intervento che giunge a determinare un sostanziale differimento amministrativo della singola esecuzione forzata, incidendo in tal modo sul principio costituzionale della tutela giurisdizionale delle situazioni soggettive» (Corte cost. 321 del 1998). Nella citata sentenza la Corte ha infatti esplicitato che il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti di cui all'art. 24 cost. «comprende la fase dell'esecuzione forzata, la quale è diretta a rendere effettiva l'attuazione dei provvedimenti giurisdizionali, che non può essere elusa o condizionata da valutazioni amministrative di opportunità».

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio reputa rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2 e 3, della legge statale 8 febbraio 2007, n. 9 per violazione dell'art. 24 e 111 Cost.

Il giudizio deve quindi *in parte qua* essere sospeso e deve disporsi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della suindicata questione di costituzionalità.

P. Q. M.

In relazione al ricorso in epigrafe così dispone:

respinge il primo motivo di ricorso;

solleva avanti alla Corte costituzionale, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2 e 3, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, per contrasto con gli artt. 24 e 111 della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla segreteria della sezione. ex art. 23 della legge n. 87 del 1953, di notificare la presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri nonché di darne comunicazione al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 20 dicembre 2007.

Il Presidente: GIORDANO

Il referendario estensore: GIANI

08C0752

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GUR-041) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 8 1 0 0 1 *

€ 4,00